



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI
"MARCO FANNO"

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA INTERNAZIONALE
LM-56 Classe delle lauree magistrali in SCIENZE DELL'ECONOMIA

Tesi di laurea

La tutela del risparmio nelle società cooperative

Deposit protection schemes in cooperative institutions in Italy

Relatore:

Prof. Lanzavecchia Alberto

Laureando:

Guidi Laura

Anno Accademico 2017 - 2018

Il candidato dichiara che il presente lavoro è originale e non è già stato sottoposto, in tutto o in parte, per il conseguimento di un titolo accademico in altre Università italiane o straniere.

Il candidato dichiara altresì che tutti i materiali utilizzati durante la preparazione dell'elaborato sono stati indicati nel testo e nella sezione "Riferimenti bibliografici" e che le eventuali citazioni testuali sono individuabili attraverso l'esplicito richiamo alla pubblicazione originale.

Firma dello studente

INDICE

INTRODUZIONE:	1
CAPITOLO 1	3
L'EVOLUZIONE DELLE COOPERATIVE E LA DISCIPLINA NORMATIVA	3
1.1.) Nascita e sviluppo delle cooperative.....	3
1.2) La normativa della cooperativa dal Codice Civile del 1942 al 1947.....	5
1.3) La costituzione 1947.....	5
1.4) Legge Basevi 1947	6
1.5) L. 72/1983 e l. 59 del 1992.....	8
1.6) L. 142/2001 e D.L. 366/ 2001	9
1.7) La riforma del 2003:	11
CAPITOLO 2	17
IL PRESTITO SOCIALE	17
2.1) I soci	17
2.2) I principi costituzionali in materia di investimento e risparmio.....	23
2.3) Disciplina Raccolta del risparmio.....	31
2.4) Nuova normativa sulla trasparenza, vigilanza e tutela del risparmio.....	42
2.5) Il prestito sociale nelle cooperative.....	52
2.6) Conseguenze della nuova normativa.....	66
2.7) Le previsioni con la Legge di bilancio 2018:.....	71
CAPITOLO 3	74
LA BOLLA FINANZIARIA ROSSA	74
3.1) L'Inchiesta pubblica	74
3.2) Indici di bilancio.....	86
3.3) Analisi di bilancio.....	95
CAPITOLO 4	99
CONCLUSIONI	99
BIBLIOGRAFIA	101

INTRODUZIONE:

Il presente lavoro si propone di analizzare in modo dettagliato e critico l'evoluzione, l'organizzazione e le diverse attività che le cooperative nel corso degli anni hanno sviluppato, cercando di porre dei punti di riflessione sul fenomeno della raccolta del risparmio e sulle tutele che il sistema garantisce al pubblico.

In particolare si vuole far riflettere sulle modalità e sui diversi strumenti finanziari, che nel corso degli ultimi sono stati adottati dalle cooperative per raccogliere capitale, senza che vi fosse una regolare disciplina legislativa sia sulle modalità di raccolta che, ha permesso situazioni di abuso del prestito, sia in riferimento alle normative di vigilanza e tutela del singolo prestatore.

Nella prima parte l'elaborato si propone di mostrare ai lettori l'evoluzione della disciplina legislativa delle cooperative, toccando le leggi ed i decreti che ne hanno posto le basi fino all'attuale riforma del diritto societario del 2003, nel quale la cooperativa è stata formalmente riconosciuta quale valida alternativa alle società capitaliste. Presupposto fondamentale delle società cooperative, che le distingue dalle altre forme, è il perseguimento di un fine sociale e mutualistico, differente rispetto al fine lucrativo perseguito dalle società di capitale, come indicato nello statuto. Il lavoro procede poi con un'esposizione delle diverse forme cooperative, che vengono ammesse dal Codice Civile esponendo in modo generale la disciplina che ne definisce i diversi obblighi di pubblicità, di controllo all'interno ed all'esterno ed i sistemi di vigilanza da parte dello Stato.

Nella seconda parte del lavoro partendo dall'analisi della riforma del 2003, si pone l'attenzione sulla volontà del legislatore di lasciare una maggiore autonomia decisionale alle cooperative, al fine di ottemperare alle esigenze di reperibilità di risorse finanziarie necessarie per la sopravvivenza nel mercato. L'analisi parte evidenziando i principi costituzionali italiani che fanno capo alla materia del risparmio e dell'investimento, procedendo con la rilevanza delle regolamentazioni inerenti alla raccolta del risparmio effettuata da soggetti diversi dalle banche, fino alle più recenti emanazioni poste in essere con l'obiettivo di rafforzare i presidi normativi, patrimoniali e di trasparenza a tutela dei risparmiatori. A seguire si evidenzia il legame delle discipline trattate, con la prassi del prestito sociale attuata dalle cooperative, che negli anni precedenti, in mancanza di una regolamentazione adeguata, ne hanno abusato per intenti finanziari, senza fornire adeguate informazioni e tutele ai soci.

A conclusione dell'elaborato viene esposta in modo critico, la recente crisi delle cooperative, mettendo alla luce, attraverso dati e casi concreti, le diverse responsabilità e quanto sia grave la situazione nella quale vertono ancora oggi diverse società. La questione a chiusura è se attraverso l'analisi di bilancio, sia possibile individuare quell'attività finanziaria nascosta dietro alle cooperative. Svolgendo una breve e sintetica analisi, di alcune realtà prese in considerazione, si sono poste piccole riflessioni sui risultati derivati utilizzando gli indici di bilancio.

CAPITOLO 1

L'EVOLUZIONE DELLE COOPERATIVE E LA DISCIPLINA NORMATIVA

SOMMARIO: - 1. Nascita e sviluppo delle cooperative. - 2. La normativa della cooperativa nel Codice Civile del 1942. - 3. La Costituzione 1947 - 4. Legge Basevi 1947 - 5. 1992 riforme legge Basevi - 6. L. e d.l. 2001 - 7. La riforma del 2003.

1.1.) Nascita e sviluppo delle cooperative

Il movimento Cooperativo nasce in conseguenza della necessità, da parte delle classi subalterne che si sentivano escluse dai benefici del laissez-faire capitalista.¹ Inizialmente ha origine come uno strumento di difesa, uno strenuo tentativo per migliorare le condizioni di vita di quelle classi più povere ed opera delle stesse classi più povere.

La prima società cooperativa nacque nel 1844, in piena Rivoluzione Industriale, a Rochdale in Gran Bretagna, da parte di un gruppo di tessitori che spinti dalla pesante crisi economica, decisero di costituire nella cittadina inglese il primo punto cooperativo, proprio con il fine di "migliorare la situazione economica dei soci".² Di fatto ha origine il movimento cooperativo che inaugurò un periodo pionieristico che, alimentato dai primi incoraggianti successi, si pose come modello da imitare in ogni parte d'Europa.

Il suolo italiano, seppur in ritardo rispetto ad altri paesi, non rimase estraneo a questo movimento in rapida crescita, anche se il governo fino alla metà dell'Ottocento, non comprendendone la reale dimensione, a volte invece di partecipare con iniziative positive volte all'espansione del movimento, ha adottato atteggiamenti avversi, provocandone sia nello sviluppo dei progetti, sia nella di crescita a livello civilistico, un rallentamento.

Il primo movimento cooperativo italiano sorse nel 1854 a Tornio, con l'influenza dell'innovazione delle "associations fraternelles" di Louis Blanc, che portò alla nascita dell'Associazione generale degli operai della città, che di fatto ha formato la prima cooperativa di consumo. Da quel momento il processo fu inarrestabile, tanto che alla fine dell'anno 1862 nel Regno d'Italia si conteggiavano 443 società di mutuo soccorso delle quali 209 costituite tra il 1860 ed il 1862. Grande influenza in questa imponente crescita, fu l'ideologia di Mazzini, fondatore in quegli anni della Giovane Italia e che vede in tale associazionismo l'opportunità

¹ ENCICLOPEDIA TRECCANI:

http://www.treccani.it/magazine/atlanter/societa/La_storia_delle_cooperative_in_Italia.html

² CECCHERINI, SCHIRO', Società cooperative e mutue assicuratrici in Rif. dir. soc., (a cura di) Lo Cascio, Milano, 2003, 3

di fornire una larga base operaia all' opposizione antimonarchica e antigovernativa. "A Milano tra il 1876 ed il 1886 il movimento si concretizza, dapprima con la nascita della prima Unione Cooperativa poi dando origine nel corso del primo congresso dei cooperatori italiani, alla Lega nazionale delle cooperative (LegaCoop). Verso la fine del secolo, la neo-Lega conta oltre 2000 soci ed il suo giornale, *La Cooperazione italiana*, è una voce forte ed influente".³

A livello legislativo la cooperazione non trova un riconoscimento immediato. Per il primo passo si dovrà aspettare l'entrata in vigore del codice del commercio del 1882 c.d. legge sul commercio, la quale tuttavia negli art. 219-228 non ne definisce una disciplina specifica. "L'omessa definizione della mutualità derivava da una scelta del legislatore, il quale riteneva la cooperativa come un fenomeno economico e non come materia giuridica da regolamentare."⁴ A partire del 1903 la Lega forte dei suoi sostenitori, crea il Consiglio superiore del Lavoro e viene ammessa con tre delegati alla Camera, per rappresentare il settore della cooperazione. Nonostante le discussioni, le diatribe, le polemiche, gli scontri ideologici e politici che costellano sia dentro che fuori questo primo periodo della Lega, con le Camere del lavoro verrà siglato il "patto" basato sulle tre forme di organizzazione: resistenza, previdenza, cooperazione. I dati in relazione allo sviluppo del movimento dal 1902 al 1914 riportano che le cooperative censite dalla Lega nazionale sono passate dalle poco più di 2000 alle oltre 7000; e i soci iscritti si sono quasi triplicati rispetto al milione e mezzo di inizio secolo.

La crescita del movimento subì un brusco arresto nel corso del periodo fascista, infatti il nuovo governo volto nell'applicare il suo progetto di cancellare tutte le altre culture politiche avverse al regime, cercò d'integrare la realtà della cooperazione all'interno del sistema, e dove questo non si dimostrava possibile adottò azioni di controllo ed imposizioni ferree con l'obiettivo di scoraggiare tutti i tentativi che sembravano volti ad operare in piena democrazia. Anche per le cooperative tali azioni risultarono deleterie che, in alcuni momenti e in alcuni luoghi, subì persino atteggiamenti violenti allo scopo di essere ridimensionato.

Inoltre fu assoggettato all'obbligo di adesione all'Ente Nazionale fascista della Cooperazione, che ingessò la vita sociale e democratica delle aziende impedendone la libertà di iniziativa economica con le quali erano nate. Il risultato fu che nel giro di due anni LegaCoop passa da ottomila federate a 1600, e le più importanti cooperative vengono chiuse perché imputate di

³ MARIA ROSA CALDERONI: *"La grande storia delle Cooperative"* da Liberazione Roma 04-01-2006

⁴ MATTEO CESARO, *Le cooperative a mutualità prevalente: in particolare, la nozione e la disciplina del ristorno*, Cà Foscari 2011-2012

“essere frequentate da elementi che si danno convegno per un’opera di propaganda antinazionale”.⁵

Superato il momento di crisi, a partire dal 1943 con la caduta del fascismo, il movimento cooperativo riprendo lo slancio con nuovo vigore. Sarà in questi anni che comincia ad avvertire il bisogno di dotarsi di una maggiore definizione delle proprie caratteristiche, che porterà all’esigenza di un nuovo e più preciso quadro normativo che funga da riferimento morale all'intero movimento, e valga per riconoscere la cooperativa quale modello alternativo agli altri modelli d'impresa.

1.2) La normativa della cooperativa dal Codice Civile del 1942 al 1947

Il sistema giuridico Italiano nel corso del ‘900 cercò di adattarsi all’evoluzione del movimento inserendo nella disciplina italiana un susseguirsi di provvedimenti e leggi speciali volte a favorire lo sviluppo delle cooperative senza però darne una chiara ed univoca definizione.

“Nel 1942 per le cooperative si introdusse nel Codice Civile una disciplina strettamente legata alla normativa delle società per azioni nella quale venivano racchiuse anche le varie leggi speciali.”⁶ Tuttavia nella disciplina così congeniata viene spesso confuso il ristorno con l'utile da capitale portando a un concetto dello scopo mutualistico che non andava a contrastare la classe imprenditoriale dominante. La normativa del 1942 così emanata “delude una delle fondamentali aspirazioni del movimento cooperativo, nato quale movimento di ceti sociali subalterni esclusi dal governo dell'economia, giacché la cooperazione non vuole essere, per questi ceti, solo strumento di partecipazione alla distribuzione della ricchezza; vuole essere anche, e soprattutto, strumento di partecipazione popolare al controllo della ricchezza. Il codice civile assecondando il principio di "delega del potere" da un lato lascia insoddisfatti quei desideri di partecipazione che sono fra i motivi ispiratori del movimento cooperativo, dall’altro asseconda la formazione di una "burocrazia" di dirigenti, detentori di un potere di tipo tecnocratico.”⁷

1.3) La costituzione 1947

Sarà nel 1947, che il movimento riceve sentenza nella nuova Costituzione repubblicana Italiana, nella quale attraverso l’art. 45 si afferma che *«La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne*

⁵ MARIA ROSA CALDERONI: “La grande storia delle Cooperative” da Liberazione Roma 04-01-2006

⁶ A. CECCHERINI, *Natura giuridica ed elementi costitutivi della società cooperativa*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da Bessone, Torino, 1999, XVIII, pag. 5.

⁷ GALGANO, *La società per azioni – Le altre società di capitali – le cooperative*, 1978, p. 219

*promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità»*⁸

La cooperativa trova riconoscimento come movimento nato dalla libera e cosciente associazione di una pluralità di soggetti, volti all'obiettivo di raggiungere un bene economico individuato nella funzione sociale, ovvero nella gestione del servizio della cooperativa che ha come scopo quello di garantire condizioni più agevolate per i propri soci.⁹

La Costituzione si pone come presupposto della disciplina della cooperazione ed è il primo riconoscimento costituzionale che ne attribuisce la massima rilevanza giuridica. È da mettere in evidenza che comunque non viene data una definizione completa ed esauriente del concetto di mutualità, come pure non sono definiti i limiti ed i termini per il quale si possa delineare il confine tra attività speculativa ed attività mutualistica.¹⁰

Questi aspetti saranno trattati in dettaglio nella successiva normativa ordinaria e nelle diverse leggi speciali emanate a seguire, le quali andranno a formare una definizione nuova e univoca del concetto di mutualità, “costituendo una disciplina completa, ordinata e soprattutto chiarificatrice facendo sì che il sistema mutualistico si configuri come una valida alternativa al sistema delle società capitaliste”.¹¹

1.4) Legge Basevi 1947

A seguito della Costituzione nel dicembre del 1947 si ebbe il primo grande intervento nella disciplina delle cooperative, attraverso l'emanazione del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 4 dicembre 1947 n. 1577, nota come “Legge Basevi”, dal nome del suo primo firmatario ed esponente di spicco del movimento cooperativo di quegli anni.

Inizialmente “tale legge fu creata per fungere da temporaneo cuscinetto alle mancanze normative della legge preesistente, tuttavia con il fine di evitare strumentalizzazioni, il decreto diverrà l'asse portante della legislazione cooperativa costituendo una tappa essenziale per quanto riguarda sia lo sviluppo civilistico della disciplina sia il fondamento di base per la successiva riforma del 2003 delle società di capitali.”¹²

⁸ BUONOCORE, *op. cit.*, 47 s.

⁹ MATTEO CASARO, *Le cooperative a mutualità prevalente: in particolare, la nozione e la disciplina dei ristorni*, anno 2011/2012 pag. 20

¹⁰ BASSI, *La riforma del diritto societario: commento ai d. lgs. n. 5-6 del 17 gennaio 2003*, (a cura di) Buonocore, *cit.*, 236; CAPO, *La riforma delle società cooperative: commento alla Legge 31 gennaio 1992, n. 59*, (a cura di) Bassi, Milano, 1992, 33 s.

¹¹ V. BUONOCORE, *Diritto della cooperazione*, Bologna, 1997.

¹² MATTEO CESARO, *Le cooperative a mutualità prevalente: in particolare, la nozione e la disciplina del ristorno*, Cà Foscari 2011-2012

La legge Basevi sarà la prima norma che riconoscerà la "*funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata*".

Il corpo del decreto, in armonia con l'art. 45 della Costituzione, evidenzia l'importanza della funzione sociale, dei principi democratici e solidaristici che devono caratterizzare le società cooperative e che divengono quale obbligo normativo.

Per la prima volta viene disciplinato che ciascuna società cooperativa ha l'obbligo di inserire nell'atto costitutivo le cosiddette "clausole mutualistiche" volte a delimitare l'ambito lucrativo dei soci, inoltre viene delimitato l'ambito di applicazione delle agevolazioni fiscali al rispetto dei requisiti per il riconoscimento della mutualità prevalente, anche se viene riconosciuta la possibilità di operare con soggetti terzi esterni alla cooperativa.

Nell'art. 26 vengono introdotte le clausole necessarie per distinguere le due tipologie di cooperative, a mutualità "pura" e a mutualità "spuria":¹³

- *divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale versato;*
- *divieto di distribuzione delle riserve;*
- *obbligo di destinazione del patrimonio qualora la società si sciogliesse, a scopi di pubblica utilità, naturalmente dedotti capitale sociale e dividendi*

Negli anni successivi la legge Basevi fu ulteriormente modificata con differenti interventi innovatori. Il primo tra questi fu il provvedimento, classificabile come una prima mini-riforma, stilato nella legge del 17 febbraio 1971, n. 127. Essa prevedeva la "regolamentazione di alcuni aspetti che non erano stati considerati in precedenza, quali ad esempio l'iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione, che costituisce un vero e proprio onere societario e se mancante comportava la perdita del diritto alle agevolazioni fiscali previste."¹⁴ Inoltre prevedeva lo snellimento delle procedure di costituzione e modificazione dell'ammissione del socio, e pose particolare attenzione agli interventi volti ad una maggiore ricapitalizzazione della cooperativa, per esempio elevando l'entità di conferimento da 250.000 lire a 2 milioni di lire, oppure con l'introduzione di una disciplina maggiormente dettagliata in merito ai consorzi di cooperative.

Infine il quadro normativo si completa con la creazione di un sistema di vigilanza amministrativa, riformato recentemente dal d.lgs 220/2002, il quale attribuisce al Ministero

¹³ D.lgs. 14 dicembre 1947, Art. 26, n. 1577

¹⁴ MATTEO CESARO, *Le cooperative a mutualità prevalente: in particolare, la nozione e la disciplina del ritorno*, Cà Foscari 2011-2012

delle attività produttive, “con la possibilità di avvalersi delle associazioni nazionali di rappresentanza, la verifica della correttezza ed il possesso dei requisiti per l'appartenenza alla categoria cooperativa, attraverso apposite ispezioni ordinarie e straordinarie.”¹⁵

1.5) L. 72/1983 e l. 59 del 1992

La seconda e la terza riforme principali a seguito della legge Basevi, saranno anche di maggior portata rispetto alle innovazioni introdotte dalla legge 127/1971.

La legge 72/1983, conosciuta anche come riforma Visentini *bis*, dettò alcune norme in campo cooperativo riguardanti la ricapitalizzazione, con la possibilità anche da parte delle S.p.a. di detenere partecipazioni nel capitale sociale delle cooperative.

La legge 59/1992, invece, disporrà le nuove norme in materia di cooperative apportando interventi più considerevoli e trattando ambiti diversi.

Per non divulgarsi troppo, riteniamo di necessario enunciare solo i punti di maggiore novità:

- La legge 59/1992 come prima sostanziale novità, introduce la possibilità di adottare nuove forme di finanziamento,¹⁶ con l'introduzione di forme di capitalizzazione che permettono di ricevere investimenti anche da parte di soggetti che non condividono finalità mutualistiche, ovvero esterni allo scopo sociale. “Si introdussero pertanto partecipazioni di varia natura della cooperativa quali per esempio, le *azioni di partecipazione cooperativa* del *socio finanziatore* e del *socio sovventore*, che definiremo meglio più avanti, entrambi definiti nella disciplina propria delle società di capitali, quali soci con finalità lucrative.”¹⁷

Nell'art 5 della legge vengono definite le *azioni di partecipazione cooperativa*, è “stabilisce che le società cooperative possono emettere azioni di partecipazione cooperativa prive del diritto di voto e privilegi nella ripartizione degli utili o nel rimborso del capitale.”¹⁸

L'art.11 della l. 59/1992 fu un ulteriore elemento innovativo. Con esso la normativa prevede l'inserimento dei “fondi mutualistici” destinati a promuovere lo sviluppo del movimento Cooperativo. Le cooperative viene pertanto obbligata a versare annualmente il 3% degli utili

¹⁵ MATTEO CESARO, *Le cooperative a mutualità prevalente: in particolare, la nozione e la disciplina del ritorno*, Cà Foscari 2011-2012

¹⁶ La società cooperativa nel recuperare fondi può ricorrere a due diverse forme, la capitalizzazione, attraverso la quale il socio apporta capitale di rischio che dovrà essere riconsegnato al termine del rapporto economico con il socio ovvero attraverso la cosiddetta patrimonializzazione, che si configura in un semplice prestito che verrà in seguito restituito al socio aumentato dei relativi interessi.

¹⁷ CERIOLI, COSTANZO, SANGUINETTI, *op. cit.*, 10; CAPO, *op. cit.*, 95 ss.

¹⁸ MATTEO CESARO, *Le cooperative a mutualità prevalente: in particolare, la nozione e la disciplina del ritorno*, Cà Foscari 2011-2012

percepiti nel corso dell'anno a tale fondo per assolvere alla finalità di mutualità esterna del movimento cooperativo si promuoveva la nascita e lo sviluppo di nuove cooperative o di quelle esistenti.¹⁹

È chiaro che tale norma fu introdotta come meccanismo di “*limitazione del profitto*”, dal momento che con l'introduzione del socio sovventore, del socio finanziatore e delle quote di partecipazione si rischiava di minare l'elemento mutualistico distintivo delle cooperative.²⁰ “L'obbligo di costituire tale fondo, e di destinarne il 3% degli utili annuali è un passaggio obbligatorio per usufruire delle nuove forme di capitalizzazione.”²¹

1.6) L. 142/2001 e D.L. 366/ 2001

A seguire della legge Basevi e delle due riforme più importanti, si ritiene rilevante altre due leggi che costituiranno il punto di partenza della più ampia riforma del diritto societario del 2003, ovvero la 142/2001 e d il decreto legge 366/2001.

La prima legge del 3 aprile 2001, n. 142, introduce nuove norme che vanno a completare le disposizioni riguardanti la materia della produzione e del lavoro svolta all'interno della cooperativa. “La normativa si pone come obiettivo quello di regolamentare le competenze ed il potere dell'assemblea dei soci in specifiche situazioni, per esempio nel caso di crisi dell'azienda. Inoltre, cerca di dare una maggiore solidità al rapporto tra socio cooperatore e cooperativa, ponendo l'attenzione sul rapporto che si instaura con il socio lavoratore nelle cooperative di lavoro”.²²

Nel dettaglio dei punti trattati, l'art. 6²³ della legge del 2001, si limita a richiamare il carattere ordinario dell'assemblea, lasciando però scoperti alcuni punti. Infatti secondo quanto stabilito dalla legge, anche per eventuali modifiche del regolamento interno che possono incidere sul rapporto associativo instaurato con i soci cooperatori, la delibera è frutto della semplice decisione dell'assemblea ordinaria, senza la necessità di una delibera con le maggioranze richieste per l'assemblea straordinaria come previsto per le società di capitali.

¹⁹ BUONOCORE, *op. cit.*, 99 s; CAPO, *op. cit.*, 184 ss.

²⁰ TURANO, GENTILI, *op. cit.*, 5 ss.

²¹ CERIOLI, COSTANZO, SANGUINETTI, *op. cit.*, 10.

²² MATTEO CESARO, *Le cooperative a mutualità prevalente: in particolare, la nozione e la disciplina del ritorno, Cà Foscari 2011-2012*

²³ L. 142/2001, art. 6, dispone che: “Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cooperative (di cui all'art. 1) predispongono un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori. Il regolamento deve essere depositato entro trenta giorni dall'approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per quel territorio”.

Tale controversia verrà superata solamente con la riforma del 2003, la quale decreterà che “i regolamenti costituiscono parte integrante dell’atto costitutivo e che una loro modifica incide sugli interessi del singolo socio, giustificando la necessità di una delibera con le maggioranze richieste per l’assemblea straordinaria”.²⁴

Inoltre la legge del 2001, specifica che la posizione del socio lavoratore non si limita alla presenza di un rapporto associativo tra due soggetti, ma si esaurisce quando si instaura un “*ulteriore e distintivo rapporto di tipo lavorativo*”²⁵, comportando l’applicazione di norme contrastanti. Anche in questo caso sarà la riforma del 2003 a decretare quando il rapporto tra cooperativa e socio lavoratore ha carattere unitario.

Nella legge delega²⁶ del 3 ottobre 2001 n. 366 ha il compito di riformare la società cooperativa. Il decreto, nonostante l’intenzione di rinnovare la disciplina, salvaguardava alcuni punti fondamentali quali:

- il perseguimento della funzione sociale delle cooperative attraverso la gestione del servizio a favore *in primis* dei propri soci cooperatori
- definire la cooperativa costituzionalmente riconosciuta per mezzo del requisito della prevalenza
- disciplinare le cooperative a mutualità prevalente
- favorire la partecipazione dei soci cooperatori alle delibere assembleari
- rafforzarne gli strumenti di controllo
- riservare l’applicazione delle disposizioni fiscali di carattere agevolato alle società cooperative costituzionalmente riconosciute.

Inoltre viene disposto il riconoscimento della funzione sociale della cooperativa, distinguendola però dal concetto mutualistico. Infatti mentre l’attività esercitata dalla cooperativa ha come fine ultimo quello sociale, la mutualità diviene invece il mezzo per la realizzazione di questo.

Nell’art. 2 vengono indicati i principi prioritari da seguire, comuni a tutte le società tese a “*garantire la promozione, la crescita e la competitività delle imprese cooperative, attraverso anche ad un accesso al mercato dei capitali*”; a “*valorizzare il carattere imprenditoriale delle*

²⁴ CAVAZZUTI, *op. cit.*

²⁵ BUONOCORE, *Rapporto mutualistico e parità di trattamento*, in *Il nuovo diritto societario diretto da Abadessa e Portale*, Torino, 2007, vol. IV, 587.

²⁶ La legge di delega per definizione è “l’atto che conferisce al Governo da parte del Parlamento la potestà di adottare decreti aventi valore di legge” (A.A. CERVATI, *Legge di delegazione e legge delegata*, in *Enc. dir.*, XXIII, 1973, 939 ss.), ed indica il settore specifico da regolamentare, il tempo a disposizione per farlo e i principi e criteri da seguire (direttive, finalità, interessi, ecc.).

società”; a “semplificare la disciplina delle società” e ad “ampliare gli ambiti dell’autonomia statutaria”.²⁷

Nell’art. 5, vengono chiariti ed enunciati i principi basi che la successiva riforma avrebbe dovuto seguire.

Il primo comma prevede che la riforma avrebbe dovuto introdurre la distinzione tra cooperative “costituzionalmente riconosciute” e cooperative “diverse”, in base allo svolgimento della funzione sociale e dello scopo mutualistico prevalentemente a favore dei propri soci²⁸

Infine viene sottolineata l’importanza di regolamentare le discipline che riguardano le agevolazioni tributarie e la possibilità di trasformarsi in società ordinarie.²⁹

Il secondo comma presenta una serie di istituti, tra cui ristorni, strumenti finanziari ecc., applicabili “in particolare alle cooperative diverse da quelle previste dal primo comma”.

Infine il terzo comma dell’articolo dispone di esonerare dalla riforma i consorzi agrari, le banche popolari, e le banche di credito cooperativo; dal momento che a giudizio del legislatore questi tre settori della cooperazione, si distaccano dall’inasprimento generale della disciplina che regolerà le cooperative³⁰

In conclusione vengono disposte le modalità per l’individuazione delle cooperative costituzionalmente riconosciute, ovvero a mutualità prevalente, che si differenziano dalle altre cooperative in primo luogo a seguito dello svolgimento di un’attività a favore prevalentemente dei propri soci e nella realizzazione attraverso lo scopo mutualistico della relativa funzione sociale.³¹

Se tali specificità non fossero rispettate, vi sarebbero le giuste cause per lo scioglimento della cooperativa, dal momento che verrebbe a mancare il principio base con il quale si configura tale forma societaria, ovvero società rivolta all’interesse dei propri soci, e non impresa con scopi lucrativi.

1.7) La riforma del 2003:

La riforma del diritto societario approvata con il D. Lgs. n. 6 del 2003 rappresenta un evento di grande rilievo nella storia della legislazione delle cooperative, l’intento è di promuovere

²⁷ SANDULLI, SANTORO (a cura di), *Società cooperative: Artt. 2511-2548 cod. civ. in Rif. soc.: commentario del D. lgs. 17 gennaio 2003*, Torino, 2003, 3 ss; CERIOLI, COSTANZO, SANGUINETTI, *op. cit.*, 12 ss.

²⁸ A. BASSI, *Principi generali della riforma delle società cooperative*, Milano, 2004, pag. 5.

²⁹ A. BASSI, *Principi generali della riforma delle società cooperative*, Milano, 2004, pag. 5.

³⁰ A. BASSI, *Principi generali della riforma delle società cooperative*, Milano, 2004, pag. 6.

³¹ ZACCARO LORENZO, *Le cooperative: utili e ristorni, 2012-2013*

l'efficienza e la competitività sul mercato dell'impresa cooperativa senza però snaturarne la funzione mutualistica. Seguendo le tracce delineate dalla precedente legge delega n. 366 del 2001, "costituirà la prima riforma organica ed unitaria che si occupa di dare una maggiore regolamentazione alla materia delle cooperative",³² ponendosi come obiettivo quello di correggerne i difetti delle normative precedenti, di specificare più dettagliatamente le caratteristiche distintive di tale forma societaria, e di fornire una definizione esaustiva del concetto di mutualità, prerogativa principale per il mantenimento del titolo di cooperativa.

Fondamentale novità sarà la visione "dualista"³³ che riconosce la distinzione tra cooperativa a mutualità prevalente e cooperativa diversa³⁴, quest'ultima intesa con l'affiancamento del concetto "lucrativo" al concetto mutualistico: "ovvero la possibilità di poter svolgere la propria attività anche con soggetti terzi, nonostante rimanga da definire il limite minimo di mutualità che deve essere garantito per mantenere il titolo di cooperativa, ovvero i limiti che definiscano che l'antecedenza dell'attività svolta con i propri soci."³⁵

Tale distinzione è stata voluta soprattutto per promuovere interessi imprenditoriali ed economici diversi ma pur sempre riconducibili ad un fine mutualistico.³⁶

All'interno del mercato infatti vi sono sia piccole che grandi cooperative con finalità differenti. Da una parte le piccole cooperative sono unicamente rivolte al soddisfacimento degli interessi dei propri soci, secondo le modalità proprie della cooperativa; dall'altra vi sono le cooperative più grandi che, seppur caratterizzate da un fine mutualistico, hanno come priorità la salvaguardia della competitività, caratteristica propria delle società lucrative.³⁷

Il Codice Civile a partire dal Libro V, Titolo VI Capo I, tratta delle società cooperative: esso segue un ordine gerarchico che individua in prima linea le disposizioni delle leggi speciali, seguite dalle disposizioni specifiche del codice civile ed infine le disposizioni delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata nei casi previsti.

L'art. 2519³⁸ rinvia la disciplina delle cooperative alle disposizioni appartenenti alle società di capitali, in quanto compatibili, sia società per azioni, che società a responsabilità limitata.

³² D.lgs 6/2003, in attuazione della legge delega del 3 ottobre 2001

³³ IL concetto dualista posto in essere dalla riforma del 2003 differisce dal concetto del codice civile del '42 che prevedeva la distinzione tra cooperative a responsabilità illimitata e cooperative a responsabilità limitata

³⁴ La cooperativa diversa comporterà una discriminazione nella possibilità di usufruire delle agevolazioni concesse.

³⁵ L.F. PAOLUCCI, *Le società cooperative*, Milano, 1999, pag. 10.

³⁶ OPPO, *Futuro della cooperativa e futuro della cooperazione*, in *Riv. dir. comm.*, 1991, I, 9.

³⁷ ZACCARO LORENZO, *Le cooperative: utili e ristori*, 2012-2013

³⁸ Art. 2519 c.c.: "- Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni.

L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci operatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro".

L'art 2520 rinvia alle leggi speciali stabilendo che *“le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili; la legge può prevedere la costituzione di cooperative destinate a procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie anche di non soci”*.

L'art 2511 intitolato società cooperative, definisce che *“Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512”*³⁹

All'interno della riforma del 2003 sono enunciati una serie di principi che risultano essere fondamentali per il riconoscimento del perseguimento dello scopo mutualistico:

1) Parità di trattamento (art.2516)⁴⁰ inteso come tutto ciò che caratterizza la democraticità della cooperativa rispetto alle società ordinarie. Tale principio si manifesta in particolare in sede assembleare, nella quale ciascun socio, indifferentemente dalla quota di partecipazione, è detentore di un voto, *“voto capitario”*⁴¹.

Tuttavia tale condizione viene parzialmente contraddetta dall' art. 2538 c.c. che per talune fattispecie consente un voto plurimo ai soci *“meritevoli”*, determinati in base alla mole di transazioni intrattenute con la cooperativa.⁴²

2) Porta aperta: l'art 2511c.c. definisce la cooperativa *“società a capitale variabile”*, questo consente la diffusione dei benefici della mutualità in ambiti potenzialmente illimitati. In verità il legislatore ha dovuto mediare tra gli interessi tra della società e gli interessi del socio o potenziale socio.⁴³

3) Perseguimento dello scopo mutualistico: conforme all'art. 45 della Costituzione⁴⁴, il riconoscimento della funzione sociale è in relazione allo scopo mutualistico oltre che dall'assenza di fini di speculazione privata e dal carattere democratico.

Pur sottolineando lo stretto legame tra scopo mutualistico e funzione sociale da perseguire, il legislatore ha lasciando ampio potere decisionale alle società. L'obiettivo è quello di far rispettare lo scopo mutualistico dando comunque la possibilità di poter competere nel mercato

³⁹ CODICE CIVILE

⁴⁰ BASSI, *La riforma del diritto societario: commento ai d. lgs. n. 5-6 del 17 gennaio 2003*, (a cura di) Buonocore, cit., 241.

⁴¹ Voto capitario: ciascun socio ha un voto indipendentemente dalla propria quota di partecipazione all'interno della società

⁴² A. BASSI, *Principi generali della riforma delle società cooperative*, Milano, 2004, pag.45.

⁴³ CARLO BORGANZA E ANTONIO FICI, *La riforma delle società cooperative Vincoli e opportunità nel nuovo diritto societario* pag. 11

⁴⁴ Art. 45 Cost.: *“La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”*.

con le società ordinarie, sia da punto di vista di gestione che economico. Tale autonomia si desume particolarmente nella disciplina che consente alle cooperative di reperire risorse finanziarie anche dall'esterno, dando la possibilità di decidere tra due diverse tipologie di cooperative, se a mutualità prevalente o "altra" cooperativa.

A partire dall'art.2512 c.c. si enunciano gli elementi distintivi delle cooperative a mutualità prevalente alle quali è permesso di usufruire di particolari agevolazioni fiscali. In dettaglio:

- L'art 2512 definisce la nozione di mutualità prevalente e dispone i requisiti necessari per mantenere il carattere prevalente della propria attività a seconda della tipologia di scambio mutualistico intrattenuto, ovvero vincolando a svolgere la propria attività prevalentemente in favore dei propri soci e ad avvalersi delle prestazioni lavorative e dell'utilizzo di beni e servizi dei propri soci nello svolgimento delle loro attività
- L'art. 2513,⁴⁵ elenca i criteri di prevalenza (requisiti oggettivi). "Vengono individuati adottando un calcolo effettuato in maniera analitica definendo i limiti quantitativi nei ricavi, nel costo del lavoro e nel costo della produzione, garantendo in questa maniera un criterio dettagliato per la determinazione della prevalenza."⁴⁶
- L'art. 2514 c.c. definisce i requisiti statutari soggettivi, ovvero ulteriori limitazioni da rispettare, pena la perdita della prevalenza e delle agevolazioni. La differenza principale dalle disposizioni dettate dall'art. 2513 c.c., sta nel fatto che non si limitano a definire il carattere strutturale della cooperativa ma determinano "un limite all'intento lucrativo dei soci arginando così la remunerazione dei capitali investiti. In particolare, l'art. 2514 c.c. co. 1, dispone il limite massimo alla distribuzione dei dividendi, della remunerazione degli strumenti finanziari, divieto di distribuire le riserve indivisibili fra i soci cooperatori e l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in caso di scioglimento della società."⁴⁷
- Infine, l'art.2545-octies stabilisce che la cooperativa possa perdere i vantaggi relativi allo *status* di "mutualità prevalente" nel caso in cui, per due esercizi consecutivi non rispetti i requisiti previsti dall'art. 2513 c.c. e nel caso in cui modifichi le previsioni

⁴⁵ L'art. 2513 c.c. definisce che la prevalenza, adeguatamente documentata dagli amministratori, rispetti i seguenti limiti:

- i ricavi delle vendite verso i soci siano superiori al 50 % del totale delle vendite;
- il costo del lavoro dei soci sia superiore al 50% del totale del costo;
- il costo di produzione per servizi ricevuti dai soci sia superiore al 50% del totale

⁴⁶ G. BONFANTE, *La nuova società cooperativa.*, Bologna, 2010, pag. 64

⁴⁷ MATTEO CESARO, *Le cooperative a mutualità prevalente: in particolare, la nozione e la disciplina del ristorno*, Cà Foscari 2011-2012

statutarie previste dall'art. 2514 c.c. Qualora non siano rispettati tali limiti, la cooperativa sarà trasformata in cooperativa diversa e perderà la possibilità di godere delle agevolazioni fiscali.”⁴⁸

È rilevante evidenziare che condizione necessaria alla costituzione di una società cooperativa a mutualità prevalente è anche l'onere di iscrizione in un apposito albo, presso il quale depositare annualmente il proprio bilancio (art. 2512 co. 3).

Nonostante la distinzione netta che il legislatore ha definito per le due tipologie, all'interno della riforma in generale è stato mantenuto un carattere di unitarietà del concetto di cooperativa infatti, pur non rispettando i requisiti per la qualifica di mutualità prevalente, le cooperative “diverse” vengono mantenute all'interno del sistema mutualistico a patto che rispettino la loro funzione sociale attraverso una gestione del servizio rivolta ai soci e senza fini lucrativi.

Infine fa risalto dei requisiti ai quali è necessario sottostare per poter mantenere il titolo di cooperativa:

- La compagnia societaria deve essere formata da soci che appartengono solo a determinate categorie sociali
- Rispetto dei vari principi fondamentali del sistema mutualistico quali il rispetto del principio della parità di trattamento tra i soci e l'adozione del principio della porta aperta
- Obbligatorio limitare l'intento lucrativo accantonando il 30% degli utili a riserva legale e devolvere il 3% degli utili annuali ai fondi mutualistici.

In conclusione la nuova riforma pone due distinte tipologie di cooperative che si differenziano in particolare per il concetto di mutualità. Inoltre si pongono differenze a livello fiscale, picche quelle costituzionalmente riconosciute possono godere di agevolazioni di carattere contributivo e previdenziale, e della possibilità di trasformarsi in una società ordinaria, fattispecie fino a quel momento preclusa.

“Il legislatore per permettere tale trasformazione adotta l'istituzione di fondi mutualistici, a condizione che l'intero patrimonio netto, dedotti il capitale versato ed i dividendi non ancora distribuiti, sia devoluto agli anzidetti fondi mutualistici per la promozione del movimento cooperativo”.⁴⁹

⁴⁸ ZACCARO LORENZO, Le cooperative: utili e ristorni, 2012-2013 pag. 17

⁴⁹ A. BASSI, La riforma del diritto societario: commento ai d. lgs. n. 5-6 del 17 gennaio 2003, Buonocore (a cura di), Torino, 2003.

Tabella 1 - Punti principali della riforma sono:⁵⁰

Art. 2526. Soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito	L'atto costitutivo può prevedere l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le S.p.a.
Art. 2521 c. 5. Atto costitutivo	Viene fatto un espresso richiamo ai "regolamenti"
Art. 2519. Norme applicabili	Preciso rinvio alle norme delle Spa e delle Srl, in ragione del modello utilizzato dai soci in relazione allo svolgimento dell'attività sociale
Art 2545 <i>bis</i> . Diritti dei soci	Viene dettata una nuova disciplina in tema di diritti dei soci e della "porta aperta"
Art. 2545 <i>septies</i> . Gruppo cooperativo paritetico	Viene introdotta la disciplina del cosiddetto "gruppo cooperativo paritetico"
Art. 2545 <i>octies</i> . Perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente	Previsione della modifica dell'atto costitutivo qualora si verifichi l'acquisto o la perdita di una delle due qualifiche di cooperativa
Art. 2545 <i>decies</i> . Trasformazione	Possibilità, per le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, di trasformarsi in una società del tipo previsto dal Titolo V, Capi II, III, IV e VII o in consorzio, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci
Art. 2545 <i>quinquiesdecies</i> . Controllo e giustizia	Muta la disciplina dei controlli
art. 2545 <i>terdecies</i> . Insolvenza	Muta la disciplina dell'insolvenza

⁵⁰ VENTURI CLAUDIO, *Il nuovo volto della società cooperativa, principi ispiratori e novità introdotte dalla riforma*, gennaio 2007

CAPITOLO 2

IL PRESTITO SOCIALE

SOMMARIO: - 1. I soci – 2. Principi costituzionali - 3. Disciplina della raccolta da enti diversi dalle banche - 4. Nuova normativa sulla trasparenza, vigilanza e tutela del risparmio – 5. Il prestito sociale – 6. Conseguenze della nuova riforma – 7. Legge di bilancio 2018

Prima di analizzare la disciplina della raccolta del risparmio, la tutela del risparmiatore ed i prestiti sociali; ritengo necessario fornire ai lettori un'analisi analitica della figura del socio ammesso all'interno delle cooperative; evidenziandone le differenti modalità di ammissione, i requisiti essenziali e la legittimità della raccolta del prestito sociale presso ciascuna figura.

2.1) I soci

Con la riforma del 2003 le cooperative a mutualità prevalente sono obbligate a sottostare a severe norme in merito alla distribuzione degli utili, al rispetto dell'obbligo di prevalenza, nonché a seguire le clausole di “non lucratività” previste dall'art. 2514 c.c. Tuttavia il legislatore concede anche la possibilità di affiancare ai soci cooperatori nuove figure di soci.

A partire dall'art. 2526 c.c. il legislatore introduce la possibilità, se previsto nell'atto costitutivo, di emettere accanto alle azioni, titoli di debito e strumenti finanziari, per facilitare alle cooperative la possibilità di reperire fondi che vadano a rinforzare la struttura finanziaria. È inoltre concesso l'autonomia di attribuire ai possessori degli strumenti finanziari diritti patrimoniali e/o amministrativi⁵¹, ovvero il codice permette alle società di emettere sia strumenti finanziari partecipativi che non partecipativi⁵². L'obiettivo del legislatore è quello di consentire alle cooperative di poter competere nel mercato con le società di capitali ordinarie (s.n.c, s.p.a., s.r.l. s.a.s.), ammettendo in questo caso due sotto-categorie di soci: i *soci cooperatori* e i *soci finanziatori*.

Soci cooperatori: è la tipologia tipica e naturale di soci legati all'ente dal “rapporto mutualistico”, ovvero dal rapporto di scambio di prestazioni che i soci svolgono a favore della

⁵¹ CECCHERINI-SCHIRO', *Società cooperative e mutue assicuratrici*, in *La Riforma del diritto societario*, Lo Cascio (a cura di), Milano, 2003, pag. 91.

⁵² Strumenti partecipativi: il finanziatore partecipa al rischio d'impresa e gli spettano diritti amministrativi
Strumenti non partecipativi: il finanziatore non partecipa al rischio d'impresa, non gli sono riconosciuti i diritti di voto o amministrativi ma solo il diritto ad una remunerazione ed al rimborso del capitale investito

società, e viceversa. “Essi quindi sono i titolari di azioni o quote ed aderiscono alla cooperativa avendo interesse a godere delle prestazioni mutualistiche”.⁵³

Soci finanziatori: sono persone fisiche o giuridiche che si limitano ad apportare capitale con il solo obiettivo di ottenere una remunerazione dagli strumenti finanziari partecipativi, titoli di debito o strumenti finanziari non partecipativi. Rispetto ai soci cooperatori, i soci finanziatori hanno un intento lucrativo, posso partecipare alle prestazioni mutualistiche tuttavia il primo intento è la remunerazione.⁵⁴

Nonostante il legislatore abbia voluto concedere maggiore libertà nella raccolta del finanziamento, nell’art. 2526 pone poi delle limitazioni al fine di evitare un’eccessiva liberalizzazione ed autonomia della cooperativa nell’emissione di tali strumenti finanziari:

Nel II comma limita l’autonomia della società nell’assegnazione dei diritti in capo ai soci finanziatori, in esso dispone che l’ammontare complessivo dei voti concessi, non possa essere maggiore di un terzo dei voti spettanti ai soci in assemblea. L’obiettivo è quello di limitare l’influenza dei soci finanziatori, nelle delibere dell’assemblea, dal momento che non sono strettamente legati allo scopo mutualistico.

Nel IV comma pone limitazioni sulle tipologie degli strumenti finanziari che possono essere emessi dalle cooperative. Dispone che la possibilità di emettere strumenti finanziari per la raccolta di capitale di rischio e titoli di debito, compresi quelli “ibridi”, è concessa esclusivamente alle cooperative che seguono la normativa delle società per azioni (s.p.a); mentre per le cooperative in forma di società a responsabilità limitata (s.r.l.) possono “offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti amministrativi solo a investitori qualificati”, i quali vengono poi definiti dall’art. 11 - octies delle disposizioni di attualizzazione del Codice Civile.

Con lo scopo di agevolare il reperimento di forme di finanziamento, viene permesso alle cooperative l’utilizzo di forme agevolate nella remunerazione del capitale e nella distribuzione degli utili, per i sottoscrittori degli strumenti finanziari. L’art.2545-quinques⁵⁵, co.2 infatti, esonera i possessori di strumenti finanziari dall’obbligo di rispetto del limite stabilito per la distribuzione dei dividendi e delle riserve disciplinato nell’art. 2514, “che tuttavia rimane in capo solo per i soci cooperatori”.⁵⁶

⁵³ A. BASSI, *Principi generali della riforma delle società cooperative*, Milano, 2004, pag. 90.

⁵⁴ FABRIZIO GIOVANNI POGGIANI, *Le nuove società cooperative*, gennaio 2007, pag. 55

⁵⁵ L’art. 2545-quinques vieta la distribuzione di dividendi e riserve se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento è superiore ad un quarto.

⁵⁶ BENNI, *Cooperative: tutti gli adempimenti civilistici, amministrativi, fiscali, contabili e previdenziali: aggiornato con la riforma del diritto societario: guida operativa*, Milanofiori, Assago, 2003, 48

2.1.1) Socio sovventore e azionisti di partecipazione cooperativa

Per quanto riguarda le categorie dei soci presenti all'interno della cooperativa, in relazione disposte all'interno del c.c. e nelle leggi speciali, è possibile individuare:⁵⁷

- *Socio sovventore*: la categoria è prevista a norma dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n.59. Le particolari caratteristiche sono che possono essere nominati amministratori, i propri conferimenti sono rappresentati da azioni nominative trasferibili e lo statuto sociale può applicare condizioni più favorevoli nella ripartizione di utili o nella liquidazione delle quote o azioni.
- *Azionisti di partecipazione cooperativa*: previsti dall'art. 5 della legge del 31 gennaio 1992 n 59, sono detentori di particolari azioni al portatore remunerate con una maggiorazione del 2% rispetto a quelle delle quote o delle azioni dei soci ordinari della cooperativa
- *Socio "in formazione "*: vengono definiti anche soci "in prova" nell'art. 2527 del c.c., l'articolo concede la possibilità, non l'obbligo, di attribuire nell'atto costitutivo specifici obblighi e doveri a questa categoria, che trascorsi 5 anni è ammessa a godere di tutti i diritti spettanti alla categoria ordinaria. Una particolarità è che il numero di ammissioni di tali figure non può superare un terzo dei soci cooperatori.

Con la riforma del 2003, si ha la nascita della figura del socio che può essere sia cooperatore che finanziatore. Rispetto alle società per azioni (s.p.a) l'introduzione di tali figure comporta una rilevante differenza per il fatto che gli apporti, a fronte di strumenti finanziari nelle cooperative, vanno ad incrementare il capitale sociale, e pertanto sono equiparati ai conferimenti da parte di soci ordinari. In relazione a tale fattispecie la normativa si fa più rigorosa dal momento che vi è il rischio di eventuali raggiri della legge ed elusioni dei vari vincoli al lucro soggettivo.

L'art. 2514 co. 2 anche se prevede che in capo a uno stesso soggetto vi sia la possibilità di essere sia socio cooperatore che finanziatore "vieta di remunerare dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni posti fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato"⁵⁸, metro al co.2 vieta una remunerazione degli strumenti finanziari superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi. Un'ulteriore limitazione viene poi imposta dal co.3 per quanto riguarda la distribuzione delle riserve, infatti sussiste il "divieto di distribuzione delle stesse, fra i soci cooperatori"⁵⁹.

⁵⁷ FABRIZIO GIOVANNI POGGIANI, *Le nuove società cooperative*, gennaio 2007, pag. 55

⁵⁸ CODICE CIVILE ITALIANO, art 2514 co. 2

⁵⁹ E. CUSA, *Il socio finanziatore nelle cooperative*, Milano, 2006, pag. 303 ss.

Per riassumere, la questione che si pone in capo al legislatore è se sia legittimata la possibilità per i soci sovventori e gli azionisti di partecipazione cooperativa di essere al contempo anche soci ordinari. L'obiettivo della legge n. 59 del 1992 introducendo queste quote di sovvenzione e le relative azioni di partecipazione, era per favorire il finanziamento all'interno delle società cooperative, come precedentemente individuato. In realtà, tali strumenti all'interno del mercato non hanno trovato ampia diffusione poiché a causa sia dei limiti posti per la loro remunerazione stabiliti dall'art 2514 c.c., sia per il limite dei diritti amministrativi e patrimoniali che ad essi in base allo statuto, non sono risultati sufficientemente appetibili.

“Tuttavia nasce appunto la questione se le figure del socio sovventore e dell'azionista di partecipazione possano effettuare anche prestiti sociali alla cooperativa”⁶⁰.

A seguito delle nostre analisi, abbiamo detto che la legge istitutiva non fornisce indicazioni per la fattispecie, e gli approfondimenti dottrinali trattano maggiormente se sia possibile per il socio sovventore appartenere alla categoria di socio ordinario, senza trattare della questione relativa al prestito sociale.

Anche se in questo elaborato, le diverse figure dei soci, non sono il tema centrale, si ritiene comunque opportuno fare delle brevi considerazioni.

L'opinione generale è che il socio sovventore possa essere considerato "socio", anche se con delle caratteristiche proprio a livello di diritti patrimoniali ed amministrativi rispetto ai soci cooperatori.

A sostegno di tale opinione vi sono diverse argomentazioni: innanzitutto l'inequivocabilità dell'espressione stessa, dal momento che viene definito socio; la fonte giuridica dalla quale il legislatore ha tratto la figura, ovvero il socio sovventore delle mutue assicuratrici⁶¹; la natura del finanziamento che è equiparato a capitale di rischio; l'attribuzione del diritto di voto all'interno delle assemblee; ed il riferimento alla normativa delle azioni delle società per azioni.⁶²

⁶⁰ ARTICOLO UNIVERSO COOP, *Il prestito sociale nelle cooperative 11-12-2017*, pag.5

⁶¹ CODICE CIVILE, art. 2548, primo comma, a cui il primo comma dell'art.4 della L. 59/92 fa riferimento, recita: “L'atto costitutivo può prevedere la costituzione di fondi di garanzia per il pagamento delle indennità, mediante speciali conferimenti da parte di assicurati o di terzi, attribuendo anche a questi ultimi la qualità di socio”.

⁶² CODICE CIVILE, art. 4 co.5 della L. 59/92 prevede l'applicabilità alle azioni dei soci sovventori degli articoli 2348, secondo comma (categorie di azioni delle s.p.a. diverse da quelle ordinarie: ad es. quelle di risparmio, la cui disciplina – Legge n. 216/74 - chiama "soci" i possessori di tali azioni - art. 14 e segg. -), e 2355, terzo comma (alienazione delle azioni nominative delle s.p.a.), del codice civile.

“Peraltro in tal senso si sono espressi in anni recenti tanto il Ministero del lavoro (con parere del 26 aprile 2001), quanto l'Agenzia delle Entrate (con la Risoluzione 62/E del 10 maggio 2001), dando conferma di tale interpretazione.”⁶³

Per quanto riguarda il socio con azioni di partecipazione la questione è maggiormente discussa. Il pensiero conclusivo tuttavia risulta il medesimo del precedente, dal momento si è sempre all'interno della disciplina delle cooperative, e che il legislatore non ha posto ulteriori distinzioni, si potrebbero utilizzare le stesse argomentazioni. In particolare il riferimento, dell'articolo 5 della Legge n. 59/92, il quale disciplina che le azioni di partecipazione concorrono a formare il capitale sociale delle cooperative e pertanto sembra logico dedurre che il loro sottoscrittore possa essere considerato socio.

Inoltre è difficile non cogliere le forti analogie con i soci che apportano capitali e gli azionisti di risparmio, dal momento che nelle società per azioni sono considerati soci, anche se di categoria particolare e quindi con diritti differenti. Tuttavia risultano somiglianza anche con gli obbligazionisti, che invece nei confronti delle società risultano come creditori sociali e pertanto non sono possessori di alcun diritto.

Il giudizio conclusivo è stato fornito dal Ministero, che ha confermato la natura di socio ordinario per il socio sovventore, negandola, al contrario, per i soci con azioni di partecipazione.

Anche se le argomentazioni utilizzate, non sembrano essere particolarmente convincenti e generalmente condivise, “sembra comunque opportuno, per le cooperative, non raccogliere prestito sociale da questi ultimi soggetti.”⁶⁴

2.1.2 Iscrizione a socio

In merito alle modalità di ammissioni dei soci, la riforma lascia autonomia a ciascuna cooperativa, che dovrà indicare nell'atto costituito le modalità di ammissione secondo i criteri discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività svolta (art. 2527 c.c.). In relazione all'oggetto sociale possono essere ammessi solo soggetti che siano con esso coerenti, pertanto non è sufficiente possedere un alto profilo professionale, è necessario anche essere strettamente legati o correlati allo scambio mutualistico. Tuttavia neanche l'appartenenza alla categoria sociologica di riferimento conferisce all'aspirante il diritto oggettivo di diventare socio.⁶⁵

⁶³ ARTICOLO UNIVERSO COOP, *Il prestito sociale nelle cooperative 11-12-2017*, pag.5

⁶⁴ ARTICOLO UNIVERSO COOP, *Il prestito sociale nelle cooperative 11-12-2017*, pag.5

⁶⁵ A. BASSI, *Principi generali della riforma delle società cooperative*, Milano, 2004, pag. 59.

Esiste infatti una procedura di ammissione dei nuovi soci, definita dalla legge (art. 2528): nella quale si precisa che l'interessato deve fare domanda agli amministratori i quali provvedono collegialmente a dare sentenza.

In caso di esito positivo la deliberazione di ammissione va comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. Il socio deve versare, oltre all'importo della quota o delle quote anche il sovrapprezzo determinato annualmente dall'assemblea su proposta degli amministratori.

In caso di esito negativo, invece, gli amministratori entro 60 giorni devono darne motivazione e comunicazione all'interessato. Seppure sembri solo un termine "ordinario" e non "perentorio", vista la mancanza di eventuali sanzioni in caso di violazione, è necessario che gli amministratori rispettino tale scadenza, dal momento che, l'aspirante ha 60 giorni per chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea. Essa poi delibererà sulle domande non accolte alla prima riunione in essere.⁶⁶

In questo modo il legislatore, pur prevedendo l'obbligo di motivazione in caso di rigetto della domanda, che comunque dovrà avere una sua ragionevolezza e dovrà essere condivisa, non concede al "nuovo socio" il diritto di entrare nella società; "diritto che, ove mai esistente, riempirebbe di effettivo contenuto il principio della porta aperta".⁶⁷ Tale principio è poi ulteriormente limitato nel caso delle regole che disciplinano l'uscita del socio, in quanto non può pregiudicare l'equilibrio finanziario della società e i creditori della stessa. Il socio che voglia trasferire a terzi la propria quota sociale, deve comunicarlo agli amministratori, i quali, come per l'ammissione dei nuovi soci, devono dare un *placet*. Tuttavia, in caso di esito negativo il legislatore consente al socio di proporre opposizione al tribunale qualora ritenga che l'autorizzazione sia illegittimamente negata.⁶⁸

Per concludere, l'art. 2525 c.c. stabilisce il valore minimo e i valori massimo delle singole azioni e quote. *"Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a venticinque euro né per le azioni superiore a cinquecento euro...nessun socio può avere una quota superiore a cinquecento euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma"*⁶⁹

⁶⁶ FABRIZIO GIOVANNI POGGIANI, *Le nuove società cooperative*, gennaio 2007, pag. 57

⁶⁷ A. BASSI, *Principi generali della riforma delle società cooperative*, Milano, 2004, pag. 59.

⁶⁸ S. GIORDANO, *Il bilancio delle società cooperative*, Maggioli Editore, 2011, pag. 138.

⁶⁹ FABRIZIO GIOVANNI POGGIANI, *Le nuove società cooperative*, gennaio 2007.

Ciò che ritengo importante sottolineare è che in questo modo il legislatore consente a ciascuna persona di divenire socio di una cooperativa effettuando il versamento minimo di 25 euro, acquisendo in tal modo obblighi e diritti connessi a tale figura, e la possibilità di finanziare la cooperativa stessa attraverso il Prestito Sociale.

Nel paragrafo 4, cuore di questo elaborato, sarà trattato in dettaglio il processo del prestito sociale, rivelandone la natura giuridica, la reale funzione all'interno della cooperativa ed evidenziando come attraverso l'utilizzo dei "libretti di risparmio Coop", le cooperative abbiano agito alla pari delle banche, senza sottostare alla stessa disciplina di informazione e vigilanza, non garantendo ai propri soci adeguate tutele.

2.2) I principi costituzionali in materia di investimento e risparmio

Prima di procedere alla trattazione della disciplina per la raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche, appare appropriato fornire una breve descrizione suoi principi costituzionali, in materia di risparmio ed investimento. L'analisi ha l'intento di esaminare le disposizioni della Costituzione italiana senza restringere lo scenario alle sole norme direttamente dedicate alla tutela del risparmio e dell'investimento, si vuole cercare di adottare una visione che attribuisca il giusto peso a tutte le norme costituzionali che indirettamente possono essere rilevanti, quali per esempio quelle afferenti la materia economico - finanziaria. "I principi costituzionali rappresentano, sul piano della gerarchia delle fonti, l'apice della piramide valoriale del nostro ordinamento giuridico, costituendo quindi, il paradigma che informa e plasma l'intera disciplina giuridica dei mercati finanziari."⁷⁰

Il proposito dei principi costituzionali in materia di risparmio ed investimento è quello di delineare l'approccio culturale che il legislatore ed il regolatore, sono tenuti ad adottare in sede normativa.

È però opportuno evidenziare come, nonostante la Costituzione italiana rappresenti per il nostro paese la base normativa fondamentale soprattutto in riferimento alla disciplina dei principi in materia di risparmio ed investimento, con l'entrata in vigore dei trattati dell'Unione Europea e della relativa normativa comunitaria, la sua primazia normativa è venuta meno.

Cominciando la nostra analisi, i principali articoli della Costituzione del 1948 che saranno trattati sono l'articolo 41 e l'articolo 47. Ciò che intendiamo sottolineare è che il primo articolo, contiene una norma che tutela prevalentemente il mercato e quindi anche il mercato dei capitali;

⁷⁰ GIOACCHINO AMATO, *L'informazione finanziaria price-sensitive*, 2013 Firenze, pag 13

mentre il secondo riguarda principalmente la tutela costituzionale del risparmio, in tutte le sue forme, e quindi anche dell'investimento. Questi due contrapposti valori sono conformati tra loro dall'articolo 91 del Testo Unico delle Finanze (T.U.F.), il quale si propone di cercare un certo bilanciamento fra i precedenti principi costituzionali.

Gli articoli 41 e 47 Cost. rappresentano appunto il fulcro della disciplina costituzionale in materia di diritto dei mercati finanziari. Tali disposizioni sono collocate al termine del titolo III della prima parte della Costituzione e seguono le norme della «Costituzione economica»⁷¹. Tale titolo detta i principi fondamentali che devono essere rispettati nei rapporti economici che si instaurano all'interno del nostro ordinamento.

In generale l'articolo 41 riconosce la libertà di iniziativa economica privata, mentre l'articolo 47 dispone che: «La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. [La Repubblica] favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese»⁷²

Cioè che la Costituzione italiana vuole affermare è che i profili sociali dell'agire economico sono più importanti rispetto alle 'egoistiche' logiche di mercato.⁷³

Questa affermazione risulta particolarmente vera soprattutto in riferimento ai mercati di capitali, dove, su impulso del legislatore comunitario, si è cercato di trovare il *trade-off* tra l'interesse della finanza, ovvero della buona salute dei mercati finanziari in termini di efficienza ad attrazione di risorse e investimenti privati. E l'interesse dell'investitore, che nel nostro ordinamento è 'ipertutelato', "sia nel momento in cui si rapporta con l'intermediario nel caso della conclusione di un contratto avente ad oggetto strumenti finanziari, sia nel rapporto esistente con l'emittente nei confronti del quale è titolare di un diritto collettivo per la fruizione dell'informazione *price-sensitive* che riguarda lo stesso emittente."⁷⁴

⁷¹ Costituzione economica: Il concetto di costituzione economica può essere interpretata in tre modi. In un primo senso, può essere inteso come formula riassuntiva delle norme della Costituzione in senso formale sui rapporti economici (quindi dall'art. 41 all'art. 47). In una seconda e più ampia accezione, la «costituzione economica» è un insieme di istituti che, pur rientrando nel novero della scienza giuridica, non appartengono necessariamente alla Costituzione scritta. Infine, l'ultimo possibile significato di costituzione economica è quello che allarga lo sguardo anche agli aspetti amministrativi.

⁷² COSTITUZIONE REPUBBLICANA del 1984

⁷³ G. ROLLA, *Il sistema costituzionale italiano*, Milano, 2005, vol. III, pp. 155-158.

⁷⁴ GIOACCHINO AMATO, *L'informazione finanziaria price-sensitive*, 2013 Firenze, pag 16

L'idea alla base è quella di uno stato che riconosce il ricorso agli investimenti pubblici in funzione sostitutiva di risorse private nel caso in cui risultino insufficienti, senza alcuna preclusione pregiudiziale nei confronti di un mercato che segue i principi della libera concorrenza.

“Il sistema economico così configurato può pertanto definirsi misto per due ordini di ragioni: la prima è per la connessione tra iniziativa privata e pubblica, la seconda per il fatto che a disciplinare l'agire economico vi sono sia principi di mercato che valori di carattere sociale.”⁷⁵

Il sistema misto così delineato, definibile anche come «economia sociale di mercato», a seguito dell'emanazione della nuova normativa comunitaria, ha subito alcune modifiche. Dal momento che la nuova normativa si impegna alla realizzazione di un mercato comune realizzato attraverso la liberalizzazione dei mercati interni degli Stati membri, e la creazione di un mercato europeo, improntato a sostanziali condizioni di concorrenza.

Nonostante l'intento comunitario di unire tutti i mercati, è opportuno far notare che l'Italia, rispetto ad altri stati, quali Francia e Germania, non ha ritenuto necessario intervenire con una riforma costituzionale per modificare l'art. 41 della costituzione per renderlo maggiormente conciliabile con l'impostazione economica comunitaria.⁷⁶ “Il mercato ha sempre rappresentato il convitato di pietra della nostra Costituzione, nel senso che lo si desume, lo si implica ma non lo si nomina mai.”⁷⁷ I principi comunitari europei sono entrati nella nostra dottrina attraverso la dottrina a costituzione formale invariata, che ha attribuito un nuovo significato alla Costituzione materiale economica, ed in particolare attraverso l'art. 11 della costituzione che consente di collegare il diritto comunitario con quello interno.

Un'ultima importante precisazione riguarda il fatto che in materia di tutela del risparmio non appare adeguato limitare la lettura della Carta costituzionale alle sole disposizioni della Costituzione economica ed in particolare all'articolo 47. Infatti è necessario includere nella materia tratta, anche se hanno una rilevanza inferiore, gli articoli 2, 3, 21, 36 e 117 della Costituzione:

- L'art. 2, mettendo al centro dell'ordinamento giuridico la persona fisica. Esso giustifica tutti gli interventi effettuati a protezione dei soggetti più deboli che operano nel mercato dei capitali, quali ad esempio i piccoli investitori. Negli ultimi anni, nei confronti di tali soggetti sia l'ordinamento nazionale che quello comunitario ha emanato importanti misure di tutela.

⁷⁵ C. CAVALERI, *Iniziativa economica privata e costituzione “vivente”*, Contributo allo studio della giurisprudenza sull'art. 41 Cost., Padova, 1978.

⁷⁶ M. D'AMICO, S. CATALANO, *Tutela del risparmio e principi costituzionali*, «Diritto dell'economia», 2008, 1, p. 34

⁷⁷ GIOACCHINO AMATO, *L'informazione finanziaria price-sensitive*, 2013 Firenze, pag 18

- L'art. 3 delinea il principio di uguaglianza sostanziale dei cittadini e comporta l'obbligo per la Repubblica di rimuovere anche gli ostacoli di ordine economico che di fatto ostacolano questa uguaglianza. In esso è possibile associare tutta quella normativa tesa a garantire condizioni di parità informativa, rimuovendo le asimmetrie presenti sul mercato ed agevolando la diffusione dei dati necessari tra i soggetti partecipanti all'azione.
- L'art. 21 Cost. disciplina la libertà di espressione ed informazione e le sue possibili limitazioni. L'analisi risulta essere essenziale in relazione alla disciplina delle informazioni *price-sensitive* dei mercati finanziari. L'attività comunicativa, compresa quella finanziaria, trova una tutela diretta nella libertà di manifestazione del proprio pensiero, soprattutto in riferimento alle opinioni personali.
- L'art. 117, comma 2, Cost. alla lettera e), così come riformato dalla l. cost. 18-10-2001 n. 3, ha individuato la potestà legislativa esclusiva dello Stato per le materie concernenti «la moneta, la tutela del risparmio e dei mercati finanziari...». Spetta allo Stato quindi, e non alle Regioni, salvo alcune eccezioni individuate dall'art. 117, comma 3, Cost., che ha introdotto dei casi particolari per alcune materie affini, garantire una piena tutela del valore del risparmio.⁷⁸

2.2.1) Art. 41 Costituzione:

“L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

*La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.”*⁷⁹

In base all'art. 41 appare il principio secondo cui la libertà di iniziativa economica privata equivale alla libertà di allocazione del risparmio privato di cui ciascun individuo dispone. Inoltre viene data una definizione di iniziativa economica che non si limita all'avvio di un'attività imprenditoriale, ma la estende anche alla partecipazione, anche se minoritaria, in una società commerciale.

In esso vi è anche il riconoscimento e l'importanza dell'efficienza del mercato in quanto un mercato correttamente funzionante risponde a un interesse pubblico di natura macroeconomica e rappresenta una garanzia di tutela del singolo consumatore.⁸⁰

⁷⁸ FILIPPO ZATTI, *La dimensione costituzionale della tutela del risparmio*

⁷⁹ COSTITUZIONE REPUBBLICANA del 1984

⁸⁰ GIOACCHINO AMATO, *L'informazione finanziaria price-sensitive*, 2013 Firenze, pag 21

Pertanto il carattere precettivo dell'articolo 41 della Costituzione, almeno in riferimento alla disciplina dei mercati finanziari, è rappresentato da due conclusioni fondamentali, ossia: da un lato il fatto che chiunque sia un azionista di un emittente quotato all'interno del mercato regolamentato, anche se di minoranza, merita tutela perché assume un'iniziativa, dall'altro che l'integrità del mercato, e nel nostro elaborato è rilevante quello dei capitali, rappresenta un valore costituzionale.

A nostro parere, potrebbero pertanto considerarsi anticonstituzionali, tutte quelle interpretazioni delle norme di legge o quella regolamentazione secondaria che, pur arrecando un beneficio alla tutela del risparmio, possono incidere negativamente sulle condizioni di efficienza del mercato degli strumenti finanziari. Ed allo stesso susciterebbero perplessità costituzionali quelle interpretazioni normative o quelle norme secondarie, che potrebbero arrecare una tutela del risparmio o dell'investimento minimo a confronto con un grosso *vulnus* all'efficienza complessiva del mercato degli strumenti finanziari.

In conclusione, attraverso l'art. 41 della Costituzione, i principi di efficienza del mercato e di competitività del mercato dei capitali, si elevano al rango di valori costituzionali.

2.2.2) Art. 47 Costituzione:

“La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.”⁸¹

“L'ultima parte del primo comma evidenzia la volontà che vengano adottate leggi ordinarie (della Repubblica) vavevoli per tutti coloro che operano nel settore del risparmio, al fine di garantire un'uniformità all'interno ed evitare che si realizzino diseguaglianze che ricadrebbero sui risparmiatori.”⁸²

Tra le autorità preposte al coordinamento ed al controllo vi sono: il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR), il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

⁸¹ COSTITUZIONE REPUBBLICANA del 1984

⁸² MERUSI, *Art. 47*, cit.; G Ferri, *La validità attuale della legge bancaria*, «Rivista di diritto commerciale», 1974, pp. 136 sgg.

Nell'ultima parte del secondo comma invece si nominano gli investimenti azionari, ed a garanzia di questi investimenti l'ordinamento ha introdotto la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), istituto preposto alla vigilanza delle condotte tenute dalle società quotate e dalle società di intermediazione finanziaria con lo scopo di tutelare gli investitori e poter fornire al mercato le informazioni corrette.

Lo scopo del legislatore era quello di proteggere il risparmio inteso come espressione di quanto accantonato dal lavoratore con il proprio lavoro o di quanto guadagnato dall'imprenditore.

Anche in questo caso negli ultimi anni la sensibilità del legislatore è mutata, soprattutto a seguito dell'accresciuto ruolo assunto dall'investimento nei mercati finanziari che, "da modalità di impiego del risparmio residuale ed elitario, è diventato una forma di allocazione della ricchezza molto frequente e diffuso tra le diverse fasce sociali della popolazione."⁸³

Tra le cause identificate che hanno portato ad un aumentato della regolamentazione del settore, vi sono: *in primis* la globalizzazione, ovvero l'integrazione fra diversi mercati mondiali con lo scopo di raggiungere una maggiore efficienza; la nascita e lo sviluppo di nuovi prodotti finanziari sempre più sofisticati, per esempio la cartolarizzazione dei mutui *sub prime*; e la maggiore semplicità nel compiere investimenti finanziari.

Risulta importante focalizzare l'attenzione sul concetto/valore di risparmio in senso stretto. Si ritiene infatti identificato quale "oggetto della tutela dell'art. 47 non il risparmio in quanto tale, quanto piuttosto quello che grazie all'esistenza e al corretto funzionamento del mercato si risolve in un investimento finanziario. Nella rinnovata convinzione che promuovendo e tutelando quest'ultimo e le aspettative di redditività dell'investitore, oltre che l'interesse individuale, si soddisfa anche un interesse collettivo alla ottimale ed equilibrata distribuzione delle risorse e all'efficienza dell'intero sistema economico"⁸⁴

In altri termini, inizialmente vi era un'interpretazione letterale e storica, la quale seguendo un'accezione oggettiva fa riferimento all'oggetto del risparmio e non al soggetto. Oggi l'interpretazione pone in evidenza il valore generale di risparmio, che il legislatore declina per la tutela sia del singolo risparmiatore/investitore che, più in generale, per l'efficienza del mercato.

⁸³ GIOACCHINO AMATO, *L'informazione finanziaria price-sensitive*, 2013 Firenze, pag 21

⁸⁴ F. GUIZZI, *La tutela del risparmio nella Costituzione*, «Il Filangieri», 2-4, 2005, pp. 171 sgg.

L'evoluzione del concetto è conseguenza del fatto che oggi i mercati finanziari raccolgono, con diversi gradi di rischio di investimento, capitali di rischio o capitali di debito appartenenti a soggetti che perseguono finalità accrescitive del proprio capitale, e non finalità di mantenimento. Questa distinzione nell'intenzione che muove il soggetto risparmiatore o investitore comporta anche una differente modalità in materia di tutela. Infatti mentre la protezione del risparmio è affidata a una forma di vigilanza di tipo sistemico, attraverso la Banca d'Italia che vigila sulla sana e prudente gestione degli istituti di credito. La tutela dell'investimento viene attuata mediante l'imposizione di obblighi a carico delle tre categorie di soggetti vigilati dalla CONSOB: emittenti, intermediari e mercati.

- Sugli emittenti gravano una serie di obblighi informativi, tra cui gli obblighi di informativa *price-sensitive* da fornire al pubblico
- sugli intermediari gravano obblighi di informativa di natura contrattuale con il singolo cliente
- sui mercati gravano obblighi di vigilanza diretta sugli emittenti strumenti finanziari, nonché obblighi di natura regolamentare sui meccanismi di funzionamento del mercato gestito.

In conclusione una lettura “moderna” dell'art. 47 non può non fare riferimento all'efficienza ed alla trasparenza dei mercati finanziari. “Soltanto in presenza di un mercato che riflette correttamente e immediatamente il valore degli indici azionari si può giungere a una tutela effettiva di tutti i risparmiatori e investitori.”⁸⁵

È bene precisare che ciascun soggetto risparmiatore e/o investitore che abbia l'intenzione di sottoscrivere strumenti finanziari, lo faccia con la consapevolezza del rischio a cui va incontro, e ponga attenzione al fatto che le informazioni derivanti dal mercato, relative all'operazione in essere, debbano essere fornite obbligatoriamente e prontamente dall'emittente attraverso canali che ne permettano la diffusione sino al piccolo investitore. Come richiesto dalla normativa sull'informazione *price-sensitive*.

Infine l'investitore medio deve nutrire il massimo grado di fiducia nel sistema finanziario, e tale fiducia può esistere soltanto se, un'accurata vigilanza da parte delle autorità, consentano l'impedimento di azioni che portino a frodi finanziarie.

Per cercare di garantire l'integrità dei mercati finanziari, “accanto a una tutela privatistica, così detta *private enforcement*, l'ordinamento ha predisposto una tutela di carattere pubblicistico,

⁸⁵ GIOACCHINO AMATO, *L'informazione finanziaria price-sensitive*, 2013 Firenze, pag 27

così detta *public enforcement*, consistente nel potere di vigilanza della Consob e della Banca d'Italia, oltre che nell'intervento repressivo del diritto penale.”⁸⁶

Tuttavia resta in dubbio che la ciclicità delle crisi finanziarie, che hanno colpito le economie mondiali negli ultimi decenni, mostrino la necessità di un intervento per migliorare la disciplina della tutela del risparmio e dell'investimento, sia nell'ambito privato sia in ambito pubblico.

2.2.3) Art. 91 del Testo Unico della Finanza:

Al fine di completare la trattazione dei principi disciplinanti la materia della tutela del risparmio, è necessario enunciare anche l'art. 91 del Testo Unico della Finanza (T.U.F.), che contiene una sintesi tra i valori sopracitati contenuti negli articoli 41 e 47 della Costituzione, ed è dotata di un carattere sostanzialmente costituzionale in riferimento alla disciplina del diritto dei mercati finanziari.

Al suo interno troviamo esposti dei principi generali che debbano essere perseguiti dall'Autorità di vigilanza dei mercati, e definisce in modo esaustivo nelle successive disposizioni, i poteri attribuiti alla Consob.

L'articolo in esame riprende in diversi punti l'art. 5: *Finalità e destinatari della vigilanza* e l'art. 74: *Vigilanza sui mercati* del T.U.F., e cioè rispettivamente le norme che riguardano la vigilanza degli intermediari finanziari e del mercato nel caso di operazioni effettuate nei mercati regolamentati.

“In base alla norma in esame, i criteri generali a cui l'Autorità di vigilanza deve avere riguardo durante la propria attività sono la tutela degli investitori, l'efficienza e la trasparenza del mercato.”⁸⁷ Questa disposizione ribadisce, il concetto precedentemente esposto, di un legame positivo tra l'articolo 41 della Costituzione, da cui si può evincere il valore costituzionale che obbliga il perseguimento ed il mantenimento dell'efficienza del mercato di capitali, alla luce dell'interpretazione evolutiva suggerita dalla nuova costituzione economica; e l'articolo 47, porta il valore costituzionale l'obbligo di tutelare al gli investitori, temperando in tal modo le dinamiche del mercato.

L'articolo 91 pertanto, nello stabilire che: “La Consob esercita i poteri previsti dalla presente parte avendo riguardo alla tutela degli investitori nonché all'efficienza e alla trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali” ⁸⁸ intende regolare in maniera equilibrata il rapporto esistente tra due valori costituzionali che hanno pari forza, ossia il

⁸⁶ P. GIUDICI, *La responsabilità civile nel diritto dei mercati finanziari*, Milano, 2008, pp. 77 sgg

⁸⁷ TUF art.74 col

⁸⁸ TUF decreto legislativo del 1998 numero 58 del T.U.F.

principio dell'efficienza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali e quello della tutela degli investitori.⁸⁹

In conclusione l'efficienza del mercato non può pregiudicare o anche soltanto mettere a repentaglio il principio enunciato dall'articolo 47 della Costituzione, e viceversa la tutela verso il risparmiatore non può essere interpretata in maniera talmente radicale da compromettere l'efficienza del mercato.

Il punto di forza per l'interprete in questa attività non può che essere rappresentato dall'art. 91 T.U.F., così come declinato in virtù dei contrapposti principi costituzionali dettati dagli articoli 41 e 47.

2.3) Disciplina Raccolta del risparmio

Il prestito da soci nelle cooperative è stato da sempre disciplinato da norme aventi soprattutto carattere fiscale, anche se non sono mancati gli interventi di tipo civilistico da parte sia del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) sia della Banca d'Italia che sono intervenuti per regolamentare sotto diversi profili il tema in questione. Ciò che in questo elaborato viene posto in evidenza sono le discipline per la raccolta del risparmio da soggetti non bancari, e più precisamente dalla società cooperative. L'analisi parte ripercorrendo cronologicamente il contenuto dei provvedimenti ai quali occorre fare riferimento, all'evoluzione negli anni, ed alle principali caratteristiche del prestito sociale

La prima disposizione che dà formale riconoscimento all'istituto del prestito sociale per le cooperative è l'art.12, L. n.127/71⁹⁰, ovvero la c.d. "piccola riforma", con la quale sono state introdotte diverse novità nel regime legislativo e fiscale delle cooperative.⁹¹

Il primo cambiamento consisteva nell'esenzione sui prestiti sociali e sugli interessi che venivano maturati dell'imposta di ricchezza mobile: "[esenzione] sulle somme che, oltre alle quote di capitale sociale, i soci versano alle società cooperative e loro consorzi o che questi trattengono ai soci stessi", questo a condizione che⁹²:

- i versamenti e le trattenute fossero effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- i versamenti non superassero la somma di tre milioni di lire, elevato ad otto per talune categorie particolari;

⁸⁹ G. F. CAMPOBASSO, vol. II, pp. 745-749, Torino, 2002

⁹⁰ GAZZETTA UFFICIALE, Nuove norme in materia di società cooperative", 7 febbraio 1992, n. 31, Suppl.ord.

⁹¹ GABRIELE BACCHIEGA, *I prestiti sociali nelle cooperative, la circolare tributaria n. 46 del 28 novembre 2014*, pag 29

⁹² ARTICOLO UNIVERSO COOP, *Il prestito sociale nelle cooperative 11-12-2017*, pag.5

- gli interessi corrisposti sulle somme non superassero il saggio degli interessi legali;
- che negli statuti delle società cooperative e nei loro consorzi fossero inderogabilmente previste le clausole contenute nell'art. 26 del d.lgs.C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, ovvero la così detta “legge Basevi”;
- le cooperative ed i consorzi stessi fossero iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione.

A partire da questa norma sono state poi emanate disposizioni successive volte a definire le caratteristiche dell'istituto, ovvero le modalità di raccolta, le limitazioni, le condizioni e l'imposizione fiscale sia sul percettore sia in capo sulla cooperativa erogante.

La necessità di un'evoluzione nella disciplina è stata conseguenza del fatto che il prestito sociale stava diventando il mezzo maggiormente utilizzato con il quale le cooperative evitavano il problema della sotto-capitalizzazione.⁹³

Con la riforma del sistema tributario tra gli anni 1972 e 1973, la disciplina del prestito non subisce particolari modifiche: nella parte riservata alle cooperative, il D.P.R. n. 601/73 “Disciplina delle agevolazioni tributarie” prevedendo, con l'art. 13, l'esenzione dall' Imposta Locale sui Redditi (ILOR) dagli interessi percepiti dai soci.

Nel 1974 arriva la ritenuta “secca” L'art. 20 del dl n. 95 del 1974, prevedeva l'applicazione di una ritenuta a titolo di imposta del 10% alla fonte, sugli interessi e sui redditi di capitale corrisposti dalle società cooperative ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

Con tale disposizione sostanzialmente viene completata la normazione del prestito sociale a livello fiscale. Gli interventi successivi tratteranno il tema sul piano tributario e si riassumono “quali adeguamenti di dettaglio”, come: la modifica delle aliquote di imposta, gli importi massimi depositati, la misura degli interessi... senza comportare che non modificheranno l'impostazione dei primi anni Settanta.

La legge del 31 gennaio 1992, n. 59, che dopo la legge Basevi nel 1947 nell'ambito delle cooperative rappresenta il più significativo provvedimento, nell'art. 10 si limita ad elevare gli importi massimi che ciascun socio può versare: “fino a quaranta milioni di lire in genere, e fino a ottanta milioni di lire per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro.”⁹⁴

⁹³ Sottocapitalizzazione, situazione di carenza di mezzi propri di un'impresa rispetto al livello necessario per perseguire in maniera ottimale gli obiettivi aziendali. Le risorse finanziarie di un'azienda si dividono in mezzi propri (equity) e di terzi (debiti)

⁹⁴ ARTICOLO UNIVERSO COOP, *Il prestito sociale nelle cooperative 11-12-2017*, pag.5

È peraltro vero che tale adeguamento degli importi massimi “pro capite” che possono essere prestati alla società, così come quelli precedenti, ha avuto un ruolo significativo nello sviluppo del prestito da soci. Inoltre, non si tratta, come è stato correttamente fatto notare precedentemente, di una disposizione avente carattere isolato nel contesto della riforma del 1992, bensì di “una norma che va letta sotto l'ottica complessiva del disegno della legge n. 59/92, che era, anche se i risultati in tal senso sono stati piuttosto deludenti, di favorire e potenziare la capitalizzazione e l'accesso alle fonti di finanziamento delle società cooperative.”⁹⁵

Il maggior impatto a livello normativo soprattutto sotto il profilo gestionale, sono stati i vari provvedimenti che sono stati emanati nel 1994 trattando il prestito sociale sotto l'ottica monetaria e creditizia, per esempio definendo le specifiche limitazioni alla raccolta, i parametri della consistenza patrimoniale, l'obbligo al rispetto di condizioni di trasparenza e contrattuali, ecc..

Il nuovo inquadramento risultante dagli interventi del CICR, del Ministero del Tesoro e della Banca d'Italia, pur lasciando inalterata la normativa fiscale e l'istituto del prestito sociale, saranno i primi provvedimenti che tratteranno la tutela dei diritti e delle garanzie spettanti al socio nella sua qualità di risparmiatore.

La necessità di una maggiore regolamentazione nacque dal momento in cui “il prestito alla cooperativa risultava essere un fenomeno non più marginale, né per il numero dei risparmiatori coinvolti né per gli importi che ormai possono essere depositati”⁹⁶

Posteriori ai provvedimenti emanati dagli istituti monetarie, gli interventi legislativi svolti nel 2002 e nel 2003 non hanno apportato novità significative né nella predisposizione di un nuovo assetto della fiscalità cooperativa, né nella riforma delle società nel codice civile. Infatti il decreto legge del 15 aprile 2002, n. 63, si limita sostanzialmente a confermare il regime fiscale già vigente, mentre il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.6, per la parte relativa alle società cooperative non tratta in modo esplicito e diretto il prestito sociale.

Tuttavia nelle prime letture della riforma del diritto societario è possibile trarre alcuni spunti di riflessione che possono essere connessi al prestito sociale.

⁹⁵ TARANTINO G., *I prestiti sociali* e BUTTARO L., *Finanziamento e organizzazione della cooperativa nella legge n. 59 del 1992*, Milano, 1998, p. 342.

⁹⁶ ARTICOLO UNIVERSO COOP, *Il prestito sociale nelle cooperative 11-12-2017*, pag.5

Tabella 2. L'evoluzione della legislazione in materia di prestito sociale

Legge 17 febbraio 1971, n. 127 Art. 12 - Prestiti dei soci	Prima norma sui prestiti sociali: esenzione degli interessi corrisposti ai soci dall'imposta di ricchezza mobile. Condizioni: conseguimento oggetto sociale; max 3 milioni lire (8 per agricole e produzione e lavoro) per socio; interessi non superiori a interessi legali; previsione e osservanza delle clausole mutualistiche; iscrizione registri prefettizi o schedario cooperazione
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 Art. 13. Finanziamenti dei soci. - Art. 14 - Condizioni di applicabilità delle agevolazioni	Esenzione ILOR sostituisce esenzione imposta R.M.
Decreto - legge 8 aprile 1974 n. 95 Art. 20, penultimo comma	Ritenuta "secca" sugli interessi
Legge 31 gennaio 1992, n. 59 Art. 10 - Prestiti sociali - Art. 21 - Norme transitorie e finali	Ultima elevazione tetto massimo per prestatore: 40 e 80 milioni di lire Adeguamento triennale del tetto (indice Istat)
Deliberazione C.I.C.R. 3 marzo 1994 Disciplina della raccolta del risparmio	Limiti alla raccolta: 3 volte il patrimonio Obbligo regolamento
Decreto Ministeriale 7 ottobre 1994 Art. 2. Trasparenza delle operazioni di raccolta di risparmio tra il pubblico e presso soci.	Assoggettamento alle norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali di cui al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
Legge 23 dicembre 1998, n. 448 Art. 59 - Prestiti da soci per le cooperative	Cooperative edilizie di abitazione sono equiparate a quelle agricole e di produzione e lavoro ai fini del tetto massimo per socio prestatore (80 milioni, indicizzati)

FONTE: ARTICOLO UNIVERSO COOP, *Il prestito sociale nelle cooperative 11-12-2017*, pag.5

2.3.1) Disciplina da parte delle autorità monetarie e creditizie

Oltre che da parte del legislatore fiscale, nel corso degli anni, in stretto collegamento con lo sviluppo del prestito, vi è stato anche un maggiore intervento da parte delle Autorità monetarie e creditizie.

La legislazione fiscale di disciplina del prestito sociale, infatti, pur conferendo piena legittimità al fenomeno, non era sufficiente per risolvere la questione nell'individuazione di eventuali limiti, sul piano sostanziale, era necessario porre in essere.

“Alla crescita del prestito da soci nelle cooperative, in particolare in quelle tra consumatori, degli anni Settanta e Ottanta, si accompagnarono fenomeni di abusivismo della raccolta di risparmio con società, spesso cooperative, che costituivano banche “di fatto”, sottratte a qualsiasi vigilanza e mettendo in serio pericolo il risparmio di coloro che a tali soggetti si affidavano.”⁹⁷

Era quindi essenziale che crescesse il bisogno di un sistema di controlli e di garanzie per tutelare il risparmio.

⁹⁷ ARTICOLO UNIVERSO COOP, *Il prestito sociale nelle cooperative 11-12-2017*, pag.9

Banca d'Italia, con la circolare del 25 maggio 1984 /74,⁹⁸ fornì gli elementi necessari che definivano la raccolta del risparmio tra il pubblico quale attività riservata esclusivamente alle banche, tuttavia di fatto avallava l'abusivismo dal momento che “la prassi del prestito sociale era praticabile purché il pubblico fosse in grado di percepire chiaramente la natura non creditizia dell'attività svolta”⁹⁹

All'inizio degli anni Novanta, a seguito di diverse pronunce giurisprudenziali, viene istituita l'illegittimità delle cooperative che operano la raccolta di risparmio senza l'osservanza di vincoli e controlli, esercitata al pari di un'attività di tipo creditizio destinata al pubblico.

“... non può essere concessa senza la preventiva autorizzazione della Banca d'Italia, a norma degli artt. 1 e 55 r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375 e art. 1 d.p.r. 27 giugno 1985, n. 350, l'omologazione ad una società cooperativa il cui statuto sociale prevede l'esercizio di attività di natura finanziaria di tipo creditizio congiuntamente a quella di raccolta di depositi di somme dai soci, qualora il numero di questi sia illimitato”¹⁰⁰ e ancora: “E' nullo l'atto costitutivo di una società cooperativa nel cui statuto è stabilito che il numero dei soci è illimitato ed è inoltre prevista la possibilità di regolamentare, successivamente all'omologazione della società, la raccolta del risparmio, possibilità che si pone al di fuori delle regole contenute nell'art. 18 ter della legge 7 giugno 1974, n. 216”¹⁰¹.

Tuttavia il significativo cambiamento lo si avrà a partire dal 1993, nel dettaglio le fonti normative principali, che compongono ancora oggi, seppur con alcune modifiche, la base della normativa in tema di risparmio sono:

- art.11 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TULBC);
- deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) Deliberazione del 3 marzo 1994 poi integrata e modificata con deliberazione n.1058 del 19 luglio 2005 ed infine con delibera n. 240 del 22 febbraio 2006;
- circolare della Banca d'Italia n.229 del 21 aprile 1999 – 12° aggiornamento del 21 marzo 2007 – Titolo IX, Cap. 2.¹⁰²

⁹⁸ GAZZETTA UFFICIALE del 21 giugno 1984, n. 170

⁹⁹ DABORMIDA R., *Le società cooperative e i prestiti sociali*, in *Le società*, Milano, 1992, 11, 1523

¹⁰⁰ Corte d'appello Ancona, decreto 7 gennaio 1992, in *Giur. Comm.*, 1993, II, pagg. 246 e segg., con nota di Cotterli, S., *Prestiti da soci e raccolta di risparmio fra il pubblico*.

¹⁰¹ Corte d'appello Torino, decreto 10 aprile 1992, in *Le società*, Milano, 1992, 11, 1523, con nota di Dabormida, R., cit

¹⁰² GABRIELE BACCHIEGA, *I prestiti sociali nelle cooperative, la circolare tributaria n. 46 del 28 novembre 2014*, pag 29

2.3.2) Il testo Unico Bancario

Il Testo Unico Bancario (TUB) rappresentato dal decreto legislativo 1°.9.1993 n. 385 oggetto di una profonda revisione a seguito del d.lgs. n. 37/2004, regola nell'art.11 "la raccolta del risparmio presso il pubblico" definendolo come:

*"acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma (comma 1). Lo svolgimento presso il pubblico di tale attività è vietato ai soggetti diversi dalle banche (comma 2)"*¹⁰³

L'art. 130 disciplina che l'eventuale attività abusiva, di raccolta del risparmio tra il pubblico da parte di soggetti diversi dalle banche, è punita con l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni

L'art. 131 punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni se la raccolta abusiva è congiunta all'esercizio del credito.

L'art. 133 vieta l'uso, nella denominazione o in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole banca, banco, credito, risparmio, o di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria è vietato a soggetti diversi dalle banche.

Da quanto enunciato si riserva alle sole banche la disciplina di raccolta del risparmio, tuttavia a norma dell'art. 11 c. 3 T.U.B. la raccolta fra soci non costituisce raccolta del risparmio, e non risulta dunque vietata ai soggetti diversi dalle banche, nel caso in cui sia effettuata presso alcune categorie di soggetti specificamente individuati quali:

1. Forme che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico;
2. Possibilità di raccogliere risparmio dal pubblico a soggetti diversi dalle banche.

Per entrambe le fattispecie il T.U.B.C. demanda il compito dell'individuazione dei limiti, e di eventuali altre regolamentazioni, al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR), che disciplina la fattispecie attraverso la Deliberazione del 3 marzo 1994, poi revocata dalla Deliberazione n. 1058 del 19 luglio 2005 "Raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche", e che è stata infine parzialmente modificata dalla successiva delibera n. 240/06.¹⁰⁴

¹⁰³ TUB art 11

¹⁰⁴ GABRIELE BACCHIEGA, *I prestiti sociali nelle cooperative, la circolare tributaria n. 46 del 28 novembre 2014*, pag 29

2.3.3) CICR

Per potere comprendere appieno l'evoluzione della normativa nel tempo, si ritiene opportuno riportare inizialmente le disposizioni della delibera del 1994, evidenziando in una seconda fase le modifiche avvenute negli anni che hanno modificato alcuni parametri mantenendo inalterate le disposizioni a fondamento.¹⁰⁵

Il Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio, con le proprie deliberazioni, ha pertanto disciplinato accuratamente la raccolta di risparmio effettuata da soggetti non bancari, stabilendo inizialmente che “non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata:

- a) presso soci e dipendenti;
- b) presso società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e presso controllate da una stessa controllante”¹⁰⁶.

Tuttavia negli articoli a seguire il C.I.C.R. evidenzia anche che la raccolta di risparmio effettuata presso i propri soci non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico, purché ricorrano i seguenti limiti e criteri:

- la raccolta deve essere effettuata presso soggetti iscritti nel libro dei soci da almeno 3 mesi che detengano una partecipazione di almeno il 2 per cento del capitale, e deve essere prevista, anche solo come facoltà, dagli statuti;
- le società cooperative, che non svolgono attività finanziaria, possono effettuare la raccolta anche presso soci con meno del 2 per cento del capitale, purché vengano rispettati i limiti di cui al punto successivo;
- l'ammontare complessivo dei prestiti sociali non deve eccedere "il limite del triplo del patrimonio (capitale e riserve) risultante dall'ultimo bilancio approvato ". Detto limite può essere elevato "al quintuplo del patrimonio qualora il complesso dei prestiti sociali sia assistito, in misura almeno pari al 30%", dà garanzie rilasciate alla cooperativa da banche, da società finanziarie (ex art. 107 del testo unico delle leggi bancarie), da società ed enti di assicurazione autorizzati o mediante adesione della cooperativa a uno schema di garanzia dei prestiti sociali che fornisca un'adeguata tutela agli investitori. Cioè ad esempio, ad un fondo mutuo di garanzia che si assuma l'obbligo di rimborsare ai soci le somme prestate, in caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa della cooperativa aderente, con

¹⁰⁵ COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO, *propria deliberazione del 3 marzo 1994, riportata in appendice*

¹⁰⁶ C.I.C.R. DELIBERAZIONE 19 luglio 2005 n. 1058, raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche GU n. 188 del 13-08-2005

surroga del fondo nei diritti dei soci verso il fallimento o la liquidazione. L'idoneità di tali soggetti garanti dovrà essere accertata dalla Banca d'Italia;

- le modalità di raccolta presso i soci devono essere chiaramente indicate negli appositi regolamenti, al fine di evitare, fra l'altro, la configurazione di sollecitazione al pubblico risparmio di cui all'art. 18-ter della L. n. 216/74;
- la raccolta presso soci non può comunque avvenire con strumenti "a vista" o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento;
- i limiti patrimoniali, previsti dalla delibera in esame, non si applicano alle società cooperative con meno di 50 soci;
- la raccolta presso soci non è consentita alle società cooperative finanziarie, che svolgono cioè nei confronti del pubblico attività di assunzione di partecipazione, di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi (ex art. 106, primo comma, legge bancaria) ed alle cooperative, che svolgono, in via prevalente, non nei confronti del pubblico le predette attività (ex art. 113, primo comma, legge bancaria).

2.3.4) Banca d'Italia

A seguire le disposizioni del CICR, Banca d'Italia ha poi emanato apposite istruzioni con circolare n. 229/99¹⁰⁷ e con le successive modifiche ed integrazioni, col fine di rendere operativa la Deliberazione precedentemente citata, precisando inizialmente che “non costituisce raccolta di risparmio presso il pubblico e, quindi, non è riservata alle banche l’acquisizione di fondi, quella ¹⁰⁸;

- connessa con l’emissione di moneta elettronica;
- connessa con l’emissione e la gestione, da parte di un fornitore di beni o servizi, di carte prepagate utilizzabili esclusivamente presso il fornitore stesso;
- presso soci, dipendenti o società del gruppo;
- effettuata sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, per i quali tale operazione si inserisce, di norma, in una gamma più ampia di rapporti di natura economica con il soggetto finanziato. In questi casi diviene necessario un contratto nel quale risulti con chiarezza la natura di “finanziamento” del rapporto. In ogni caso il reperimento di risorse non deve

¹⁰⁷ ISTRUZIONI SULLA RACCOLTA DEL RISPARMIO DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE BANCHE, 2 dicembre 1994

¹⁰⁸ GABRIELE BACCHIEGA, *I prestiti sociali nelle cooperative, la circolare tributaria n. 46 del 28 novembre 2014*, pag 29

risultare talmente frequente e numeroso da configurare alla pari di una forma di raccolta tra il pubblico

- presso soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale, che operano nei settori bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo e previdenziale.

Inoltre come norma generale, rimane preclusa a tutti i soggetti non bancari e quindi anche alle cooperative: la raccolta di fondi “a vista”, ovvero fondi che su richiesta del depositante, possono essere rimborsati in qualsiasi momento, ed ogni raccolta collegata all’emissione o alla gestione di mezzi di pagamento, ovvero carte di credito o di debito, o altri mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata.¹⁰⁹

Quindi, ad esempio, non si possono addebitare sul conto del prestito sociale le spese del socio non correlate alla cooperativa, mentre si possono accreditare gli stipendi o gli acquisti da parte della cooperativa di prodotti del socio e addebitare le somme dovute dal socio per gli acquisti fatti in cooperativa.

Infine in tali istruzioni viene ribadito che il limite massimo del prestito che una cooperativa può raccogliere, solo se espressamente previsto dallo statuto, e pari a tre volte l’ammontare del patrimonio netto, costituito dalla somma del capitale versato e dalle riserve, risultante dall’ultimo bilancio approvato. Peraltro, "nella determinazione dell'ammontare dei prestiti sociali acquisibili dalla cooperativa occorre tenere conto unicamente del complesso dei prestiti effettivamente raccolti dalla società e non degli interessi non ancora liquidati"¹¹⁰

2.3.5) Evoluzione della disciplina

L’art.2, della l. n.127/71 chiamata anche “Piccola riforma”, stabilisce che le cooperative possono effettuare raccolta di risparmio presso i propri soci, purché tale facoltà sia prevista nello statuto sociale, e che il prestito raccolto debba essere impiegato unicamente per il conseguimento dell’oggetto sociale.¹¹¹

a) Nel corso dell’evoluzione della disciplina, il legislatore ha disciplinato che tra le cooperative l’unica preclusione per la raccolta del risparmio è quella prevista per le società cooperative

¹⁰⁹ GABRIELE BACCHIEGA, *I prestiti sociali nelle cooperative, la circolare tributaria n. 46 del 28 novembre 2014, pag 30*

¹¹⁰ NOTA DELLA BANCA D’ITALIA, 16 giugno 1997, in risposta a taluni quesiti posti da Legacoop

¹¹¹ GABRIELE BACCHIEGA, *I prestiti sociali nelle cooperative, la circolare tributaria n. 46 del 28 novembre 2014, pag 29*

finanziarie, ad esempio le banche di credito cooperativo, che concedendo finanziamenti al pubblico vengono equiparati ad intermediari finanziari.

Pertanto, in base a quanto stabilito dalla legge, non vi è distinzione tra le diverse cooperative che possono effettuare il ricorso al prestito sociale quale attività per finanziare la gestione caratteristica, con l'obbligo di pubblicare un regolamento che indichi il funzionamento del prestito sociale, il quale deve essere precedentemente approvato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

b) E' stato abolito l'obbligo di rivolgere la raccolta di prestito limitatamente ai soci iscritti da almeno tre mesi nel libro, come previsto nella prima circolare CICR del 1994, pertanto il prestito può essere effettuato anche dai soci neo-iscritti.

c) E' stato invece introdotto un preciso limite quantitativo alla raccolta, destinato solo alle società cooperative con più di 50 soci, per l'ammontare complessivo dei prestiti sociali, che non deve eccedere il triplo del patrimonio risultante dall'ultimo bilancio approvato. Nel patrimonio vanno inclusi il Capitale sociale, la riserva legale e tutte le riserve disponibili, anche se non distribuibili ai soci per legge o per statuto. Tuttavia si definisce anche che il patrimonio netto possa essere maggiorato dell'ammontare, se positivo, "del corrispondente 50% della differenza tra il valore ai fini Ici degli immobili strumentali e/o residenziali di proprietà e quello di carico in bilancio, al netto dei fondi ammortamento già stanziati", e che di tale valore deve essere dati opportuni dettagli in nota integrativa. Inoltre il limite è elevabile fino al quintuplo del patrimonio nei casi in cui¹¹²:

- il complesso dei prestiti sociali sia assistito per almeno il 30% da garanzia rilasciata da soggetti vigilati (banche riconosciute, società finanziarie iscritte nell'elenco speciale dell'art.107 TUB, imprese di assicurazione);
- la cooperativa aderisca a uno schema di garanzia con le caratteristiche di seguito indicate:
 - a) promosso dalle associazioni di categoria o dalle coop interessate, eventualmente nell'ambito di iniziative di tipo consortile, a condizione che il progetto risulti condiviso dalle associazioni;
 - b) preveda che in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo il rimborso ai soci sia almeno pari al 30%;
 - c) l'ammontare complessivo dei prestiti sociali delle coop aderenti non superi il triplo della somma dei patrimoni delle stesse cooperative.

¹¹² RACCOLTA DEL RISPARMIO DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE BANCHE, *Relazione sull'analisi d'impatto*

- l'adesione a uno schema di garanzia deve essere indicato all'interno del regolamento che disciplina il prestito sociale.

d) Ulteriori limitazioni sono poste agli amministratori che, nel caso in cui decidano di rivolgersi all'indebitamento verso i propri soci, devono porre attenzione a quanto enunciato nell'art.2545-*quinquies*, co.2, cod. civ. e per le società cooperative che seguono la normativa delle s.r.l. l'art. 2467 co.1 cod. civ.

L'art 2545 detta che:

*“Possono essere distribuiti dividendi, acquistare proprie quote o azioni ovvero assegnate ai soci le riserve divisibili se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto”*¹¹³

Questo limite opera indipendentemente da quelli trattati precedentemente e, nel caso venga superato a seguito del prestito sociale, non è possibile distribuire dividendi, acquistare proprie azioni o distribuire riserve.

L'art.2467, co.1 cod. civ., che dispone¹¹⁴:

“Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito”.

Il secondo comma dello stesso articolo specifica che i finanziamenti da considerare sono:

*“quelli (...) che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”*¹¹⁵

Ora, è vero che si parla di fallimento e non di liquidazione coatta amministrativa, ma i punti di contatto tra le due procedure sono innegabili. Inoltre, è molto difficile sostenere che il prestito sociale non sia stato raccolto in un momento in cui la situazione finanziaria della società non lo richiedesse. Pertanto, il prestito effettuato dai soci viene equiparato ai finanziamenti nelle società di capitali, e per tale motivo il rimborso è postergato rispetto agli altri debiti della.¹¹⁶

¹¹³ CODICE CIVILE

¹¹⁴ TRIB. TREVISO, Sez. II, 19 gennaio 2015, Cass. Civ. Sez I, 20 maggio 2016, sent. N. 10509

¹¹⁵ CODICE CIVILE

¹¹⁶ GABRIELE BACCHIEGA, *I prestiti sociali nelle cooperative, la circolare tributaria n. 46 del 28 novembre 2014, pag 31*

e) La Nota integrativa del bilancio assume un ruolo centrale, poiché è disciplinato l'obbligo per tutte le cooperative, di riportare in esse l'informativa sia per i soci che per i terzi interessati: dell'ammontare totale della raccolta del prestito; del rapporto tra prestiti e patrimonio e delle eventuali garanzie previste per le coop con più di 50 soci.

Si ricorda peraltro, che alla voce 19-bis) della Nota integrativa vanno indicati

*“I finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori”*¹¹⁷.

La voce del bilancio riclassificato CEE destinata ad accogliere i valori di debito riferiti al prestito sociale è la D – 3) del passivo “Debiti verso soci per finanziamenti”.

f) Ulteriori limiti che a seguito delle istruzioni di Banca d'Italia, sono stati aboliti, sono:¹¹⁸

_ la raccolta doveva essere rivolta indiscriminatamente a tutti i soci.

L'articolo 2516 cod. civ. prevede comunque il “principio di parità di trattamento” nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici; pertanto si può affermare che la domanda della raccolta dovrebbe comunque essere rivolta a tutti i soci (indipendentemente da quanti poi in sostanza lo sottoscrivano), onde evitare una discriminazione che leda tale principio civilistico generale.

_ l'assolvimento di obblighi di trasparenza (per le coop con più di 50 soci).

Ovvero: la predisposizione e pubblicità di “fogli informativi analitici” che regolano la raccolta del prestito (tassi di interesse, spese per comunicazioni, scadenze, etc.); obbligatorietà della forma scritta dei contratti di raccolta del prestito; redazione di informative periodiche personalizzate ai soci sul rapporto (estratto conto periodico, variazioni nelle condizioni, etc.).

Seppure queste disposizioni sulla trasparenza non si applichino più, rimane opportuno, per la coop che avesse già attivato tali procedure, che continui a mantenerle, ad ulteriore garanzia dei soci prestatori.

2.4) Nuova normativa sulla trasparenza, vigilanza e tutela del risparmio

Le recenti regolamentazioni effettuate da Banca d'Italia in merito alla raccolta del risparmio presso i soci, sono conseguenza degli episodi di crisi che hanno posto in luce notevoli riflessioni sulla tutela del risparmiatore.

¹¹⁷ CODICE CIVILE

¹¹⁸ GABRIELE BACCHIEGA, *I prestiti sociali nelle cooperative, la circolare tributaria n. 46 del 28 novembre 2014, pag 31*

Il tema è di tutto rilievo dal momento che: il prestito sociale è uno dei pilastri del patto mutualistico tra il socio e la cooperativa. “A livello nazionale lo stock di tali finanziamenti ammonta a circa 20 miliardi di euro, e nelle società cooperative il finanziamento dei soci è pari al 23% delle passività pari ad un ammontare complessivo di 19 miliardi di euro.”¹¹⁹

La legge 262/2005, richiede a Banca d'Italia di sottoporre a consultazione pubblica le nuove regolamentazioni o le revisioni di normative esistenti in riferimento alla la raccolta del risparmio da parte dei soggetti diversi dalle banche. Pertanto viene pubblicato il documento per la consultazione nel novembre 2015 e a consultazione conclusa, la Banca d'Italia pubblica un resoconto sulle osservazioni ricevute e sulle proprie considerazioni. Nel testo definitivo sono contenute le nuove disposizioni di vigilanza per la “Raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche”, destinato a sostituire il Capitolo 2 del Titolo IX della Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 (aggiornata nel 2007), in attuazione dell’art. 11 TUB e della deliberazione del CICR del 19 luglio 2005.¹²⁰

Un punto che si ritiene importante evidenziare è che l’ordinamento attribuisce alla Banca d'Italia esclusivamente compiti regolamentari, e non anche poteri di verifica e rispetto delle norme emanate. Pertanto qualora, nell’esercizio dell’attività di vigilanza bancaria e finanziaria oppure a seguito di esposti, la Banca d'Italia venisse a conoscenza di possibili violazioni normative, nel nostro caso per esempio l’attività di raccolta del risparmio, esse non ha poteri per intervenire, ma ne deve dare comunicazione all’autorità giudiziaria competente.

2.4.1) Linee generali della revisione normativa

“Obiettivo principale della presente revisione normativa è quello di rafforzare i presidi normativi, patrimoniali e di trasparenza a tutela dei risparmiatori che prestano fondi a soggetti diversi dalle banche”¹²¹, specie se effettuata coinvolgendo un elevato di consumatori.

Gli interventi emanati sono disposizioni secondarie che andranno a modificare le facoltà regolamentari di vigilanza della Banca d'Italia rispetto a quanto precedentemente conferitogli dal TUB e dalla vigente deliberazione del CICR; i quali non richiedono modifiche dal momento che sono atti normativi di rango superiore.

¹¹⁹ BANCA D’ITALIA, dati Cerved del 2013

¹²⁰ BANCA D’ITALIA, *Disposizioni di vigilanza, raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche, novembre 2015* Integrata dalla delibera del COMITATO del 22 febbraio 2006

¹²¹ ALBERTO ROCCHI, SUSANNA BUGIARDI, *Nuove disposizione per i prestiti sociali alle coop*, Euroconference, 24 dicembre 2016, parte I

“Gli interventi proposti si muovono nel solco delle indicazioni della vigente delibera CICR attuativa dell’art. 11 TUB, ispirata all’obiettivo di tutelare la riserva di attività bancaria e di prevedere adeguate cautele in favore dei risparmiatori in un contesto normativo, introdotto dalla riforma del diritto societario, caratterizzato dall’ampliamento delle possibilità di raccolta delle società mediante emissione di obbligazioni e altri strumenti finanziari. La validità di tale impostazione non viene meno nell’attuale contesto, caratterizzato dall’ulteriore ampliamento delle possibilità di emissione di obbligazioni da parte delle società e dallo sviluppo di forme di raccolta, anche innovative, con cui imprese e altri soggetti ricercano fonti di finanziamento alternative al credito bancario.”¹²²

Nella prima parte del testo in consultazione, Banca d’Italia chiarisce il concetto di “raccolta a vista”, sempre nel rispetto dell’art. 11, ultimo comma, TUB e valido per tutte le forme di raccolta disciplinate nella delibera. In particolare viene definito raccolta “a vista”, qualsiasi risparmio rimborsabile su richiesta del depositante in qualsiasi momento senza preavviso o con un preavviso inferiore a 24 ore. Si precisa inoltre che la fattispecie viene estesa nel caso in cui il prestatore dei fondi, nel nostro le cooperative, si riserva comunque la facoltà di rimborsare il depositante immediatamente all’atto della richiesta o comunque prima delle 24 ore. In questo modo all’interno della definizione vengono incluse tutte quelle forme di raccolta che anche se formalmente richiedono un preavviso superiore a 24 ore, in realtà si riservano la possibilità di rimborsare al momento della richiesta.

Inoltre, sempre a scopo di chiarimento, si precisa che la raccolta di capitale da parte di soggetti non bancari, non può essere pubblicizzata come raccolta a vista, o con espressioni equivoche in contrasto con quanto disposto dall’art. 11 T.U.B., e che possano portare a deduzione errate da parte del soggetto investitore

Infine, le ipotesi di esclusione della raccolta di fondi sono state aggiornate per tenere conto delle innovazioni introdotte con il recepimento delle direttive comunitarie 2007/64/CE e 2009/110/CE ovvero in riferimento alla materia di servizi di pagamento e all’utilizzo della moneta elettronica, ovvero tutte quelle operazioni legate a strumenti di pagamento definiti “a spendibilità limitata”.

¹²² BANCA D’ITALIA, *Disposizioni di vigilanza, raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche*, novembre 2015 Integrata dalla delibera del COMITATO del 22 febbraio 2006

2.4.2) Disciplina

La disciplina della raccolta del risparmio presso i soci effettuata dalle società cooperative presenta caratteristiche particolare rispetto alla disciplina generale delle società, infatti, da un lato le cooperative si rivolgono a compagini sociali molto più numerose, e pertanto richiedono esigenze speciali in tema di tutela. Dall'altro vi è la necessità di non limitare eccessivamente il ricorso a tale finanziamento dal momento che all'interno delle cooperative il "prestito sociale" è un canale alternativo all'emissione di strumenti sui mercati finanziari, e quindi all'indebitamento con intermediari bancari.

Si ricorda inoltre, che il "prestito sociale" beneficia di una speciale disciplina fiscale di carattere agevolativo e che, come precedentemente evidenziato, la raccolta da parte delle cooperative deve sottostare a un limite quantitativo pari a tre volte il patrimonio della società, superabile fino a cinque volte il patrimonio, solo se vi sia una garanzia rilasciata da soggetti vigilati quali le banche, gli intermediari finanziari autorizzati o le imprese di assicurazioni, pari al 30%; oppure uno schema di garanzia dei prestiti sociali costituito in ambito cooperativo.¹²³

Lo schema delle disposizioni di vigilanza emanato da Banca d'Italia, contiene revisioni ed integrazioni del quadro normativo finalizzate a rafforzare la protezione dei risparmiatori rispetto a comportamenti elusivi e carenze informative emerse negli episodi recenti.

Esse sono focalizzate:¹²⁴

- a) sulle caratteristiche che la garanzia deve possedere affinché sia possibile per la cooperativa superare il limite di tre volte il patrimonio, o al massimo cinque volte,
- b) a rivedere i criteri di determinazione del "patrimonio" ai fini del rispetto dei limiti, anche posto l'aggiornamento della normativa fiscale e civilistica (di bilancio);
- c) nonché sull'informativa che deve essere fornita dalla cooperativa ai soci e al pubblico in generale, ovvero diretta al finanziatore.

Esaminando ciascun punto singolarmente:

- a) In riferimento alle caratteristiche della garanzia: si prevede che essa, rilasciata da un soggetto vigilato o da uno schema di garanzia dei prestiti sociali costituito in ambito cooperativo, debba possedere caratteristiche che ne assicurino l'efficacia, la completezza della copertura, la tempestiva attivazione qualora ciò si renda necessario.

¹²³ BANCA D'ITALIA, *Disposizioni di vigilanza, raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche, novembre 2015* Integrata dalla delibera del COMITATO del 22 febbraio 2006

¹²⁴ MARCO CAPRA, "La crisi d'impresa e la raccolta del risparmio nelle cooperative" Euroconference 25 novembre 2015

A tali fini, si chiarisce, anzitutto, che la garanzia può essere prestata in forma personale (es. fideiussione o polizza fideiussoria) o di garanzia reale finanziaria (es. *collateral* di titoli o contante).

- Nel caso delle garanzie personali, la protezione fornita deve avere le seguenti caratteristiche: essere una garanzia diretta a favore dei soci prestatori; coprire il debito per capitale e interessi in misura almeno pari al 30 per cento dei prestiti sociali; essere irrevocabile e avere durata non inferiore alla durata dei prestiti; essere attivabile direttamente dal socio prestatore in caso di inadempimento o insolvenza; non essere subordinata alla preventiva escussione del debitore principale o all'avvio di procedure esecutive o concorsuali.
- Nel caso delle garanzie reali finanziarie (pegno su titoli o valori, deposito cauzionale, ecc.), il *collateral* deve: avere caratteristiche di elevata liquidità e qualità; non essere correlato al merito di credito del debitore; essere materialmente separato dal patrimonio del debitore, del garante e del terzo depositario e rispetto ad altre attività detenute in custodia; essere immediatamente integrato qualora il suo valore si riduca al di sotto del livello minimo previsto.

Si chiarisce che le garanzie non possono essere contro-garantite o altrimenti collateralizzate dalla cooperativa che ne beneficia. Si intende così evitare comportamenti elusivi finalizzati ad ampliare i limiti di raccolta (da tre a cinque volte il patrimonio) senza però l'assunzione di un'effettiva protezione dei soci-risparmiatori. Quale esempio di comportamenti della specie, si ha mente alla costituzione, da parte della cooperativa in favore dell'intermediario garante, di una garanzia in titoli escutibile in caso di insolvenza della cooperativa, con l'effetto di far ricadere in ultima istanza sui soci e sugli altri creditori della cooperativa il rischio della raccolta effettuata oltre la misura di tre volte il patrimonio.¹²⁵

Le disposizioni in materia di schemi di garanzia dei prestiti sociali vengono poi integrate e ampliate allo scopo di aumentare la credibilità di questa forma di protezione, in vista dell'obiettivo di incoraggiare la costituzione di schemi della specie nell'ambito del settore cooperativo. Le caratteristiche degli schemi sono disciplinate in modo da far sì che essi dispongano di mezzi finanziari adeguati a far fronte alle passività potenziali e che queste ultime siano adeguatamente calcolate e monitorate. A tal fine, si prevede che i mezzi finanziari degli schemi debbano essere costituiti, in misura prevalente, da contributi versati delle cooperative che ne sono membri, e solo in misura residuale (non oltre il 30 per cento) da impegni di

¹²⁵ BANCA D'ITALIA, *Disposizioni di vigilanza, raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche*, novembre 2015 Integrata dalla delibera del COMITATO del 22 febbraio 2006

pagamento. Le contribuzioni allo schema dovranno essere determinate tenendo conto sia dei volumi della raccolta effettuata da ciascuna cooperativa sia di indicatori di rischio riferiti, fra l'altro, alla liquidità e alla situazione patrimoniale di ciascuna cooperativa.

- b) I criteri di determinazione dell'ammontare del "patrimonio" ai fini del rispetto dei limiti vengono rivisti in un'ottica di aggiornamento alla normativa fiscale e di bilancio vigente e di prevenzione di possibili elusioni. In tale prospettiva:¹²⁶
- il valore del patrimonio da assumere a riferimento dovrà essere quello risultante dal bilancio consolidato, qualora la società abbia l'obbligo di redigerlo. In mancanza di un bilancio consolidato, il valore del patrimonio individuale dovrà essere rettificato degli effetti derivanti da operazioni (ad es. compravendite immobiliari) con società del gruppo; tali rettifiche devono essere illustrate in un prospetto incluso nella nota integrativa del bilancio;
 - è eliminata la possibilità di computare nel patrimonio un ammontare pari al 50 per cento della differenza tra il valore degli immobili strumentali ai fini dell'imposta locale sugli immobili e il valore di carico in bilancio degli stessi. Pertanto, l'eventuale rivalutazione degli immobili potrà essere utile ai fini dei limiti di raccolta soltanto se e nella misura in cui si rifletta nelle valutazioni di bilancio (consolidato o individuale a seconda dei casi, come sopra esposto).
- c) L'istituto di vigilanza infine, interviene con nuove misure di trasparenza, per assicurare l'adeguata informazione dei soci prestatori e del pubblico in generale sulla raccolta effettuata e sulle relative garanzie; vengono precisati:
- le informazioni minime da fornire ai potenziali prestatori attraverso il regolamento del prestito e altre informative, nonché le competenze degli organi sociali (organo amministrativo e assemblea dei soci) per l'approvazione del regolamento e la definizione del suo contenuto;
 - i contenuti dell'informativa dovuta nella nota integrativa di bilancio e nelle relazioni semestrali, con riferimento all'ammontare della raccolta in essere, alle caratteristiche della garanzia e all'identità del garante, al valore aggiornato delle eventuali garanzie reali finanziarie. Tra le informazioni richieste, l'indice di struttura finanziaria consente di evidenziare situazioni di squilibrio finanziario dovuto alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi fissi.

¹²⁶ MARCO CAPRA, "La crisi d'impresa e la raccolta del risparmio nelle cooperative" Euroconference 25 novembre 2015

Inoltre Legacoop stessa¹²⁷, dopo i casi di cronaca che hanno coinvolto molti soci della Cooperativa, ha deciso di approvare un testo di autoregolamentazione del prestito sociale. Tale misura intende *"prevenire potenziali rischi patrimoniali, finanziari ed economici a danno dei soci e delle loro cooperative e favorire la trasparenza dei meccanismi di raccolta e di gestione del prestito sociale"*.¹²⁸

Tale regolamento sul prestito sociale Coop impone obblighi informativi in merito all'andamento del prestito, ma anche sul suo impiego e sullo stato economico, finanziario, patrimoniale della cooperativa, inoltre il testo di autoregolamentazione introduce modelli di monitoraggio più ferrei, finalizzati ad identificare situazioni di dubbio, per le quali è necessario intervenire appositamente ed evitare così che i clienti siano impediti dal ritirare i loro risparmi.

*"Ai soci prestatori deve essere fornita una comunicazione chiara nella quale il Consiglio d'amministrazione illustra anche, con riferimento alle leggi sul prestito da soci, l'andamento della cooperativa come risulta dal bilancio e dai programmi di investimento"*¹²⁹

Inoltre, a cambiare è il sistema dei controlli: per quelle cooperative con un prestito sociale superiore a due milioni di euro, il controllo dovrà essere esercitato direttamente dal collegio sindacale.

*"L'organismo di controllo dovrà segnalare eventuali situazioni di criticità, cioè situazione nelle quali si rileva il rischio di una potenziale compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della singola cooperativa e di conseguenza della salvaguardia del prestito dei soci. Per questo sono stabiliti una serie di parametri tra i quali ad esempio il mancato rispetto del vincolo di liquidità dei fondi derivanti dalla raccolta del prestito sociale che comunque non deve essere inferiore al 30 per cento"*¹³⁰

2.4.3) Le autorità di controllo sui mercati mobiliari e finanziari

Come evidenziato precedentemente l'ordinamento attribuisce alla Banca d'Italia esclusivamente compiti regolamentari e non anche poteri di verifica del rispetto delle norme.

¹²⁷ ALBERTO ROCCHI, SUSANNA BUGIARDI, *Nuove disposizioni per i prestiti sociali alle coop, Euroconference, 24 dicembre 2016, parte II*

¹²⁸ LEGACOOP, *Regolamento del prestito sociale delle cooperative ai sensi dell'art. 40, lettera b) dello statuto di Legacoop Nazionale*

¹²⁹ LEGACOOP, *Regolamento del prestito sociale delle cooperative ai sensi dell'art. 40, lettera b) dello statuto di Legacoop Nazionale*

¹³⁰ LEGACOOP: *Regolamento del prestito sociale delle cooperative ai sensi dell'art. 40, lettera b) dello statuto di Legacoop Nazionale*

Appare pertanto opportuno definire in modo chiaro chi siano le autorità che all'interno del sistema hanno il compito di vigilare e controllare. Per questa materia è necessario far ricorso al mercato mobiliare e finanziario dal momento che nulla è espresso per i prestiti sociali.

La regolamentazione pubblica dei mercati finanziari si basa sull'azione di autorità di controllo, la cui struttura e il cui funzionamento non sono limitate alla sola disciplina del TUF. Per la materia infatti incidono: i precetti costituzionali dell'ordinamento italiano, le direttive dell'unione europea, le leggi istitutive delle singole autorità e la disciplina di settore.

Le autorità più importanti che svolte differenti funzioni all'interno del mercato mobiliare sono: il Ministro dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia, la Consob, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap).

Il Ministro dell'economia, in combinata con il C.I.C.R. e la Banca d'Italia, è espressamente ritenuta quale autorità di vigilanza (ex art. 3 TUB), inoltre è indubbio, pur in assenza di una norma analoga nel TUF, che svolga un reale ruolo di vigilanza nel mercato mobiliare, anzi il TUF ne ha ampliato le competenze sia in riferimento alla disciplina degli intermediari sia alla disciplina degli emittenti.

In generale al Ministro è affidata la materia della gestione collettiva del risparmio attraverso ampi poteri regolamentari, tra cui, quello di individuare la struttura e le caratteristiche dei fondi comuni di investimento.

Sono inoltre rilevanti i poteri attribuiti al Ministro dell'economia, per:

- secondo art. 18, comma 5, individuare, col fine di tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e dei principi comunitari, le nuove categorie di strumenti finanziari, servizi ed attività di investimento e servizi accessori.
- adottare norme di attuazione e di integrazione delle riserve di attività previste dall'art. 18 TUF, nel rispetto delle disposizioni comunitarie

In materia di soggetti emittenti, le competenze del Ministero sono:

- in concerto con il Ministro della giustizia, l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità dei sindaci degli emittenti quotati, secondo l'art. 148, comma 4 TUF
- agire di concerto con il Ministro della giustizia, per l'individuazione dei principi contabili internazionali validi per la redazione del bilancio consolidato, in deroga alle vigenti disposizioni in materia

“Il Ministro dell’economia rappresenta anche il referente politico della Consob, sebbene questa abbia tutti i requisiti dell’autorità indipendente ed eserciti in modo autonomo le proprie funzioni. Tuttavia, la Commissione presenta al Ministro una relazione annuale sull’attività svolta nell’anno di riferimento e l’indicazione delle linee programmatiche per l’anno successivo.”¹³¹

Le modalità di azione delle autorità di vigilanza derivano principalmente dalle rispettive leggi istitutive e regolatrici. Il TUF detta ulteriori principi funzionali con l’obiettivo, di fissare i principi generali idonei a delimitare l’operato delle diverse autorità, di rafforzarne l’efficacia del loro intervento ed agevolare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le diverse parti.

Una delle disposizioni più significative in questo ambito riguarda i rapporti con il diritto comunitario: l’art. 2 TUF dispone che “Il Ministro dell’economia e delle finanze, la Banca d’Italia e la Consob esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni comunitarie, applicano i regolamenti e le decisioni dell’Unione Europea e provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente decreto”.¹³²

Si tratta di una disposizione volta a delimitare il modo con cui le autorità di controllo e vigilanza operano nel mercato, riferendosi in particolare al rispetto del diritto comunitario.

L’art. 2 TUF attiene ai rapporti formali tra diritto comunitario ed ordinamento interno. In quest’ottica, la norma non fa riferimento, tra le fonti del diritto comunitario, alle direttive, ma si limita solo alle fonti comunitarie che hanno efficacia diretta nell’ordinamento interno degli Stati membri, ai sensi dell’art. 189 del Trattato UE.

Tale omissione si ritiene però giustificata dal fatto che per le direttive è solitamente necessario il recepimento, che non è compito attribuito alle autorità di vigilanza.

L’art. 2 in ultima analisi, sembra possa estendersi anche a previsioni che non derivano direttamente dal diritto comunitario o che non sono direttamente riconducibili a questo. La norma prevede che l’esercizio dei poteri delle autorità di vigilanza deve avvenire in armonia con le disposizioni comunitarie, il che si può ritenere riguardi non soltanto i singoli provvedimenti comunitari rilevanti per il mercato mobiliare, ma anche il rispetto dei principi generali comunitari, tra cui i principi di non discriminazione, parità di trattamento, libera concorrenza ecc.

¹³¹ MARILENA RISPORI, *Le autorità di controllo sui mercati mobiliari e finanziari*

¹³² TUF.

Inoltre la legge n. 262/2005 ha riguardato i poteri e gli assetti istituzionali delle autorità di vigilanza.

In particolare ha previsto in capo a tutte le autorità di vigilanza “finanziarie” compresa l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, l’obbligo di rispettare particolari regole di trasparenza per l’adozione di atti regolamentari e generali, secondo i migliori standard, soprattutto internazionali.

L’emanazione dei provvedimenti deve essere accompagnata da una relazione che ne illustri le conseguenze sulla regolamentazione, sull’attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori¹³³

A tal fine è previsto anche l’obbligo di consultare degli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori.

Gli atti di regolazione devono essere sottoposti a revisione ogni tre anni, per adeguarli alle mutate esigenze del mercato.

La legge n. 262/2005 prevede poi che ai provvedimenti individuali adottati da tutte le autorità va applicata la normativa sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990.

La ripartizione dei compiti di regolazione, vigilanza e controllo tra diverse autorità richiede l’adozione di misure specifiche di coordinamento, anche a livello sovranazionale. “Tali esigenze di coordinamento pongono però problemi di armonizzazione con la disciplina del segreto di ufficio che si pone naturalmente in contrasto con le esigenze di trasparenza alla base degli obblighi di collaborazione.”¹³⁴

Il mantenimento del segreto di ufficio in alcune situazioni non soltanto risponde alla tutela di interessi fondamentali dei singoli soggetti, ma può anche essere funzionale all’obiettivo di assicurare l’ordinato svolgimento delle funzioni di vigilanza, ad esempio riducendo il rischio di fughe di notizie che possono compromettere l’efficacia degli interventi.

Il TUF affronta tali questioni sia con regole proprie sia recependo norme derivanti dall’ordinamento comunitario

“Il TUF tende chiaramente ad agevolare lo scambio di informazioni tra le autorità e anzi nell’art 4 co.1, analoga norma si ritrova anche nel TUB, impone l’obbligo di collaborazione ed il divieto di opporre reciprocamente il segreto di ufficio”¹³⁵.

Il principio di inopponibilità del segreto di ufficio non è disposizione innovativa, ma nel TUF presenta alcuni caratteri peculiari:

¹³³ Art. 5 TUF

¹³⁴ MARILENA RISPORI, *Le autorità di controllo sui mercati mobiliari e finanziari*

¹³⁵ MARILENA RISPORI, *Le autorità di controllo sui mercati mobiliari e finanziari*

- è un principio che assume portata generale
- è un principio formulato in modo uniforme e omogeneo per tutte le autorità, eliminando le differenze derivanti in passato dal non perfetto allineamento tra i vari testi normativi

Una previsione simile riguarda i rapporti con le autorità straniere, distinguendo a seconda che si tratti di soggetti comunitari o extracomunitari:

- se si tratta di autorità comunitarie, la norma è sostanzialmente analoga a quella prevista per l'ambito nazionale fatta eccezione per l'inopponibilità del segreto di ufficio (art. 3)
- nel caso di autorità extracomunitarie non vi è, invece, alcun obbligo di cooperazione o scambio di informazioni, ma solo la mera possibilità di procedervi (art. 4, comma 3)

In entrambi i casi, le informazioni ricevute da Banca d'Italia e Consob non possono essere trasmesse ad altre autorità italiane, compreso il Ministro dell'economia, senza il consenso dell'autorità che le ha fornite.

In attuazione delle norme comunitarie sugli abusi di mercato, il TUF all'art. 4, comma 7 dispone che le autorità competenti di Stati comunitari o extracomunitari possono chiedere alla Banca d'Italia o alla Consob di effettuare per loro conto un'indagine sul territorio dello Stato. Tali autorità possono domandare, altresì, che venga consentito al loro personale di accompagnare quello delle autorità italiane durante l'espletamento dell'indagine.

La rilevanza e l'importanza della cooperazione tra autorità di vigilanza è riconosciuta a livello sia nazionale che internazionale, al punto che le stesse autorità hanno dato vita a forme di collaborazione anche spontanee che si aggiungono a quelle espressamente previste nei rispetti ordinamenti.

La manifestazione più importante di tale tendenza consiste nella "istituzionalizzazione" di appositi comitati tecnici costituiti e operanti a livello comunitario.

Il più rilevante tra questi con riferimento al comparto mobiliare è il CESR (Committee of European Securities Regulators).

2.5) Il prestito sociale nelle cooperative

Nelle società cooperative il prestito sociale è un istituto che anche se non sempre presente nelle singole realtà, trova generalmente ampia diffusione nelle cooperative di consumo. "Tale forma di finanziamento si è dimostrata negli anni uno dei migliori strumenti per affrontare la congenita sottocapitalizzazione delle società cooperative, affiancando a tale caratteristica una possibilità di gestione snella ed efficace anche sotto l'ottica della fidelizzazione e dei rapporti tra società e singoli soci".¹³⁶ Il prestito sociale quindi si presenta come quel canale utilizzato attraverso il

¹³⁶ BOLLINO G., *La convenzione sulla garanzia del prestito sociale*, in *Giur. comm.*, Milano, 1985, 1, pag. 464

quale le cooperative hanno raccolto risparmio tra il pubblico, e pertanto è nostra intenzione far emergere la rilevanza di questa materia.

Prima di procedere si ritiene opportuno fornire una definizione di massima: "il prestito sociale è quella forma di finanziamento che nella società cooperativa che si concretizza nell'apporto, da parte dei soci persone fisiche, di capitali rimborsabili, solitamente a medio e a breve termine, a fronte del quale vengono corrisposti normalmente degli interessi. Questo istituto si distingue quindi nettamente non solo dal conferimento di capitale sociale effettuato come finanziamento a rischio se eseguito al momento della costituzione della società, oppure finanziamento rimborsabile se effettuato nel momento in cui la società richiedi apporti di capitale; ma anche dalla disciplina dalle obbligazioni accessibili a soggetti non soci e rimborsabili a medio lungo termine”.

Questa prassi nasce come parziale rimedio alla strutturale sottocapitalizzazione delle cooperative, che di per sé non avrebbe avuto necessità di una specifica disciplina se fosse rimasto quale semplice prestito del socio alla società, se non, come è poi avvenuto, tale strumento è stato adottato per favorire un afflusso di capitali che non poteva essere altrimenti ottenuto.¹³⁷

Prima della parziale riforma della legislazione cooperativa del 1992¹³⁸, le possibili forme di autofinanziamento per le società cooperative, oltre appunto al prestito da soci e alla destinazione a riserva indivisibile degli utili (o di quota parte di essi), erano condizionate da pesanti restrizioni: da una parte, non era loro concessa la possibilità di emettere obbligazioni, dall'altra dovevano sottostavano a condizionamenti disincentivanti l' aumento di capitale quali il i limiti al valore massimo della partecipazione, il limite alla distribuzione di dividendi ed il principio “una testa un voto”.

È facile comprendere come l'istituto del prestito sociale abbia costituito per le cooperative, a partire dagli anni Settanta e maggiormente nel decennio successivo, un prezioso strumento per il reperimento di risorse finanziarie, che altrimenti avrebbero costituito un onere eccessivamente gravoso. La convenienza di questa forma di autofinanziamento è per le cooperative “*in re ipsa*”, infatti consente di pagare il finanziamento ad un prezzo mediamente dimezzato rispetto al normale costo se percepita da terzi esterno all’oggetto sociale, con

¹³⁷ BUONOCORE, V., *Diritto della cooperazione*, Bologna, 1997, pagg. 302 e segg

¹³⁸GAZZETTA UFFICIALE n. 31 del 7 febbraio 1992, Legge 31-01-1992, n. 59: “Nuove norme in materia di società cooperative”

conseguenze particolarmente vantaggiose sull'incidenza in bilancio degli oneri finanziari¹³⁹. D'altro lato il vantaggio di tale prestito viene percepito anche dal risparmiatore, infatti tale "forma di investimento risulta particolarmente allettante non soltanto per la remunerazione del prestito, ma anche per le modalità del disinvestimento, dal momento che le somme mutate sono ritirabili, in tutto o in parte, decorso un breve spazio di tempo"¹⁴⁰

Solo in tempi più recenti sono stati concessi dal legislatore ulteriori strumenti di finanziamento specifici per le cooperative.

È da rilevare che tra tali strumenti tuttavia, ancor oggi, sono rimasti di diffusione limitata in quanto nessuno è riuscito ad esercitare quell' "importante funzione di rafforzamento del rapporto tra socio e cooperativa"¹⁴¹, ricoperta invece dal prestito da soci. In tal senso, una delle parti più significativamente innovative per le società cooperative nella recente riforma del 2003, è quella relativa alla possibilità di emettere strumenti finanziari. Se da una parte potrebbe aprire nuovi orizzonti per la possibilità di reperire nuovi finanziamenti, dall'altra, rivolgendosi principalmente ad un mercato "esterno" alla società, appare difficile che riesca a sostituirsi al più ordinario prestito sociale, che in alcune realtà è profondamente radicato nella base sociale.¹⁴²

La Figura 1 illustra il rapporto tra raccolta da parte di soci ed il patrimonio netto rilevato per due campioni di società cooperative di dimensioni differenti: al primo campione appartengono 9 grandi società cooperative di consumo, con un passivo rilevato da bilancio, superiore a 1 mld € ed aderenti a Legacoop; nel secondo campione sono incluse 8 società cooperative di medie dimensioni, con un passivo inferiore a 300 mln €.

La comparazione consente di apprezzare l'intensità del fenomeno e soprattutto di individuare quelle cooperative che, avendo superato il limite del triplo della somma del patrimonio sociale, come deliberato da Banca d'Italia, sarebbero tenute a farsi rilasciare una garanzia.¹⁴³

¹³⁹ BOLLINO G., La convenzione sulla garanzia del prestito sociale, in *Giur. comm.*, Milano, 1985, I, pag. 464

¹⁴⁰ DABORMIDA, R., *Le società cooperative e i prestiti sociali*, in *Le società*, Milano, 1992, 11, p. 1524

¹⁴¹ MOSCONI R., *La società cooperativa*, Milano, 2002, pag. 335.

¹⁴² ARTICOLO UNIVERSO COOP, *Il prestito sociale nelle cooperative 11-12-2017*, pag.2

¹⁴³ BANCA D'ITALIA "la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche - relazione sull'analisi d'impatto", pag. 5

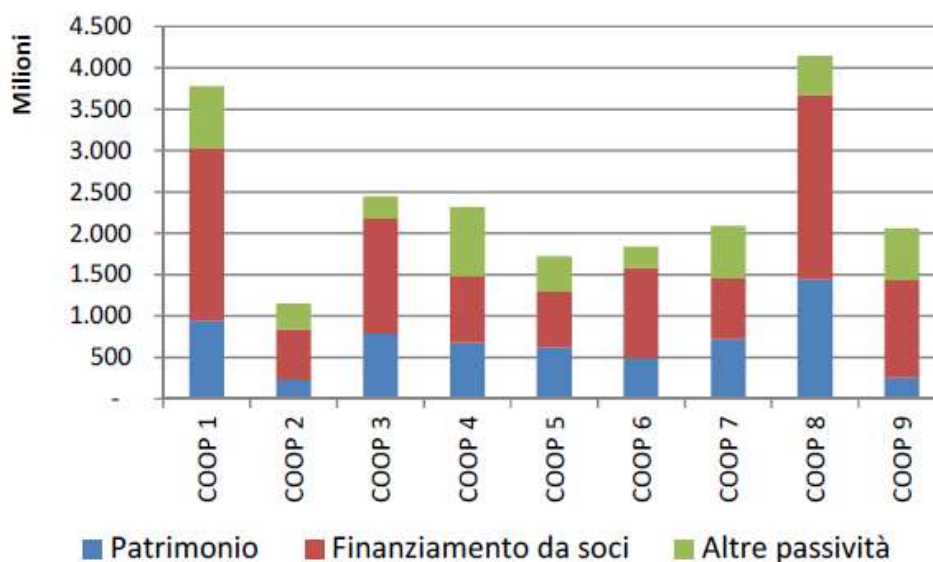
Figura 1. Società cooperative: rapporto tra finanziamento da socie e patrimonio

cooperative grandi		cooperative medie	
COOP 1	2,2	COOP 10	2,5
COOP 2	2,6	COOP 11	1,7
COOP 3	1,7	COOP 12	0,2
COOP 4	1,2	COOP 13	1,8
COOP 5	1,1	COOP 14	3,2
COOP 6	2,2	COOP 15	2,3
COOP 7	1,0	COOP 16	0,2
COOP 8	1,5	COOP 17	1,9
COOP 9	4,6		

Fonte: Banca d'Italia "la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche - relazione sull'analisi d'impatto"

Il Grafico 1 rappresenta più in dettaglio, la dimensione della raccolta del prestito delle società cooperative esaminate, mettendo in relazione oltre che il patrimonio netto, anche l'ammontare di altre passività iscritte in bilancio¹⁴⁴. Nel primo grafico sono riportate le "grandi" cooperative, mentre nel secondo le "medie" cooperative.

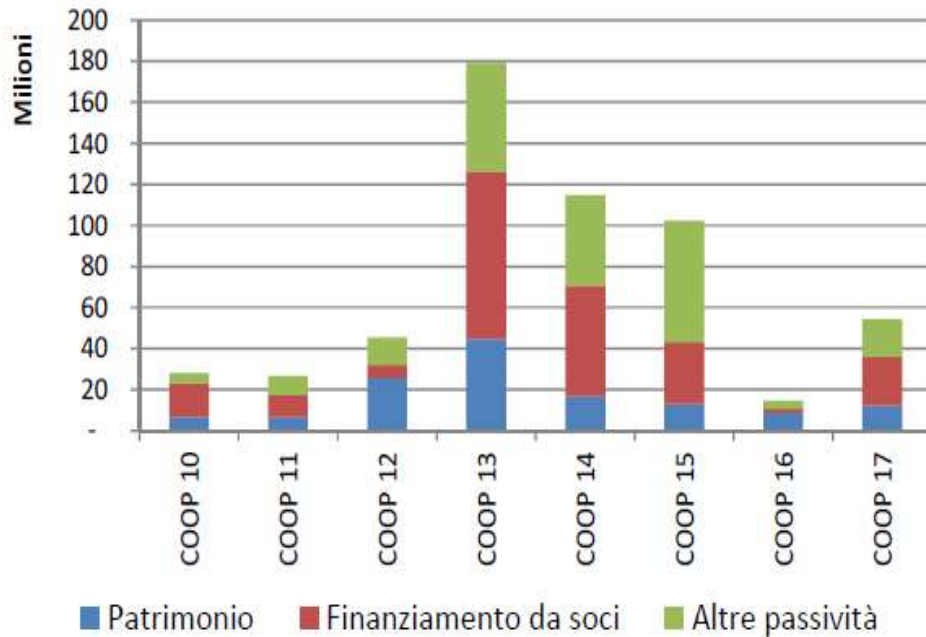
Grafico 1. Società cooperative: composizione del passivo



Fonte: elaborazioni su dati Cerved Group (2013)

¹⁴⁴ BANCA D'ITALIA "la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche - relazione sull'analisi d'impatto", pag. 6

Grafico 1. Società cooperative: composizione del passivo (continuazione)



Fonte: elaborazioni su dati Cerved Group (2013)

2.5.1) Come funziona?

Il prestito sociale è configurabile come un contratto atipico di deposito¹⁴⁵, spesso gestito in un conto corrente, in un libretto di deposito o in diverse altre varianti a seconda delle modalità e delle condizioni di raccolta riportati nell'atto costitutivo, le quali riportano i vincoli temporali dei depositi, i tassi di interesse differenziati a seconda dell'ammontare depositato, nonché di eventuali condizioni specifiche dettate per i depositi non movimentati o con ammontare minimi. Il prestito sociale è ammesso per tutte le società cooperative, sia per quelle a mutualità prevalente che per quelle diverse e rappresenta un capitale di debito per la società che va indicato nel passivo dello stato patrimoniale, alla lettera D3) "Debiti verso soci per finanziamenti" e nella voce di dettaglio dei debiti esigibili entro l'esercizio successivo, dal momento che sono debiti a breve termine.

"Le condizioni che regolano la raccolta del prestito sociale (tassi di interesse, spese di comunicazioni, scadenze, etc.) devono essere contenute in un foglio informativo che deve essere esposto nei locali dove si svolge la raccolta e conservato almeno per 5 anni"¹⁴⁶.

¹⁴⁵ ALBERTO ROCCHI, SUSANNA BUGIARDI, Nuove disposizione per i prestiti sociali alle coop, Euroconference, 24 dicembre 2016, parte I

¹⁴⁶ Legge 23 dicembre 1998 n 448

Per la regolare operatività della raccolta vi sono alcune imprescindibili condizioni che vengono riportate, in modo schematico, di seguito:

- esplicita previsione nello statuto sociale¹⁴⁷ della possibilità di raccogliere il prestito
- divieto di raccogliere finanziamenti tra il pubblico esterno alla compagine dei soci¹⁴⁸, pertanto chi versa capitale alla società deve precedentemente diventarne socio
- raccolta del prestito sociale solo con i soci ed eventualmente con i lavoratori dipendenti della società cooperativa¹⁴⁹;
- divieto di raccogliere finanziamenti con i soci onorari¹⁵⁰;
- adozione di un apposito regolamento interno per la regolamentazione della raccolta del prestito sociale, predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci secondo le modalità previste all'art. 2521 cod. civ.;
- sottoscrizione di un contratto di prestito in forma scritta e firmata da entrambe le parti¹⁵¹;
- impiego del prestito raccolto unicamente per il conseguimento dell'oggetto sociale¹⁵²;
- rispetto dei limiti massimi del deposito da parte del singolo socio persona fisica;
- rispetto del limite massimo dell'ammontare complessivo di raccolta consentito per le cooperative con più di 50 soci, pari al triplo del patrimonio, quest'ultimo inteso come somma del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultante dall'ultimo bilancio approvato¹⁵³;
- rispetto del limite massimo del tasso di interesse da corrispondersi pari a 2,5 punti in più in riferimento al tasso dei buoni fruttiferi postali¹⁵⁴.

¹⁴⁷ Circolare Banca d'Italia del 02 dicembre 1994

¹⁴⁸ rif. Art. 11 legge 385/93 e Deliberazione C.I.C.R. del 19 luglio 2005

¹⁴⁹ rif. Art. 11 legge 385/93 e Deliberazione C.I.C.R. del 19 luglio 2005

¹⁵⁰ rif. Art. 11 legge 385/93 e Deliberazione C.I.C.R. del 19 luglio 2005

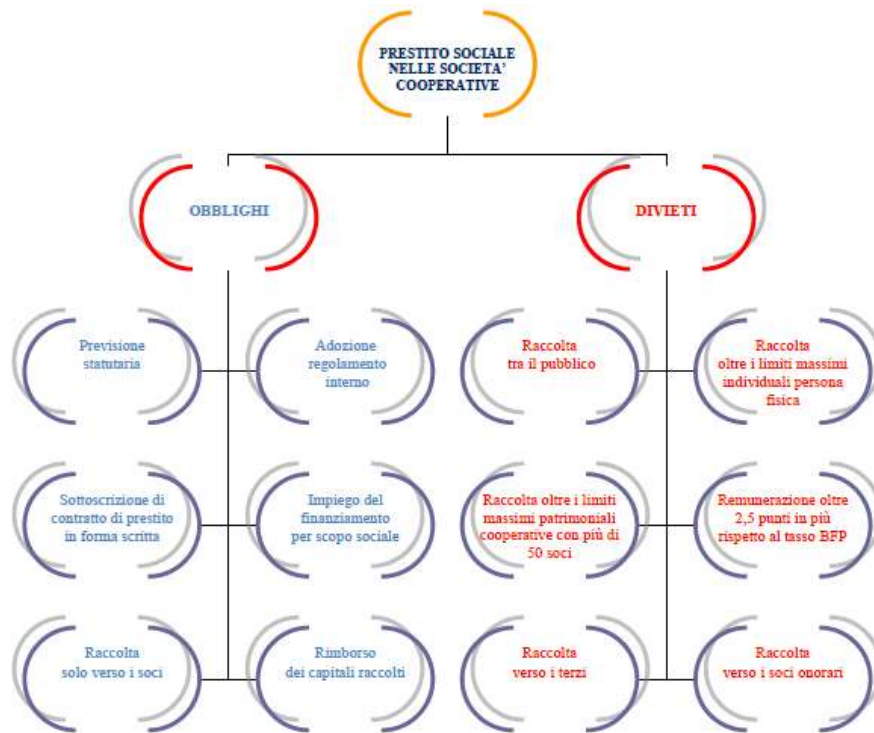
¹⁵¹ rif. Artt. 116, 117, 118, 119 e 120 legge 385/93 e art. 2 D.M. del 07 ottobre 1994

¹⁵² rif. Art. 12 legge 127/71

¹⁵³ Deliberazione C.I.C.R. del 19 luglio 2005

¹⁵⁴ rif. Art. 6-bis D.L. del 31 ottobre 1980 n. 693

Grafico 2. Capitale di rischio e capitale rimborsabile



FONTE: Il prestito sociale nelle società cooperative

Nel caso in cui un soggetto sia intenzionato a diventare socio per procedere al prestito, dal sito web della cooperativa di interesse è possibile reperire tutte le informazioni necessarie per procedere. Normalmente la sottoscrizione deve essere effettuata direttamente presso uno dei punti vendita della cooperativa di cui si è intenzionati ad aderire, l'iscrizione viene effettuata in tempi molto brevi, e alla conclusione si riceve un "libretto" nel quale vengo depositate le somme di denaro. Qualsiasi operazioni di versamento e di prelievo sono gratuite, e la normativa esenta il "libretto Coop" dall'imposta di bollo. La similitudine con i prodotti finanziari per il deposito di somme è particolarmente elevata, per esempio, dei conti deposito proposti dalle banche o i libretti di risparmio postali; tuttavia è bene evidenziare che i Libretti Coop, pur trattando un ammontare di risparmio depositato, non rientra tra quelli garantiti dal *Fondo interbancario di tutela dei depositi*: pertanto chi li sottoscrive presta direttamente alla cooperativa i propri risparmi e l'unica garanzia è il patrimonio della stessa. "In caso di fallimento della coop c'è solo il paracadute del marchio Coop"¹⁵⁵.

¹⁵⁵ ARTICOLO, "Il prestito sociale coop che si nasconde dietro un libretto..." di Vincenzo del 27 gennaio 2015

2.5.2) Principali elementi problematici connessi alla raccolta da soci

Come già evidenziato alle società cooperative, come a tutti i soggetti diversi dalle banche, è fatto divieto di effettuare raccolta “rimborsabile a vista”, a seguito dell’articolo art. 11 del TUB. Di fatto, anche se per obbligo di legge, le cooperative sono tenute ad esplicitare in modo chiaro, sia nei fogli illustrativi sia nel regolamento contenuto nel contratto di prestito, che non vi è possibilità per la cooperativa di rimborsare a vista, ovvero entro le 24 ore dalla richiesta del prestatore. Le modalità commerciali con le quali viene diffuso tale strumento, possono suscitare nel pubblico l’idea di una sostanziale equiparazione, alla raccolta generalmente svolta delle banche, con la convinzione che per in questa materia vi siano gli obblighi di trasparenza e diligenza previsti dalla normativa bancaria.

In riferimento alla trasparenza, la normativa col fine di consentire ai terzi maggiori informazioni in riferimento alla cooperativa di interesse, ha posto in capo a quest’ultima, l’obbligo di pubblicare nel proprio sito internet i bilanci degli esercizi. Tuttavia si rileva il problema dell’accessibilità dei bilanci, che o non vengono proprio pubblicati o la consultazione viene limitata solo a coloro già iscritti e che hanno acquisito la figura di socio. “In un contesto in cui la solidità patrimoniale rappresenta di fatto l’unico presidio a tutela del socio prestatore, l’inaccessibilità o la difficile reperibilità delle informazioni societarie e del bilancio, privano il socio prestatore delle informazioni fondamentali per apprezzare la rischiosità del proprio credito nei confronti della cooperativa”.¹⁵⁶

Un ulteriore problema del prestito sociale non divulgato correttamente, è che i soggetti che aprono un libretto coop, non apprendono che con tale versamento, acquisiscono la figura di socio finanziatore. La conseguenza è che la partecipazione dei soci alle assemblee, che di fatto risultano essere un ulteriore e utile canale di condivisione e apprezzamento delle informazioni relative alla gestione della società, risulta in media particolarmente bassa.¹⁵⁷

La conseguenza è nelle assemblee, che rappresenterebbe il luogo deputato a colmare i deficit informativi dei soci, dal momento che in tali sedute hanno la possibilità di consultare i libri sociali e/o di reperire informazioni dai manager, dal momento che non risultano aggiornati sulla reale situazione patrimoniale e di gestione della società, risulta di fatto inutilizzato o non utilizzato effettivamente per questi fini.

¹⁵⁶ BANCA D’ITALIA “*la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche - relazione sull’analisi d’impatto*”, pag. 7

¹⁵⁷ Dati relativi al 2012 riferiscono una partecipazione media alle assemblee delle società cooperative aderenti a Legacoop pari al 2,3% degli aventi diritto, con un minimo dello 0,11%

2.5.3) Risparmio bancario e risparmio non bancario

Nella relazione di Banca d'Italia vengono esposte in modo esaustivo le numerose differenze tra il risparmio bancario e quello non-bancario, utilizzato dalle cooperative, oltre che dal punto di vista normativo, anche dal punto di vista dei costi associati.

La prima rilevante differenza è legata al costo sostenuto dall'ente obbligato all'iscrizione ad un fondo di assicurazione, che incide direttamente sulla remunerazione offerta al prestatore. Come già evidenziato, a differenza delle banche che devono aderire a un Fondo di assicurazione dei depositi, le cooperative non sono soggette a tale obbligo e l'unica garanzia è costituito dal patrimonio delle stesse. La conseguenza è che in assenza del fondo, viene meno un costo secco per le società cooperative. "Tra l'altro, tale costo sarà accresciuto a seguito del recepimento della Direttiva in materia di DGS, che stabilisce più stringenti obblighi a carico delle banche a questi fini."¹⁵⁸

La figura sottostante mostra le differenze di controllo e tutela del risparmio tra i due libretti:

Figura 2. Confronto libretto di risparmio e prestito sociale

	Libretto di risparmio	Prestito sociale coop /libretto coop
Natura del rischio	Fallimento ente creditizio	Fallimento coop
Controllo del rischio	ALTO	BASSO
	- Più trasparenza contabile. - Adesione al Fondo Interbancario tutela del deposito. Somme fino ad un ammontare massimo di 100.000 euro per depositante	- Il capitale di norma non può eccedere il triplo del patrimonio dell'azienda. - Rigorose norme interne

Fonte: Pubblicazione in formazione e finanza "Prestito sociale coop: tutto quello che devi assolutamente sapere!"

Per quanto riguarda invece gli elementi che impattano sul costo del servizio in generale abbiamo voluto dare evidenza di quelli più rilevanti, quali:

¹⁵⁸ BANCA D'ITALIA "la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche - relazione sull'analisi d'impatto", pag. 7

- a) i costi generali di compliance, ovvero costi sostenuti per certificare che le procedure interne siano coerenti con la normativa di riferimento, nel caso delle banche questi costi risultano particolarmente gravosi;
- b) il profilo fiscale; le cooperative in generale, ed in particolare quelle a mutualità prevalente, hanno un regime fiscale più favorevole.¹⁵⁹
- c) le banche hanno l'obbligo di contribuire al *Single Resolution Fund (SRF)*, ovvero quel meccanismo nato nel 2016 con l'obiettivo di preservare la stabilità finanziaria dell'area dell'euro mediante una gestione centralizzata delle procedure di risoluzione, pertanto sono tenute a pagare le tasse per il funzionamento del *Single Supervisory Mechanism (SSM)*, oltre alla contribuzione al *Deposit Guarantee Scheme (DGS)*.

Dal punto di vista quantitativo, il fenomeno del prestito sociale ha raggiunto dimensioni ragguardevoli se comparato ai depositi bancari. Rispetto al sistema bancario, l'ammontare dei prestiti sociali per l'insieme delle società cooperative di maggiori dimensioni aderenti a Legacoop corrisponde all'ammontare dei depositi di una banca di medie dimensioni.

La Figura 3 sintetizza le principali condizioni economiche praticate nei confronti dei prestiti sociali nel 2013 riprendendo l'esempio precedentemente esposto nella tavola 1 in riferimento alle maggiori società cooperative. Dalla tavola si osserva che i tassi praticati ai prestiti ordinari sono compresi tra un minimo dello 0,65% e un massimo del 3,1%, mentre i prestiti vincolati fra un minimo del 2,2% e un massimo superiore al 3%. Ponendo a confronto la remunerazione offerta dalle cooperative rispetto a quella offerta ai propri sottoscrittori dalle società che nel medesimo anno hanno emesso *minibond*, Figura 4, è interessante notare come i tassi offerti dalle prime siano sensibilmente inferiori. Infatti il tasso medio delle società che hanno emesso *minibon* è pari a 6,82%, range compreso tra 3,5% e 10%.¹⁶⁰

¹⁵⁹ Il decreto legge n. 66/2014 (convertito con modificazioni nella legge n. 89/2014)

¹⁶⁰ BANCA D'ITALIA "la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche - relazione sull'analisi d'impatto", pag. 8

Figura 3. Principali condizioni economiche cooperative

	Tasso di interesse prestito ordinario (lordo)	Tasso di interesse prestito vincolato (lordo)
Coop 1	1,3%	2,2% (vincolo 18 mesi)
Coop 2	0,9% < 15.000 € 1,8% < 25.000 € 2,7% < 36.000 €	-
Coop 3	0,7% < 3.000 € 1,1% < 16.000 € 2,1% < 27.000 € 3,1% < 35.000 €	-
Coop 4	1% < 5.000 € 1,25% < 15.000 € 2% < 25.000 € 2,5% < 34.000 €	2,6% (vincolo 24 mesi)
Coop 5	1,1% < 4.000 € 1,4% < 17.000 € 2,1% < 36.000 €	-
Coop 6	0,65% < 2.500 € 1% < 15.000 € 2% < 36.000 €	-
Coop 7	1,1% < 17.000 € 2% < 27.000 € 2,5% < 36.000 €	-
Coop 8	1% < 4.000 € 1,1% < 17.000 € 1,5% < 27.000 € 2,5% < 36.000 €	-
Coop 9	min BFP - 0,9% min BFP + 0,9%	min BFP max BFP + 3% (vincoli 6, 12, 36 mesi)

Figura 4. Remunerazione *minibond* emessi dalle società italiane

	Società Emittente	Importo emissione (valore € mln)	Interest rate
	Alessandro Rosso Group SpA	4,0	10,00
	Caar S.p.A.	3	6,50
	Cerved Technologies SpA	250	FRN
	Cerved Technologies SpA	300	6,38
	Cerved Technologies SpA	230	8,00
	Ferrovie dello Stato SpA	750	4,00
	Ferrovie dello Stato SpA	600	3,50
	Filca Cooperative	16	6,00
	Fincantieri S.p.A.	300	3,75
	Gamenet SpA	200	7,25
	GPI SpA	3,8	5,50
	Grafiche Mazzucchelli	2,0	8,00
2013	Iacobucci HF Electornics Srl	3,8	8,00
	IVS F. S.p.A.	200	7,13
	Manutencoop Facility Management SpA	425	8,50
	Marcolin S.p.A.	200	8,50
	Mille Uno Bingo	9	FRN
	Rhino Bondco SpA	215	7,25
	Rhino Bondco SpA	200	FRN
	Sisal Holding Istituti di Pagamento SpA	275	7,25
	Sudcommerci	22	6,00
	Team System Holding SpA	430	7,38
	Wind Acquisition Finance SA*	150	FRN
	Wind Acquisition Finance SA*	550	6,5
	Zobeles Holding SpA	180	7,88

Fonte: Banca d'Italia "la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche - relazione sull'analisi d'impatto"

2.5.4) Le garanzie sui prestiti sociali e le opzioni di funzionamento degli schemi di garanzia

Nella disciplina attuale, l'esigenza di tutela del risparmio del socio si traduce nella previsione che tale risparmio sia opportunamente garantito, al superamento di certi limiti quantitativi.

Come già enunciato nella revisione di Banca d'Italia è previsto che, “nelle società cooperative con almeno 50 soci, i prestiti sociali non possano eccedere il limite di tre volte il patrimonio. Tale limite può essere superato sola a condizione in cui la cooperativa: 1) aderisca a uno schema di garanzia dei prestiti sociali, alimentato da contributi degli aderenti; 2) acquisti una garanzia rilasciata da un intermediario vigilato.

Entrambe le forme di garanzia devono poter coprire almeno il 30% dell'ammontare di prestito sociale interessato.”¹⁶¹

Di seguito si rappresentano due possibili modalità di funzionamento di uno schema di garanzia. Alla base della costituzione di tale schema vi sono due aspetti fondamentali, ovvero: ¹⁶²

- i) che sussista l'entità minima delle risorse a disposizione della garanzia, ossia che esso disponga di risorse finanziarie adeguate per far fronte alle eventuali passività,
- ii) le modalità di contribuzione degli aderenti (cash verso impegni di pagamento).

2.5.5) Dimensionamento dello schema

La regolamentazione espone l'obiettivo di adeguare la dimensione del fondo a garanzia con le risorse finanziarie, dal momento che un sistema adeguatamente finanziato potrebbe risultare efficace per la protezione dei soci prestatori; “funzione comparabile a quella svolta per le banche dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che garantisce i depositi fino a 100.000 euro.”¹⁶³

L'istituto di via Nazionale prima di procedere con le istituzioni in merito allo schema di garanzia ha ritenuto necessario procedere innanzi sotto il profilo metodologico fornendo delle assunzioni circa l'entità del dimensionamento del fondo, dal momento che tale materia in riferimento al prestito sociale non era mai stata trattata.

¹⁶¹ CENTRO SERVIZI AZIENDALI COESI, *Prestito sociale nelle società cooperative: provvedimento Banca d'Italia dell'8 novembre 2016, recante “Disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti dalle banche” Bergamo, 24 gennaio 2017*

¹⁶² BANCA D'ITALIA “la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche - relazione sull'analisi d'impatto”, pag. 8

¹⁶³ BANCA D'ITALIA “la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche - relazione sull'analisi d'impatto”, pag. 9

Tuttavia le assunzioni mostrate, non sono in alcun modo vincolanti né intendono suggerire le scelte che gli ipotetici aderenti eventualmente decideranno di adottare.

Nell'analisi sono state considerate le società cooperative con finanziamenti da soci superiori a due volte il patrimonio, anche se come detto il limite è di tre volte, per un totale di circa 95 soggetti¹⁶⁴. La scelta di includere anche le società con rapporto inferiore a tre volte il patrimonio trova fondamento nel fatto che “l'elevato livello di indebitamento di partenza può determinare più facilmente il superamento della soglia rispetto a cooperative meno indebitate, rendendo conveniente aderire allo schema in ottica prospettica per incrementare i fondi raccolti tra i soci”.¹⁶⁵

Sulla base dell'ammontare del prestito sociale medio in tali società, è stato determinato un livello obiettivo di risorse idoneo a proteggere, almeno in parte, i risparmiatori in caso di default della società aderente, anche se di elevate dimensioni.

2.5.6) Modalità di contribuzione

Di seguito si riporta la simulazione esposta nella relazione del 2015 da Banca d'Italia in riferimento alle modalità di funzionamento dello schema di garanzia e riportante una stima del peso economico che le aziende dovrebbero sostenere in caso di adesione al fondo.

In particolare l'istituto considera le seguenti ipotesi di finanziamento:¹⁶⁶

- Opzione 1: lo schema di garanzia deve essere finanziato per il 70% da contributi in denaro e per il 30% da impegni ad erogare fondi;
- Opzione 2: lo schema di garanzia deve essere finanziato per il 50% da contributi in denaro e per il 50% da impegni ad erogare fondi.

Ipotizzando che il livello di risorse “obiettivo” debba essere raggiunto in un arco temporale di 10 anni, è stato calcolato il peso percentuale del contributo annuale sui costi della produzione d'esercizio dei singoli aderenti nelle due opzioni regolamentari¹⁶⁷.

In caso di versamento in denaro del 70% del contributo annuale (opzione 1); la parte rimanente verrebbe assicurata dagli aderenti attraverso un impegno ad erogare i fondi), quest'ultimo rappresenterebbe in media lo 0,21% dei costi della produzione, con una variabilità nel complesso contenuta tra gli aderenti.

¹⁶⁴ Poiché i dati disponibili non permettono di distinguere le cooperative con più di 50 soci, sono state considerate tutte le società con finanziamenti da soci superiori a due volte il patrimonio

¹⁶⁵ BANCA D'ITALIA “la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche - relazione sull'analisi d'impatto”, pag. 9

¹⁶⁶ BANCA D'ITALIA, “la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche - relazione sull'analisi d'impatto”, pag. 9

¹⁶⁷ Nell'analisi non si considerano peraltro i costi di funzionamento dello schema, ipotizzando che possano essere, in tutto o in parte, coperti dai ricavi connessi con i possibili impieghi delle risorse a disposizione.

In caso di versamento in denaro del 50% del contributo annuale (opzione 2), il peso sui costi della produzione scenderebbe allo 0,15%. Da una stima condotta sui costi della garanzia finanziaria rilasciata da soggetti vigilati, effettuata per le cooperative il cui finanziamento da soci è superiore a tre volte il patrimonio e per le quali si dispone dei dati relativi alla loro rischiosità, è emerso che il costo annuo oscillerebbe intorno allo 0,25% dei costi della produzione.

La valutazione comparativa delle due opzioni induce a preferire l'opzione 1.

Quest'ultima, rispetto all'opzione 2, renderebbe più solido lo schema e rafforzerebbe la fiducia dei beneficiari nella capacità di copertura di eventuali passività a fronte di un differenziale di costo relativamente contenuto.

2.5.7) Vantaggi e svantaggi del prestito sociale

In conclusione del paragrafo si riporta un confronto tra i maggiori vantaggi e svantaggi che sono emersi in merito alla discussione sui libretti di risparmio utilizzati come deposito del prestito all'interno delle cooperative dei supermercati.

I principali vantaggi di chi aderisce al prestito sociale Coop sono i seguenti:¹⁶⁸

- sulle somme depositate maturano gli interessi che vengono accreditati a condizioni vantaggiose;
- le operazioni di versamento e di prelievo sono gratuite e non ci sono costi aggiuntivi;
- gli interessi iniziano a maturare immediatamente, ovvero dal momento in cui si effettua il primo versamento;
- si può prelevare liberamente e senza vincoli;
- le operazioni di prelevamento e versamento possono essere fatte in orari comodi, persino di sabato;
- si può pagare la spesa con la Coopcard;
- si possono prelevare contanti direttamente dagli sportelli automatici;
- si possono fare tutte le operazioni in un qualunque punto vendita di Coop Estense;
- ogni anno viene inviato gratuitamente l'estratto conto con l'elenco delle operazioni e il conteggio degli interessi;
- non ci sono spese o costi aggiuntivi e tutti i servizi sono gratuiti.

¹⁶⁸ TOMASELLO S., articolo *“Esiste il Prestito sociale Coop e tu non lo sapevi? Scopri come fare per difendere i tuoi risparmi, partecipando alla crescita della cooperativa!”*

I limiti dei libretti di risparmio Coop sono:

- Mancanza dei sistemi di garanzia invece previsti per i depositi bancari (il famoso ombrello protettivo per un massimo di 103.291 euro per ogni intestatario).
- Maggior rischio connesso all'investimento: si tratta di un prestito a un debitore unico, equiparabile all'acquisto di obbligazioni di una società privata – come Fiat, ma anche come Parmalat o Cirio. Nel caso dei Bot, il rendimento è minore, ma è garantito da massima liquidità e sicurezza. Alla luce di questo rischio, il rendimento dei libretti Coop dovrebbe essere maggiore, intorno al 4-5%.
- Rendimento inferiore a quello ottenibile da investimenti simili, per esempio con conti di deposito virtuali come Conto Arancio o Che Banca
- Rapporto piuttosto rigido, perché limitato al punto vendita in cui si è soci: come abbiamo detto, non si possono effettuare operazioni in supermercati diversi da quello abituale.

Ciò che è possibile concludere è che fino ad oggi il libretto Coop è stato considerato una forma di investimento al pari di quello bancario, tuttavia è bene che questa forma di investimento, non essendo garantita, non venga utilizzata in sostituzione dei più tradizionali investimenti, quali i Titoli di stato o le obbligazioni di società quotate in Borsa.

2.6) Conseguenze della nuova normativa

“Come precedentemente rilevato la Banca d'Italia, con la delibera n. 584 dell'8 novembre 2016, pubblicata in G.U. n. 271 del 19/11/2016, ha emanato il Provvedimento recante disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche, che va a sostituire, in quanto esplicitamente abrogato nella medesima delibera, il Capitolo 2 del Titolo IX della Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21/04/1999, già precedentemente modificata dal 12° aggiornamento risalente al 21/03/2007”.

Le nuove disposizioni, che sono entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2017 sono, come già evidenziato, finalizzate principalmente a rafforzare la tutela dei risparmiatori che prestano fondi a soggetti diversi dalle banche.¹⁶⁹

In questo paragrafo, successivo all'esposizione delle maggiori modifiche del Provvedimento della Banca d'Italia e dell'analisi del prestito sociale, si vuole fornire una maggiore comprensione, delle novità a partire dalla distinzione tra le disposizioni che riguardano tutte le

¹⁶⁹ CRISTINA BUGANZA, *La nuova disciplina di banca d'Italia per il prestito sociale delle cooperative, Cooperative e enti non profit* Giugno 2017 pag. 40

società cooperative e quelle che si applicano alle sole cooperative con un numero di soci superiore a 50.

2.6.1) Disposizioni valide per tutte le società cooperative (a prescindere dal numero dei soci)

Le norme generali, sia per le società cooperative, indipendentemente dal numero dei soci, sia per qualsiasi altra forma societaria, confermano che le società possono raccogliere risparmio presso i soci anche senza l'emissione di strumenti finanziari se questo è previsto nello statuto. Secondo quanto previsto dalle innovate disposizioni contenute nella Sezione V.¹⁷⁰

Si chiarisce tuttavia che il divieto di effettuare “raccolta di fondi a vista” permane per tutte le attività e, tale materia, resta riservata solo alle banche. Inoltre al fine di evitare che tale divieto venga aggirato nella Sezione I, dopo l'enunciazione della definizione generale, si specifica che la raccolta è “a vista” anche “se il soggetto che raccoglie fondi si riserva la facoltà di rimborsare il depositante contestualmente alla richiesta o prima di 24 ore dal preavviso”¹⁷¹.

In sostanza, in base alle nuove norme, il rimborso al socio di tutto, o parte, del proprio prestito sociale, deve essere effettuato con un preavviso di almeno 24 ore.

Con specifico riguardo alle società cooperative il Provvedimento ha apportato numerosi cambiamenti inerenti al regolamento dei prestiti sociali.

Soffermendosi sulle nuove disposizioni più interessanti per tutte le società cooperative, si evidenzia come esse riguardino, da un lato, il contenuto informativo minimo obbligatorio del regolamento redatto da ciascuna cooperativa per il finanziamento dei soci e, dall'altro le regole di formazione dello stesso.

Infatti, viene confermato che il regolamento del prestito sociale deve disciplinare tanto le “modalità di raccolta presso i soci”, quanto “l'eventuale adesione ad uno schema di garanzia”, nel caso in cui le cooperative abbiano un numero di soci maggiore a 50 e con un ammontare del prestito compreso tra il triplo ed il quintuplo del patrimonio. Inoltre nelle nuove Istruzioni della Banca d'Italia viene ulteriormente puntualizzato che il regolamento deve contenere “tutte le regole di svolgimento dell'attività di raccolta e l'espressa limitazione della raccolta ai soli soci, nonché l'esclusione dell'esercizio di qualsiasi attività riservata”.

È evidente che a seguito dell'ampia locuzione “tutte le regole di svolgimento dell'attività di raccolta” utilizzata nel Provvedimento, è necessario che tutte le cooperative che fanno ricorso

¹⁷⁰ CENTRO SERVIZI AZIENDALI COESI, *Prestito sociale nelle società cooperative: provvedimento Banca d'Italia dell'8 novembre 2016, recante “Disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti dalle banche” Bergamo, 24 gennaio 2017*

¹⁷¹ Comunicato stampa di Banca d'Italia: Raccolta del risparmio da parte dei soggetti non bancari, 9 novembre 2016

al prestito soci, a prescindere dal numero dei soci, sono obbligate ad enunciare nel regolamento le modalità di raccolta del finanziamento soci, in modo da evidenziare le specificamente le proprie caratteristiche.

Inoltre, viene stabilito ex novo, che nel regolamento ed in particolare nelle informazioni ai soci, le cooperative debbano “indicare chiaramente i limiti, le modalità ed i tempi del rimborso in caso di attivazione della garanzia nel rispetto delle caratteristiche stabilite nel par. 4”, ossia le caratteristiche che deve possedere la garanzia, sempre che vi sia.

Con riferimento al secondo elemento che è stato oggetto di modifica, si osserva che il Provvedimento ha disciplinato la procedura di formazione del regolamento per il finanziamento soci, richiedendo necessariamente che esso venga predisposto dall’organo amministrativo e approvato dall’assemblea dei soci.

Per le cooperative con meno di 50 soci non è stato invece riprodotto l’obbligo precedente in capo a tutte le cooperative, di evidenziare in nota integrativa l’ammontare dei prestiti sociali e delle eventuali garanzie, nonché l’entità del rapporto tra prestiti e patrimonio, al fine di dare conto della “rilevanza che l’attività di raccolta presso soci assume nell’ambito della complessiva operatività delle cooperative”, che invece permane per quelle con compagine sociale maggiore.

Alla luce delle intervenute novità, sarà necessario che tutte le cooperative procedano ad adeguare i regolamenti in materia di prestiti sociali, apportando perlomeno le seguenti modifiche:¹⁷²

- 1) eliminazione della facoltà della cooperativa di rimborsare i fondi al momento della richiesta del socio
- 2) indicazione di tutte le regole di svolgimento dell’attività di raccolta;
- 3) specificazione che la raccolta del risparmio attraverso il prestito sociale è limitata ai soli soci che possono essere soci cooperatori e/o socio sovventori;
- 4) espressa esclusione dell’esercizio di qualsiasi attività riservata ai soggetti bancari e/o finanziari.

Al momento tali adeguamenti possono essere effettuati con semplice delibera dell’Organo Amministrativo come prescritto dal provvedimento delle autorità monetarie. Tuttavia ciascuna

¹⁷² CENTRO SERVIZI AZIENDALI COESI, *Prestito sociale nelle società cooperative: provvedimento Banca d’Italia dell’8 novembre 2016, recante “Disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti dalle banche” Bergamo, 24 gennaio 2017*

modifica dovrà essere successivamente sottoposte all'approvazione dei soci nella prima assemblea utile, al fine della loro approvazione.

Si evidenzia infine che l'adeguamento formale del regolamento sui prestiti sociali doveva essere deliberato nel più breve tempo possibile, tuttavia a partire dal 2017 le cooperative sono obbligate ad applicare le nuove normative sopra elencate.

2.6.2) Disposizioni limitate alle società cooperative con più di 50 soci

In riferimento alle società cooperative che hanno un numero di soci superiore a 50, il Provvedimento della Banca d'Italia dell'8 novembre 2016 ha apportato numerosi cambiamenti e come già segnalato a riguardo, la modifica è in riferimento alla determinazione dei parametri di riferimento per l'emissione di prestito sociale, le tipologie le caratteristiche delle garanzie, qualora necessarie, le informazioni da includere nella nota integrativa, le relazioni semestrali, ed infine, il contenuto del regolamento per il finanziamento soci.

Rilevante è che le nuove istruzioni non prevedono più che il valore del patrimonio possa essere maggiorato di un ammontare pari al 50% della differenza tra: il valore degli immobili di proprietà ad uso strumentale e/o residenziale, considerati ai fini dell'Imposta Comunale sugli immobili (IMU). Questo implica, che il limite del patrimonio subisce un potenziale abbassamento con la conseguente contrazione proporzionale del lecito ammontare del prestito che le imprese sono autorizzate a raccogliere, dovendo questo essere di valore pari o inferiore al triplo del patrimonio, senza obbligo di acquistare garanzie, oppure di valore compreso tra il triplo e il quintuplo del patrimonio, con obbligo di adesione a schemi di garanzia.

Un'ulteriore novità di rilievo riguardante il parametro del patrimonio, attiene all'ipotesi in cui la cooperativa che ha raccolto risparmio tra i soci utilizzando il prestito sociale, è obbligata a redigere il bilancio consolidato, anche se abbia svolto operazioni con società partecipate.

“Al livello informativo per le cooperative con compagine societaria ampia, come precedentemente accennato, permane l'obbligo di indicare in nota integrativa, e nelle eventuali relazioni semestrali, almeno le seguenti informazioni”:¹⁷³

- l'ammontare della raccolta presso i soci in essere alla data, palesandone il rapporto con patrimonio della società;

¹⁷³ CENTRO SERVIZI AZIENDALI COESI, *Prestito sociale nelle società cooperative: provvedimento Banca d'Italia dell'8 novembre 2016, recante "Disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti dalle banche"* Bergamo, 24 gennaio 2017

- l'indicazione del garante, ovvero del soggetto vigilato o dello schema di garanzia adottati ed il tipo di garanzia alla quale si ha aderito, nel caso in cui la società abbia raccolto finanziamenti per un ammontare superiore a tre volte il patrimonio;
- il valore di mercato aggiornato delle garanzie reali finanziarie;
- un prospetto illustrativo del valore del patrimonio rettificato dagli effetti di operazioni con società partecipate, nel caso in cui non vi sia l'obbligo di redigere il bilancio consolidato;
- un indice di struttura finanziaria dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, ossia $(Pat + Dm/I)/AI$.

Per favorire la comprensione dell'informazione ai soggetti esterni, l'indice dovrà essere presentato nei documenti contabili con la seguente dicitura: “un indice di struttura finanziaria < 1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuta alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società.”.

In proposito, ai fini dell'individuazione delle poste patrimoniali da utilizzare per il suddetto indice di struttura finanziaria, occorrono le definizioni fornite nella Sezione 1 delle nuove Istruzioni, in base alle quali: ¹⁷⁴

- per “attivo immobilizzato” deve intendersi il valore totale delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie;
- per “debiti a medio e lungo termine” devono intendersi le passività con durata residua superiore a 12 mesi

In riferimento alle micro imprese previste dall'art. 2435-ter c.c., e costituite sotto forma di società cooperativa, sono esonerate dal redigere la nota integrativa e la relazione sulla gestione, ma qualora abbiano più di 50 soci dovranno inserire le informazioni sopra descritte direttamente nel bilancio, unitamente alle indicazioni richieste dagli artt. 2512 e 2513, condizioni di prevalenza, dall'art. 2545, gestione mutualistica e dall'art. 2528, ammissione soci.

Come previsto alla Sezione X, mentre gli obblighi informativi in nota integrativa ed il nuovo calcolo del patrimonio, dovranno essere adempiuti a partire dal bilancio relativo all'esercizio 2016; possono essere adeguati entro il 30 giugno 2017 i contratti di garanzia.

“Le nuove disposizioni in materia di raccolta del risparmio tra il pubblico entrano in vigore dal 1° gennaio 2017, obbligando le cooperative che raccolgono prestito ad adeguare la propria

¹⁷⁴ CENTRO SERVIZI AZIENDALI COESI, *Prestito sociale nelle società cooperative: provvedimento Banca d'Italia dell'8 novembre 2016, recante “Disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti dalle banche” Bergamo, 24 gennaio 2017*

regolamentazione e prassi, quanto meno alla nuova definizione di “raccolta a vista” e alla modalità di rimborso previste, in un lasso di tempo inferiore ai due mesi”¹⁷⁵.

Un primo necessario adeguamento da parte delle cooperative, a seguito della nuova normativa, ha avuto per oggetto il concetto di patrimonio ed il riferimento di base per il calcolo dell’ammontare massimo del prestito consentito, oggi coincidente con il proprio patrimonio.

In seconda battuta, alla luce di quanto previsto al punto 3 comma sez. 5 delle disposizioni di Banca d’Italia, le società cooperative, hanno il dovere di modificare le norme relative agli obblighi informativi e di trasparenza nei confronti dei propri prestatori: integrando i punti riguardanti l’ammontare della raccolta presso i soci anche in rapporto al patrimonio sociale, le informazioni in merito ai garanti o ai tipi di garanzie, ed infine l’indice di struttura finanziaria che dovranno essere riportate tanto nella nota integrativa del bilancio, quanto nelle relazioni semestrali.

L’ultimo e più rilevante adeguamento ha riguardato le modalità di rimborso del prestito: eliminando ogni eventuale riferimento a possibilità più o meno ampie di deroga, nei regolamenti revisionali, al fine di rispettare la nuova definizione di raccolta a vista.

“Oltre a tali adeguamenti ai regolamenti ed alle nuove prassi interne che le cooperative dovranno adottare, ci si aspetta che ciascuna cooperativa valuti se procedere con delle revisioni maggiormente organiche della disciplina del prestito sociale.”¹⁷⁶

2.7) Le previsioni con la Legge di bilancio 2018:

La nuova norma, inserita nella legge di bilancio per il 2018 appare riportare disposizioni positive in riferimento alla materia di nostro interesse. La premessa dell’intervento è che il prestito sociale può essere impiegato soltanto per operazioni strettamente funzionali al perseguimento degli scopi istituzionali e quindi che le cooperative non possono essere enti di gestione del risparmio al pari delle banche:

¹⁷⁵ CRISTINA BUGANZA, *La nuova disciplina di banca d’Italia per il prestito sociale delle cooperative*, Cooperative e enti non profit Giugno 2017 pag. 40

¹⁷⁶ IPSOA Quotidiano: Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 664 del 5 novembre 2008, iscrizione al R.O.C. n. 1702. Direttore Responsabile: Giulietta Lemmi “La nuova disciplina di banca d’Italia per il prestito sociale delle cooperative” - Cooperative ed enti non profit n. 6/2017 p.40

«Questo sta a significare che nell’ambito della cooperativa l’area finanziaria, alimentata dai prestiti sociali, deve avere soltanto una funzione accessoria e strumentale alla propria attività istituzionale»¹⁷⁷

Viene inoltre dato carattere obbligatorio al limite massimo per il prestito sociale, pari a tre volte il patrimonio netto, che era stato introdotto nel 2016 da Banca d’Italia, ma che non aveva modo di sanzionare eventuali violazioni. A tale limite saranno assoggettate tutte le cooperative con più o meno di 50 soci. Quelle che, ad oggi, eccedono tale limite avranno tre anni di tempo per rientrare. Per le ulteriori restrizioni, è necessario aspettare prossime emanazioni dal momento che la competenza è stata assegnata al Comitato interministeriale credito e risparmio (CICR), integrato da un membro di Banca d’Italia.

Tuttavia pare ci sia l’intenzione di creare ulteriori garanzie a tutela dei soci finanziatori, anche se in attesa che il CICR normi in via definitiva un fondo di garanzia:

“qualora l’indebitamento nei confronti dei soci della società cooperativa superi l’importo di 300 mila euro e risulti superiore al patrimonio netto della società, il 30% deve essere coperto da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti vigilati (banche eccetera). In alternativa la cooperativa deve aderire a uno schema di garanzia dei prestiti sociali con le caratteristiche indicate dalla delibera che dovrà assumere il CICR”.¹⁷⁸

«Le cooperative devono inoltre definire modelli organizzativi e procedure per la gestione del rischio da adottare nei casi in cui il prestito sociale assuma un rilievo significativo e comunque quando eccede il limite del doppio del patrimonio netto dell’ultimo bilancio approvato. [è necessario] Un decreto del ministero dello Sviluppo economico, competente sulla vigilanza cooperativa, per stabilire forme di controllo e di monitoraggio in materia di prestiti sociali»

In generale paiono misure costruite con buonsenso.

La legge di bilancio ha poi recepito l’emendamento dell’ex tesoriere dei Ds, Ugo Sposetti,¹⁷⁹ collocandolo tuttavia entro la cornice delle nuove norme e garanzie, stabilendo che il rimborso del prestito sociale non è più postergato agli altri debiti e quindi può essere pagato unitamente ai creditori non privilegiati. L’articolo 2467 del codice civile, quindi, non si dovrebbe più applicare.

¹⁷⁷ PHASTIDIO.NET, “Prestito sociale delle coop, ecco le nuove norme” Mario Seminario 29 dicembre 2017 *Economia & Mercato, Italia*

¹⁷⁸ PHASTIDIO.NET, “Prestito sociale delle coop, ecco le nuove norme” Mario Seminario 29 dicembre 2017 *Economia & Mercato, Italia*

¹⁷⁹ ARTICOLO MELETTI GIORGIO, *Prestito sociale, Sposetti vuole cambiare la legge e salvare le banche illegali delle Coop*, 29 novembre 2017

In complesso, attendendo ulteriori declinazioni da parte del CICR, tra cui fondamentale risulterà lo schema di fondo di garanzia, pare che la direzione futura sia verso nuove norme che aumentano la tutela dei soci delle cooperative, riducendo i margini di libertà sin qui avuti dai manager nell'utilizzo del prestito sociale. “Il sistema delle coop pare aver acconsentito di buon grado a questa normazione, anche perché lo *status quo* era difficilmente difendibile”¹⁸⁰

¹⁸⁰ PHASTIDIO.NET, “Prestito sociale delle coop, ecco le nuove norme” Mario Seminario 29 dicembre 2017 *Economia & Mercato, Italia*

CAPITOLO 3

LA BOLLA FINANZIARIA ROSSA

1. L'inchiesta pubblica - 2. Indici - 3. Evidenze sui bilanci

3.1) L'Inchiesta pubblica

Probabilmente senza il crac delle due Coop friulane: Coop Operaie Trieste e Coop Carnica con un totale di 20mila soci prestatori, Banca d'Italia non avrebbe dato un giro di vite alle norme che disciplinano il prestito sociale, ovvero a quelle operazioni in cui i soci di una cooperativa versano i propri risparmi, favorendo l'attività caratteristica dell'impresa. Il socio prestatore a fronte del suo investimento, matura un tasso di interesse, che a nostro giudizio in relazione al rischio dell'investimento, ed alla media dei tassi delle obbligazioni emesse sul mercato, appare decisamente basso.

Nonostante queste considerazioni, l'utilizzo del prestito sociale ha raggiunto dimensioni rilevanti. Si stima che gli italiani che hanno depositato delle somme nei libretti di risparmio coop siano oltre 15 miliardi per un ammontare complessivo di 1.3 milioni. Di questi, circa 11 miliardi, aumentati nel 2014 di 620 milioni, sono stati depositati solo nelle nove cooperative di consumo più grandi, ovvero i supermercati. “Questo dato sulla raccolta dei risparmi collocherebbe l'insieme delle cooperative, se venissero considerate al pari di una banca, in 25esima posizione.”¹⁸¹

Mettendo a confronto il caso delle cooperative rispetto a quello bancario, appare che quest'ultimo sia stato di maggiore diffusione e pubblica. Tuttavia si ritiene, che il caso in esame, seppur di minore diffusione mediatica, possa essere considerato di maggiore gravità, dal momento che alla base ve è la mancanza di regole e norme di vigilanza, che in questi ultimi anni, hanno provocando ingenti danni ai risparmiatori.

Una prova a quest'ipotesi è che i 1.189 supermercati affiliati a Legacoop in questi anni hanno potuto raccogliere i risparmi dei propri soci, e reinvestirli non nella propria attività, ma in attività finanziariamente ad alto rischio. Il tutto senza alcuna vigilanza, dal momento che, non chiamandosi “banca”, Banca d'Italia non aveva l'obbligo di controllo. Il forte controsenso che appare è che: da normativa non è consentito esercitare attività bancarie senza l'autorizzazione

¹⁸¹ GIORGIO MELETTI, “Coop la trappola del prestito sociale che la banca d'Italia finge di non vedere” 10 gennaio 2016

della Banca d'Italia, tuttavia per chi commette tale reato, Bankitalia non ha la responsabilità per vigilare e sanzionare.

Figura 5. Entità delle cooperative in Italia

250 cooperative di grandi dimensioni con più di **250** milioni di euro di fatturato (**71,9** miliardi di fatturato nel 2015)

793 media entità con ricavi compresi tra **10 e 50** milioni di euro (**15,7** miliardi di fatturato nel 2015)

FONTE: Espresso, “Scarsa liquidità. Rapporto con il partito in crisi. Addio solidarietà. Così tramonta un pezzo di tradizione rossa. Da una lega all’altra. Sergio Bini, già boss delle coop rosse, si candida in Friuli insieme a Salvini” articolo l’Espresso del 19 novembre 2017, <http://espresso.repubblica.it/inchieste/2017/11/24/news/l-era-delle-coop-e-finita-1.314659>

In questo capitolo si vogliono portare alla luce le mancanze e i fatti più rilevanti, che hanno portato alla bolla rossa delle cooperative, e a quell’effetto domino che tutt’oggi pare inarrestabile.

Prima di procedere è bene evidenziare il fatto che: il prestito dei soci viene considerato quale chirografario, e pertanto ai soci spetta essere rimborsati solo dopo aver soddisfatto i debiti verso banche, fornitori e terzi che hanno intrattenuto rapporti con le cooperative.

Figura 6 – Valore complessivo dei crediti sociali



Fonte: Milano Post, “Coop: Scoppia la bolla dei prestiti, 11 miliardi di risparmi a rischio” 25-05-2017

3.1.1) Responsabilità:

Le responsabilità della crisi delle cooperative, sono imputate a diversi soggetti.

Le prime responsabili sono sicuramente le stesse Coop che per anni hanno falsificato i propri bilanci.

Si pensi a Coopcostruttori che con la bancarotta ha provocato un buco di 1 miliardo di euro.

In giudizio la Corte d'appello nel marzo del 2012, lo ha giudicato "artefice di un intento ingannatorio nei confronti di terzi ed artefice di un dolo intenzionale per accaparrarsi ulteriore liquidità"¹⁸²

I periti che hanno revisionato i bilanci, hanno rettificato i dati con percentuali di correzione fino al 1178% sul risultato economico (le entrate), oppure fino al 470% (anno 2002) sul patrimonio netto che viene rettificato (diminuito) di 250 milioni di euro, perché inesistenti.

«Per quanto attiene il falso in bilancio si attesta come siano state superate tutte le soglie di punibilità».¹⁸³

Ciò che i periti hanno individuato nella revisione, è che nei criteri utilizzati per redigere il bilancio, vi sia stata un'inversione del principio di prudenza. Tale principio enuncia che non devono essere contabilizzati i profitti non realizzati mentre devono essere inserite tutte le perdite anche se incerte. «Coopcostruttori effettuava valutazioni per lo meno ottimistiche di poste in bilancio per natura incerte (riserve tecniche, risconti, interessi di mora, per citare le sole voci principali) ottenendo in questo modo la copertura di perdite certe che sosteneva in molti cantieri (grazie alla strategia del massimo ribasso, ricordano i periti) e un risultato netto positivo indispensabile per remunerare i soci ed i possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa (Apc)».¹⁸⁴

In conclusione, le uscite e le entrate indicate non seguivano i criteri generali, e così i numeri messi a bilancio mostravano che Coopcostruttori fosse in crescita, potendo continuare ad usufruire di sostegni finanziari da parte delle banche, dei fornitori e dagli stessi soci.¹⁸⁵

Altro responsabile diretto è la stessa Legacoop, che ha permesso alle cooperative di non adattarsi al sistema ed alle norme emesse dalla Banca d'Italia, adoperando raggiri o modifiche nelle definizioni ma senza cambiare realmente comportamento.

¹⁸² GIUDIZIO DELLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA *sentenza 2 aprile 2015 per bancarotta di Coopcostruttori*

¹⁸³ DANIELE PREDIERI, "Coop, perdite nascoste e troppi falsi in bilancio", *quotidiano la nuova Ferrara* 13 marzo 2012

¹⁸⁴ CLAUDIO GANDOLFO e STEFANO MONATARI, *cit. periti designati dal tribunale di Ferrara nel processo a Coopcostruttori*

¹⁸⁵ DANIELE PREDIERI, "Coop, perdite nascoste e troppi falsi in bilancio", *quotidiano la nuova Ferrara* 13 marzo 2012

Per esempio le norme di Bankitalia vietano ai soggetti non bancari i “depositi a vista”, ovvero quei depositi che possono essere ritirati con preavviso inferiore alle 24 ore. Le cooperative, per ovviare a tale ostacolo, all’interno dei siti hanno ommesso la dicitura “depositi a vista” sostituendola con “preavviso di almeno 48 ore”¹⁸⁶. Tuttavia all’interno del contratto hanno provveduto ad inserire una clausola che dice: “la Cooperativa, qualora ne abbia la disponibilità, può, di volta in volta, rimborsare anche prima del termine suddetto”, e quindi entro le 48 ore.

Ciò che si deduce è che in linea generale, nonostante le azioni fossero palesi, non si è voluto intervenire per disciplinare quelle cooperative che di fatto agiscono quali banche fino a gestire anche 12 miliardi di risparmi.

A sostegno della nostra ipotesi vi sono due argomentazioni: ufficialmente il prestito sociale è raccolto per finanziare l’attività dell’impresa, eppure viene investito quasi tutto in titoli finanziari; in più è depositato in libretti sui quali il socio cooperatore può addebitare qualsiasi costo che genera nei punti coop, e questo senza alcun preavviso.

A nostro giudizio le responsabilità che gravano su Legacoop sono evidenti per due ragioni principali:

- Innanzitutto, a seguito dei casi recenti, si viene a generare un effetto di sfiducia tra i prestatori, e se si innescasse la così detta “corsa agli sportelli”, anche le grandi sorelle del consumo, quali Allenaza 3.0 che da sola detiene oltre 4 miliardi di euro di prestiti sociali, entrerebbero in crisi.
Pertanto si ritiene che l’interesse di Legacoop debba essere quello effettuare opportuni interventi, senza più nascondersi.
- La seconda ragione è che non sembra corretto identificare il prestito sociale all’interno della normativa del risparmio. Infatti la fattispecie può essere considerata al pari di un’obbligazione non garantita, e pertanto nel caso in cui l’azienda fallisca, il capitale viene interamente perduto.

Ulteriori responsabilità sono da imputare ai gruppi dirigenti delle cooperative che hanno convinto i soci ad investire i propri risparmi usando definizioni equivoche. Tant’è vero che il prestito è depositato non in titolo, come dovrebbe essere evidenziato, ma in “libretti”, proprio come quelli associati al risparmio postale. “Essi hanno sempre cavalcato questa convinzione, oppure non hanno fatto niente per correggerla probabilmente con l’idea di stampo storicistico

¹⁸⁶ GIORGIO MELETTI, “Coop la trappola del prestito sociale che la banca d’Italia finge di non vedere, 10 gennaio 2016”

che le cose sarebbero sempre andate bene, e che le sorti della cooperativa sarebbero sempre state luminose e progressive.”¹⁸⁷

Un ulteriore problema di rilievo all'interno delle cooperative è in riferimento all'auto-referenzialità dei manager: “anche chi fa male difficilmente subisce provvedimenti dalle assemblee, nelle quali per raggiungere il numero legale occorre promettere doni, pur limitando al massimo gli spazi d'intervento”¹⁸⁸.

Un esempio, nel 2016 l'assemblea di Nova Coop del Piemonte, per raggiungere il *quorum* costitutivo, ha pubblicato un il volantino nel quale, per invogliare la presenza dei propri soci, regalava due buoni sconto del 10% e due tazzine da caffè con piattino. Tuttavia per le eventuali domande sull'ordine del giorno era necessario inviare una raccomandata nei giorni precedenti, pratica normalmente richiesta nelle società di capitali. «A questo punto viene da chiedersi dove finiscono le cooperative e inizia la Spa».¹⁸⁹

Inoltre ritorna la questione dei manager troppo lontani dalla base sociale: «Un presidente guadagna circa 600 mila euro all'anno, oltre ai numerosi benefit e bonus. Quando vanno in pensione, oltre al Tfr, i maggiori dirigenti percepiscono anche un emolumento di fine mandato che può raggiungere le tre annualità».¹⁹⁰ Pertanto in media, gli investimenti che effettueranno saranno ad altro rischio dal momento che non vengo direttamente coinvolti nel caso in cui l'esito fosse negativo.

In conclusione una parte di responsabilità e degli amministratori delle cooperative, in particolare quelle di maggiore dimensione, che avrebbero dovuto agire correttamente e non possono chiamarsi fuori dalla responsabilità di un sistema che ha prosperato sull'equivoco concetto tra investimento a rischio e risparmio sicuro.

Infine forte responsabile è Banca d'Italia che a causa della mancanza di vigilanza, ha permesso di arrivare a questa “trappola”¹⁹¹ che rischia di trasformarsi in una vera e propria

¹⁸⁷ PIERLUIGI GHIGGINI, “Prestito sociale da risarcire, perché Legacoop non può chiamarsi fuori” 15 aprile 2017, <http://www.reggioreport.it/2017/04/prestito-sociale-da-risarcire-perche-legacoop-non-puo-chiamarsi-fuori/>

¹⁸⁸ ANDREA CICOGNANI e LUCA PIANA, “Scarsa liquidità. Rapporto con il partito in crisi. Addio solidarietà. Così tramonta un pezzo di tradizione rossa. Da una lega all'altra. Sergio Bini, già boss delle coop rosse, si candida in Friuli insieme a Salvini” articolo l'Espresso del 19 novembre 2017, <http://espresso.repubblica.it/inchieste/2017/11/24/news/l-era-delle-coop-e-finita-1.314659>

¹⁸⁹ BLOG, gruppo di lavoratori di Unicoop Firenze

¹⁹⁰ MARIO FRAU, cit. “La Coop non sei tu”, 2012

¹⁹¹ JACQUELINE FACCONTI, “Prestito sociale: dopo le banche venete ci mancava anche la coop” 12 luglio 2017

bolla. “A fissare le regole sono la legge e una serie di circolari Banca d’Italia, che però non ha poteri di vigilanza sulle cooperative”¹⁹². Le cooperative non vigilate hanno pertanto potuto così aggirare gli obblighi di trasparenza ed il rispetto di determinati parametri di bilancio propri delle banche.

L’unico sussulto dell’istituto di via Nazionale si registra il 9 novembre 2016, quando vengono pubblicate le “Disposizioni in materia di raccolta del risparmio da parte dei soggetti diversi dalle banche” (di cui abbiamo già trattato in precedenza), in cui viene imposto alle cooperative l’adozione di opportune forme di garanzie patrimoniali ed obblighi di trasparenza. “Ci vuole ben altro, ci vogliono garanzie reali e di buona amministrazione per tutelare il prestito sociale. I provvedimenti adottati in proprio, ad esempio da Alleanza 3.0, che ha in statuto il vincolo di non superare il 25% di immobilizzazione del prestito, dovrebbe diventare obbligatori per tutti. E tuttavia non basterebbe nemmeno questo a proteggere il prestito in caso di default.”¹⁹³

3.1.2.) La situazione è grave

Il caso più noto nella crisi delle Cooperative è quello del Friuli con CoopCa e le Cooperative Operaie di Trieste. In questo caso l’organizzazione delle cooperative era intervenuto per poter risarcire, anche se parzialmente i quasi 20.000 soci che avevano trascinato nel fallimento per un ammontare di 130 milioni di euro. L’intervento delle “grandi sorelle” è stato un gesto per cerca di fermare l’effetto domino che se si fosse diffuso anche ai prestatori di altre cooperative avrebbe provocato la crisi dell’intero sistema.

Per la stessa ragione Legacoop ha poi continuato ad intervenire per risarcire i danni dei fallimenti delle due cooperative di Reggio Emilia: La coop muratori, dove è intervenuta con un rimborso di 19 milioni rispetto ai 49 milioni di euro di prestito. E la Orion, con un intervento di rimborso pari a 2 milioni rispetto i 5 milioni originali.

Ma il futuro sarà sicuramente più difficile dal momento che durante una riunione alla presenza della Federconsumatori “Legacoop è stata esplicita: i soldi sono finiti. *Rien ne va plus*”¹⁹⁴.

¹⁹² GIANLUCA PAOLUCCI, “Bilanci Coop, le incognite sui 9 miliardi di prestiti sociali”, 17 settembre 2017

¹⁹³ PIERLUIGI GHIGGINI, “Prestito sociale da risarcire, perché Legacoop non può chiamarsi fuori” 15 aprile 2017, <http://www.reggioreport.it/2017/04/prestito-sociale-da-risarcire-perche-legacoop-non-puo-chiamarsi-fuori/>

¹⁹⁴ MILANO POST, “Coop scoppia la bolla dei prestiti sociali, 11 miliardi di risparmi a rischio” 25 maggio 2017

La causa scatenante della crisi delle cooperative è che la maggior parte di esse non si è limitato a svolgere la propria attività caratteristica, ma si sono addentrate nell'attività finanziaria spesso arrischiata a causa di intrecci politico-cooperatori che ne hanno caratterizzato il proprio *modus vivendi*¹⁹⁵.

“Più che supermercati, insomma, holding finanziarie: il cui margine operativo dalle vendite alla cassa è pari allo zero e quel 2% di utili netti sul fatturato che il sistema produce arrivano proprio dalla finanza”¹⁹⁶

Tuttavia restano supermercati e non banche pertanto sembra poco ragionevole ipotizzare che i risparmi dei prestatori possano ritenersi al sicuro nelle mani di “gestori di supermercati trasformati per necessità in banchieri o finanziari a causa delle dinamiche di mercato o per intrecci politici”.¹⁹⁷

La crisi ha colpito inizialmente le cooperative abitative ed il mercato immobiliare, ma adesso è la volta delle cooperative di consumo che negli ultimi anni hanno registrato un forte calo del fatturato nonostante l'incremento dei tesserati. Ed alcuni colossi come Unicoop Tirreno, con 109 negozi, sono andati in crisi riportando un debito di 100 milioni di euro. A posteriori la stessa Banca d'Italia “ha fatto notare come quei 930 milioni depositati dai soci prestatori di Unicoop Tirreno non potevano considerarsi per nulla al sicuro.”¹⁹⁸ Il caso Unicoop Tirreno è un altro caso nel quale è stato forte l'intervento delle altre cooperative e di Legacoop, ma questo verrà trattato in seguito.

La questione che oggi preoccupa maggiormente è la dichiarazione di Legacoop che non ha più finanze per poter intervenire e risarcire i risparmiatori, e le realtà in crisi sono tante. I comitati dei soci chiedono di essere tutelati, ponendosi al pari dei risparmiatori delle banche, tuttavia anche quest'ultimi nonostante vi sia una normativa meglio strutturata, non sono riusciti a essere completamente protetti dai cattivi gestori della finanza.

I recenti casi delle cooperative costrette a chiudere sono molteplici e spalmati su tutto il territorio nazionale, dalla Lombardia al Friuli, dall'Emilia Romagna al Lazio, presentiamo i

¹⁹⁵ MILANO POST, “Coop scoppia la bolla dei prestiti sociali, 11 miliardi di risparmi a rischio” 25 maggio 2017

¹⁹⁶ WALL STREETITALIA, “Coop fallite, situazione più grave di quella delle banche salvate” 29 maggio 2017, <http://www.wallstreetitalia.com/coop-fallite-situazione-piu-grave-di-quella-delle-quattro-banche-fallite/>

¹⁹⁷ R&S MEDIOBANCA, documento

¹⁹⁸ ARTICOLO MILANO POST, “Coop scoppia la bolla dei prestiti sociali, 11 miliardi di risparmi a rischio” 25 maggio 2017, <http://www.milanopost.info/2017/05/25/coop-scoppia-la-bolla-dei-prestiti-sono-a-rischio-11-miliardi-di-risparmi/7>

maggiori e più conosciuti, mettendo in evidenza l'ammontare di prestito sociale che, a seguito della crisi, è andato perso.¹⁹⁹

1. A Reggio Emilia con Orion, Coopsette e Unieco hanno perduto prestiti per 25,5 milioni
2. A Reggiolo c'è il caso di Coop Muratori con circa 49 milioni di euro di prestiti rilasciati da 2 mila risparmiatori. La quota di risarcimento massima che è stato proposto è di 30 milioni, pari al 61%.
3. A Trieste il crac di Coop Operaie ha coinvolto 16 mila euro soci con un ammontare di 102 milioni di euro di depositi
4. A Milano Unacoop ha dissipato la cifra di 16 milioni di euro
5. A Varese la Cooperativa Nuova ha fatto danni per 7 milioni
6. A Roma la cooperativa Deposito – Locomotive ha svanito 1,5 milioni di euro
7. A Piacenza con Indacoo sono stati perduti 2,8 milioni
8. A Fidenza, Di Vittorio sono stati persi 12,5 milioni
9. A Udine CoopCa, che gestiva una quarantina di supermercati nella Carnia, nel 2013 ha chiuso mantenendo debito di 27 milioni di euro di prestiti dai soci

Tabella 3. Crediti sociali

LA BOMBA DEI CREDITI SOCIALI		
Valore complessivo: 11 miliardi di euro		
Cooperativa in liquidazione o fallita	Soldi andati in fumo	Risparmiatori beffati
Coop Muratori - Reggiolo	30 milioni	2.000
Nuova Urbanistica - Varese	7 milioni	800
Unacoop Milano	16 milioni	700
Di Vittorio – Fidenza	12,5 milioni	650
Coop 7 – Reggio Emilia	10,5 milioni	450
Unieco – Reggio Emilia	12 milioni	1.280
Deposito - Locomotive Roma	1,5 milioni	Np
Orion – Reggio Emilia	3 milioni	250
Indacoo - Piacenza	2,8 milioni	180

¹⁹⁹ WALL STREETITALIA, "Coop fallite, situazione più grave di quella delle banche salvate" 29 maggio 2017, <http://www.wallstreetitalia.com/coop-fallite-situazione-piu-grave-di-quella-delle-quattro-banche-fallite/>

“Coop, un business da 151 miliardi di fatturato, come il Pil dell’Ungheria”²⁰⁰

Le cooperative, che nascono dalle classi operaie più povere, oggi rappresentano una parte importante dell’economia italiana. Infatti negli ultimi anni considerando solo le cooperative di consumo si sono registrati fatturati pari a 14,5 miliardi nel 2016. Più in generale il dato ammonta a 151 miliardi di euro, assimilabile all’8% del PIL italiano e più dell’intera Ungheria. E questo senza contare Unipol, che è controllata dalle stesse cooperative.

Nel sistema del mercato al dettaglio in Italia le cooperative hanno una presenza del 34%, e un italiano su tre possiede una tessera Coop. In totale si contano circa 1 milione e duecentomila soci, che hanno aderito al prestito sociale, per un ammontare di 10,8 miliardi di euro.

A livello finanziario “nel 2014 le cooperative hanno investito 12,2 miliardi: 3,1 miliardi in titoli di Stato; 2,4 miliardi in obbligazionari; 2,1 miliardi di partecipazioni (in Unipol, MPS e Carige), 1,5 miliardi di titoli non immobilizzati, 2 miliardi di liquidità”²⁰¹.

Ciò che pare strano è come sia possibile che ancora oggi tante persone non si preoccupino di informarsi, o cercare le adeguate tutele se non quando è troppo tardi, come per i soci della cooperativa di costruzioni Di Vittorio di Fidenza ai quali è stato proposto un rimborso pari al 25%. Alla Coopsette e alla Unieco di Reggio Emilia hanno ancora qualche speranza anche se non sarà mai restituito l’intera cifra. Peggio è andata a Varese, dove gli 800 soci della Cooperativa Nuova che da settembre 2017 è entrata in liquidazione, ed i 7 milioni di euro che sono stati prestati dai soci serviranno a soddisfare i debiti verso i terzi, prima di poter essere distribuiti dal momento che è al pari di un prestito chirografario²⁰²

²⁰⁰ WALL STREETITALIA, “Coop fallite, situazione più grave di quella delle banche salvate” 29 maggio 2017, <http://www.wallstreetitalia.com/coop-fallite-situazione-piu-grave-di-quella-delle-quattro-banche-fallite/>

²⁰¹ WALL STREETITALIA, “Coop fallite, situazione più grave di quella delle banche salvate” 29 maggio 2017, <http://www.wallstreetitalia.com/coop-fallite-situazione-piu-grave-di-quella-delle-quattro-banche-fallite/dati-di>

MEDIOBANCA, *sito Coop e Libro ‘Coop Connection’ edito da Chiarelettere*

²⁰² FRANCA CENTOFANTI, cit. *comitato soci*

Figura 7. Crisi del 2008 e cooperative di medie dimensioni

115 cooperative di medie dimensioni hanno cessato di esistere dalla crisi del 2008

Dal 2012 diverse cooperative sono finite in dissesto. Tra quelle in concordato, liquidazione coatta o fallite i casi più noti sono quelli della Cooperativa muratori di Reggiolo (Cmr), le reggiane Orion, CoopSette e Unieco, la Indacoo di Piacenza, la Cooperativa di abitazione Di Vittorio di Parma, l'Unacoop Milano, la Cooperativa forlivese di edificazione e la Cooperativa Deposito locomotive di Roma San Lorenzo

Fonte: Articolo l'Espresso articolo "scarsa liquidità. Rapporto con il partito in crisi. Addio solidarietà. Così tramonta un pezzo di tradizione rossa..." 19-11-2017, <http://espresso.repubblica.it/inchieste/2017/11/24/news/l-era-delle-coop-e-finita-1.314659>

3.1.3) La storia della crisi

Per dare un'idea delle difficoltà su cui vertono le cooperative oggi, occorre iniziare dal 2008 con la crisi dell'edilizia che ha colpito l'intera nazione e causato la perdita di circa 800 mila posti lavoro dal 2008 a oggi.

La questione Coop è poi peggiorata nell'aprile 2012, quando è caduta in crisi la Cooperativa Muratori della Bassa, a metà fra Modena e Mantova, che ha provocato l'insorgere di oltre duemila soci che vi avevano investito i propri risparmi per un totale di 47 milioni, sempre attraverso il prestito sociale.

"Fino a un anno prima la ditta dei muratori di Reggiolo si vantava di aver resistito bene alla disfatta dell'edilizia; poi, in un amen, il dissesto"²⁰³.

LegaCoop, intuendo il rischio che si possa innescare un effetto domino, interviene prontamente rimborsando circa il 40% dei crediti dei soci, con l'aiuto di altre cooperative ed utilizzando i fondi dell'associazione.

²⁰³ ANDREA CICOGNANI e LUCA PIANA, "Scarsa liquidità. Rapporto con il partito in crisi. Addio solidarietà. Così tramonta un pezzo di tradizione rossa. Da una lega all'altra. Sergio Bini, già boss delle coop rosse, si candida in Friuli insieme a Salvini" articolo l'Espresso del 19 novembre 2017, <http://espresso.repubblica.it/inchieste/2017/11/24/news/l-era-delle-coop-e-finita-1.314659>

Il “soccorso rosso” genera però un paradosso. Infatti un anno dopo dal salvataggio, due cooperative di Reggio, CoopSette e Unieco, entrano entrambe in crisi ed a loro si aggiunge anche Orion, anch’essa di Reggio. Tuttavia l’azione di salvataggio che era stata effettuata con tempestività per Cooperativa Muratori (Cmr), in questo caso risulta molto più difficoltoso e solo recentemente, quattro anni più tardi, si è conclusa con una lunga trattativa.

Tempi lunghissimi, nonostante si tratti di cifre più piccole rispetto ai 47 milioni di Cmr, le tre cooperative insieme facevano un ammontare di 27,5 milioni di debiti verso i soci. “CoopSette con 450 soci e un prestito sociale di 10,5 milioni di euro, Orion con 180 soci e 5 milioni, Unieco 1.280 soci e 12 milioni.”²⁰⁴

Le cause dei crolli sono state molteplici, ma la predominante è la negligenza, gli errori e l’incapacità dei manager al controllo. Inoltre il loro distacco dalla base sociale gli ha consentito di intraprendere azioni a danno dei prestatori, infatti «Un imprenditore privato rischia i suoi quattrini. Nelle cooperative più grandi, invece, i manager si sono ormai allontanati dai soci, indebolendo il principio di responsabilità di questi ultimi. Quanto possono pesare l’opinione o il voto di un operaio – anche se socio - di fronte alle scelte di dirigenti che gestiscono appalti da centinaia di milioni di euro?»²⁰⁵

E’ mancato un sistema di controllo ed una normativa interna che potesse frenare le decisioni dei gruppi di controllo. Inoltre il ministero dello Sviluppo Economico, che avrebbe il dovere di vigilare e controllare che le norme di banca d’Italia vengano rispettate, da tempo ha demandato la vigilanza sulle cooperative direttamente alle associazioni di rappresentanza quali la stessa Legacoop, Confcooperative e Agci, per citare le tre maggiori. Insomma alla fine le cooperative erano controllate da cooperative.

3.1.4) Troppa finanza

L’opinione più diffusa è che la causa scatenante la crisi sia che le cooperative abbiano fatto troppa finanza rispetto al loro scopo sociale.

“Non è la prima volta che i cooperatori rischiano di scottarsi con la finanza.”²⁰⁶.

²⁰⁴ ANDREA CICOGNANI e LUCA PIANA, “Scarsa liquidità. Rapporto con il partito in crisi. Addio solidarietà. Così tramonta un pezzo di tradizione rossa. Da una lega all’ altra. Sergio Bini, già boss delle coop rosse, si candida in Friuli insieme a Salvini” articolo l’Espresso del 19 novembre 2017, <http://espresso.repubblica.it/inchieste/2017/11/24/news/l-era-delle-coop-e-finita-1.314659>

²⁰⁵ TRISOLINI GIOVANNI, cit. presidente delle Federconsumatori di Reggio Emilia

²⁰⁶ ANDREA CICOGNANI e LUCA PIANA, “Scarsa liquidità. Rapporto con il partito in crisi. Addio solidarietà. Così tramonta un pezzo di tradizione rossa. Da una lega all’ altra. Sergio Bini, già boss delle coop

Nel suo insieme una Cooperativa, quale quella di consumo, non è molto redditizia. Il bilancio aggregato²⁰⁷ di tutte le diverse realtà facenti parte di un unico gruppo, mostra che a livello dell'operatività nella gestione caratteristica, il gruppo perde 73 milioni, su un fatturato di 10,8 milioni di euro. Il reale guadagno del gruppo deriva proprio dalla finanza e dalla possibilità di poter disporre di una liquidità di 10,7 miliardi di prestito soci con onori finanziari poco incisivi. Eppure sebbene la regola finanziaria dica che sia meglio diversificare il proprio portafoglio, dovrebbe far riflettere il fatto che dei supermercati facciano questo tipo di attività finanziaria. Per esempio i casi di:

- Unicoop Firenze che ha perso 200 milioni nel Monte Paschi di Siena
- Coop Centro Italia che ha dissipato altri 137 milioni
- Coop Liguria che si è vista costretta a svalutare le azioni di Banca Carige con minusvalenze per 54 milioni.

Il presidente di LegaCoop, Mauro Lusetti, le difende: «C'è stata un'epoca in cui diversificare gli investimenti nelle banche serviva anche per ottenere i finanziamenti necessari, ad esempio, per costruire i nuovi centri commerciali», sottolineando i punti di forza del sistema, che attribuisce sia a Coop che alla consorella Conad: «Sono tra le poche realtà che non hanno smesso di crescere e lo hanno fatto in tutto il territorio nazionale, proprio quando alcune multinazionali – penso al gruppo francese Carrefour nel Sud Italia – sono uscite dal mercato. E poi sono piattaforme importantissime per vendere i prodotti dei nostri agricoltori»²⁰⁸.

Intanto però i casi in cui le cooperative disperdono milioni di euro aumentano e sempre a danno dei propri soci.

3.1.5) Uno sguardo al futuro

Il futuro del sistema cooperativo, dunque, rischia di essere ancora più complesso di quanto si possa immaginare oggi «Le cooperative sono costrette dal mercato ad assumere una modalità d'essere che le fa diventare capitaliste. E quindi avranno i medesimi difetti delle aziende che sono già nate così».²⁰⁹

rosse, si candida in Friuli insieme a Salvini” articolo l'Espresso del 19 novembre 2017, <http://espresso.repubblica.it/inchieste/2017/11/24/news/l-era-delle-coop-e-finita-1.314659>

²⁰⁷ AREA STUDI DI MEDIOBANCA 2015

²⁰⁸ MAURO LUSETTI, cit. presidente di Legacoop dal 2014

²⁰⁹ PROFESSOR PIETRO CAFARO, cit. storico della cooperazione dell'Università Cattolica

Il fatto è che le cooperative non sono nate per essere holding finanziarie o per avere alla base un intento lucrativo. La ricerca di capitale non dovrebbe portare all'oscuramento dello scopo sociale dal quale nasce la cooperazione, ovvero fare il bene dei propri soci.

Una spinta potrebbe venire dalla profondità della crisi attuale, che ha messo in luce la necessità di una forte modifica delle normative, nel sistema di vigilanza e regolamentazione. Inoltre è necessario che la cooperativa torni a privilegiare la domanda interna, strutturandosi per il soddisfacimento dei bisogni dei consumatori.²¹⁰

Sperando che dalla storia si impari.

3.2) Indici di bilancio

La parte conclusiva di questo elaborato vuole proporre delle analisi di bilancio per constatare come la situazione delle cooperative, fosse o non fosse percepibile ai soci prestatori.

Prima di addentrarci tra i numeri, si ritiene opportuno fare una piccola digressione su cosa sia un'analisi di bilancio, quale ne sia la funzione, cosa ci può svelare su una società e attraverso quali strumenti, in questo caso indici, sia giungano a determinate considerazioni e valutazioni.

L'analisi di bilancio consente di effettuare una prima valutazione dell'andamento e della performance di un'impresa utilizzando come input il bilancio di esercizio. E' una attività complessa svolta con utilizzazione di tecniche prevalentemente quantitative di elaborazione dei dati, con cui si effettuano indagini sul bilancio di esercizio, quali comparazione di dati nel tempo e nello spazio, al fine di ottenere informazioni.

L'analisi di bilancio per indici permette all'imprenditore e all'analista di elaborare indici e quozienti che rappresentano l'andamento economico, la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa. Tuttavia è bene precisare che quando devono essere interpretati i risultati si deve sempre considerare che ogni indice non ha un significato autonomo e che ciascun indice deve essere interpretato e valutato in una visione di insieme con gli altri indici ad esso correlati.

I migliori risultati in termini interpretativi e valutativi si raggiungono quindi analizzando una serie di bilanci e studiando l'andamento nel tempo degli indici di bilancio significativi, in modo da comprendere in quale direzione si sta muovendo l'impresa, e questo perché ad ogni indice si collega un riferimento alle cause che lo determinano e quindi, esaminandole con attenzione, è facile individuare i rimedi più opportuni.

²¹⁰ PROFESSOR PIETRO CAFARO, *cit. storico della cooperazione dell'Università Cattolica*

Presupposto essenziale è che è necessario effettuare la riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Coto Economico, per migliorare la comprensione ed interpretazione dei fatti fondamentali di gestione che spesso non risultano evidenti.

Riclassificare un bilancio infatti significa mettere in evidenza alcuni aggregati dello stato patrimoniale e alcuni risultati intermedi del conto economico che facilitano il giudizio sull'andamento della azienda, oltre ad essere indispensabili per l'analisi per indici.

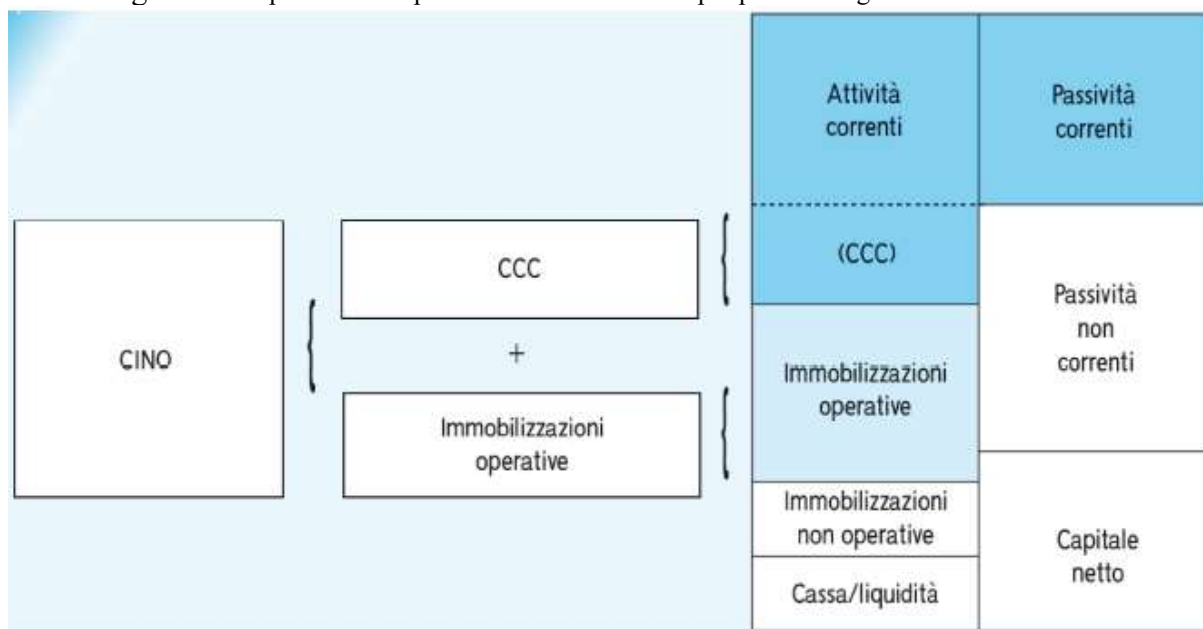
Gli schemi di riclassificazione possono essere di diverso tipo a seconda della natura dell'azienda e degli obiettivi che si pone l'analista contabile.

Lo Stato patrimoniale viene rappresentato a sezioni divise e riclassificato secondo criteri finanziari; le attività sono classificate secondo il grado di liquidità e a liquidità decrescente mentre le passività secondo la loro provenienza e secondo la loro scadenza.

Sono previste due riclassificazioni entrambi con criteri finanziari:

1) Riclassificazione per pertinenza gestionale

Figura 8. Prospetto di stato patrimoniale riclassificato per pertinenza gestionale: CCC e CINO



FONTE: Alberto Lanzavecchia, "Finanza Aziendale e Finanza Strategica" 2014

2) Riclassificazione per liquidità ed esigibilità

Figura 9. Prospetto di stato patrimoniale riclassificato per liquidità ed esigibilità

ATTIVO	PASSIVO
Attività a breve termine <i>Liquidità immediate</i> Cassa, titoli a breve termine <i>Liquidità differite</i> Crediti verso clienti, effetti attivi <i>Disponibilità</i> Scorte, ratei e risconti attivi	Passività a breve termine Scoperto c/c bancario Debiti verso fornitori Debiti tributari Debiti a breve termine Ratei e risconti passivi
Attività a medio-lungo termine <i>Immobilizzazioni materiali</i> Impianti, macchinari, immobili <i>Immobilizzazioni immateriali</i> Brevetti, know-how, licenze, marchi <i>Immobilizzazioni finanziarie</i> Partecipazioni, titoli a lungo termine	Passività a medio-lungo termine Mutui passivi Debiti a lungo termine Prestiti obbligazionari Debiti TFR (Trattamento di Fine Rapporto)
	Capitale netto Capitale sociale Riserve Utili (perdite) di esercizio

FONTE: Alberto Lanzavecchia, “Finanza Aziendale e Finanza Strategica” 2014

Per quanto riguarda il Conto Economico comunemente vengono adottate due strutture:

- 1) Lo schema scalare a costi e ricavi della produzione venduta.

Figura 10. Prospetto di conto economico riclassificato per fatturato e costo del venduto

+ Fatturato	
- Costo del venduto	
	+ Rimanenze iniziali
	+ Acquisti materie e semilavorati
	+ Energia
	+ Costo del lavoro
	+ Ammortamenti
	+ Canoni leasing
	+ Altri costi industriali
	- Rimanenze finali
= Risultato lordo industriale	
- Costi amministrativi e generali	
- Costi commerciali e distributivi	
= Risultato o reddito operativo (EBIT)	
- Oneri finanziari	
+ Proventi finanziari	
+ Proventi accessori	
- Costi accessori	
= Risultato di competenza	
± Componenti straordinari di reddito	
= Risultato ante-imposte	
- Imposte di esercizio	
= Risultato (utile, reddito) netto	

FONTE: Alberto Lanzavecchia, “Finanza Aziendale e Finanza Strategica” 2014

2) Lo schema scalare a Valore Aggiunto

Figura 11. Prospetto di stato patrimoniale riclassificato per liquidità ed esigibilità

Fatturato
± Variazione delle scorte di prodotti finiti e semilavorati
+ Lavori in economia
- Acquisti di beni destinati alla commercializzazione
= Produzione di esercizio
- Acquisti di materie prime e semilavorati
- Altri costi di acquisto "esterni"
± Variazione delle scorte di materie prime
= Valore aggiunto
- Costo del personale
= Margine operativo lordo (EBITDA)
- Ammortamenti
= Risultato o reddito operativo (EBIT)
↓
Dall'EBIT, la riclassificazione è identica a quella a "fatturato e costo del venduto"
↓
= Risultato (utile, reddito) netto

FONTE: Alberto Lanzavecchia, "Finanza Aziendale e Finanza Strategica" 2014

Prima di procedere con gli indici è importante definire cosa sia il reddito operativo: è un risultato economico intermedio, chiamato anche utile operativo, margine operativo o risultato operativo, relativo alla sola gestione caratteristica di un'impresa e che quindi prescinde dalle componenti reddituali: finanziarie, non caratteristiche, straordinarie e fiscali.

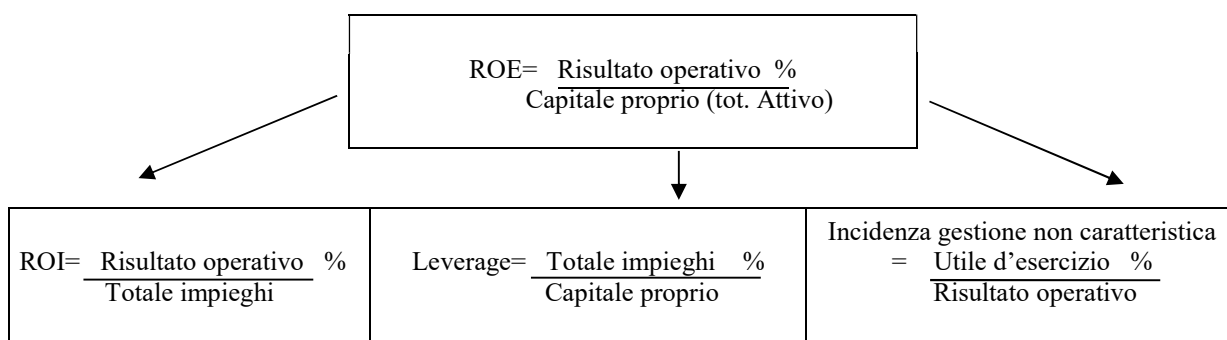
Se il reddito operativo è positivo significa che l'azienda è economicamente sana o sanabile in quanto la sua attività tipica riesce a creare un valore della produzione maggiore di quanto siano i costi della sola produzione.

$$\begin{aligned}
 & \text{VALORE DELLA PRODUZIONE} \\
 & \underline{- \text{COSTO DELLA PRODUZIONE}} \\
 & \quad \mathbf{= \text{REDDITO OPERATIVO}} \\
 & \pm \text{RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA} \\
 & \pm \text{RISULTATO DELLA GESTIONE ATIPICA} \\
 & \pm \text{PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI} \\
 & \quad = \text{RISULTATO ANTE IMPOSTE} \\
 & \underline{- \text{IMPOSTE}} \\
 & \quad \mathbf{= \text{REDDITO DI ESERCIZIO}}
 \end{aligned}$$

3.2.1) Indicatori di redditività

Gli indici di redditività permettono di osservare la capacità di un'impresa di produrre reddito e di generare risorse.

Tali indicatori sono utili sia per gli investitori, che possono avere una previsione circa i possibili ritorni economici del loro investimento, sia in generale per analizzare l'affidabilità di un'impresa attribuendogli un rating specifico.



ROE: Tasso di redditività del capitale proprio

ci dice quanto è il rendimento di € 100 di capitale investito dai soci nell'impresa.

Per poter dire se un dato valore di ROE è buono o cattivo bisogna metterlo a confronto con il rendimento di investimenti alternativi a basso rischio (BOT, CCT, depositi bancari, ecc.)

ROI = Tasso di redditività del capitale investito

sintetizza il rendimento della gestione tipica dell'azienda in base a tutto il capitale in essa investito (capitale proprio + capitale di terzi), al lordo degli oneri finanziari, degli oneri fiscali ed è indipendente dai risultati della gestione non caratteristica e straordinaria, è il rendimento degli investimenti effettuati e deve essere confrontato con il costo percentuale medio del capitale finanziato a titolo di prestito (tasso di interesse applicato dalle banche sui finanziamenti concessi "I").

In particolare si precisa che il capitale investito netto operativo (CINO) è la somma del capitale circolante commerciale e delle immobilizzazioni operative nette.

Il capitale circolante netto commerciale (CCC) è la somma dei crediti commerciali e delle scorte di magazzino al netto dei debiti commerciali.

Le immobilizzazioni operative nette sono la somma degli investimenti al netto dei corrispettivi fondi ammortamento.

Figura 11. Composizione del Capitale Circolante Netto Commerciale ed Operativo



FONTE: Alberto Lanzavecchia, "Finanza Aziendale e Finanza Strategica" 2014

È possibile avere tre risultati finali:

$ROI > I$ In questo caso il rendimento degli investimenti effettuati dall'azienda è maggiore del costo percentuale medio del capitale finanziato a titolo di prestito e quindi conviene indebitarsi in quanto il denaro rende di più di quanto venga pagato. La leva finanziaria produce un effetto moltiplicatore positivo nei confronti del ROE;

$ROI = I$ In questo caso il rendimento degli investimenti effettuati e il costo percentuale medio del capitale finanziato a titolo di prestito si equivalgono e la leva finanziaria ha un effetto nullo (matematicamente è una moltiplicazione per 1);

$ROI < I$ In questo caso il rendimento degli investimenti effettuati è minore del costo percentuale medio del capitale finanziato a titolo di prestito e la leva finanziaria fa un effetto moltiplicatore negativo nei confronti del ROE.

L'incidenza della gestione non caratteristica

ci dice quanto utile netto rimane dall'utile operativo dopo l'effetto degli interessi passivi, degli eventi finanziari, degli eventi straordinari della gestione atipica e delle imposte. Evidenzia l'influenza della gestione finanziaria, straordinaria, e fiscale sul risultato d'esercizio; se queste gestioni influiscono negativamente sulla formazione del reddito, come frequentemente succede, il risultato di questo indice risulta < 1 .

LEVERAGE: Indice di indebitamento

dimostra in che modo l'azienda riesce a finanziare i propri investimenti ed in particolare se con prevalenza di capitale proprio o di capitale di terzi.

$LEVERAGE = 1$ significa che tutti gli investimenti sono finanziati con capitale proprio, situazione più teorica che non effettiva (assenza di capitale di terzi);

LEVERAGE è compreso tra 1 e 2 si verifica una situazione di positività, in quanto l'azienda possiede un buon rapporto tra capitale proprio e di terzi (quest'ultimo si mantiene al di sotto del 50%);

LEVERAGE è > 2 segnala una situazione di indebitamento aziendale, che diventa più onerosa per l'azienda al crescere di tale indice.

la presenza di indebitamento può attuare una moltiplicazione finanziaria positiva o negativa della redditività. Se il rendimento degli investimenti (ROI) è maggiore dei tassi di interesse pagati per ottenere finanziamenti, la conseguenza sarà che più debiti per effettuare investimenti si fanno, più si guadagna (maggiore sarà il ROE); l'indice di indebitamento provocherà un effetto leva positivo e causerà un incremento della redditività.

ROS = Redditività delle vendite

$$\text{ROS} = \frac{\text{Reddito operativo \%}}{\text{Ricavi netti}}$$

Indica la capacità dell'impresa di ottenere un flusso di reddito dallo svolgimento della propria attività caratteristica, eliminando le fonti di ricavi esterne.

3..2.3) Indici Patrimoniali

Gli indici patrimoniali analizzano la struttura degli investimenti e dei finanziamenti ed esprimono la capacità dell'azienda di mantenere nel tempo una situazione di equilibrio strutturale

INCIDENZA AUTONOMIA FINANZIARIA

$$\text{Indice di autonomia finanziaria} = \frac{\text{Capitale proprio \%}}{\text{Totale finanziamenti}}$$

esprime il rapporto tra capitale netto e totale finanziamenti. L'autonomia finanziaria aumenta con l'aumentare del capitale netto. Un indice pari a 100 indica che tutti i finanziamenti sono rappresentati da capitale proprio.

Un indice inferiore a 33 segnala una bassa autonomia finanziaria e una struttura finanziaria pesante; valori compresi tra 33 e 55 segnalano una struttura finanziaria da tenere sotto

controllo; valori tra 55 e 66 evidenziano una struttura soddisfacente; valori superiori a 66 indicano notevoli possibilità di sviluppo

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

$$\text{Dipendenza finanziaria} = \frac{\text{Capitale di terzi (tot debiti)}}{\text{Capitale proprio}} \%$$

Esprime la misura dei debiti per ogni 100 di capitale investito. E' complementare all'indice di autonomia finanziaria. Il capitale di terzi è rappresentato dalla somma delle passività consolidate e delle passività correnti. Viene anche chiamato quoziente di indebitamento. Un quoziente basso indica una buona capitalizzazione.

INCIDENZA DEI DEBITI

$$\text{Incidenza debiti a breve} = \frac{\text{Passività a breve}}{\text{Totale finanziamenti}} \%$$

$$\text{Incidenza debiti m/l termine} = \frac{\text{Passività consolidate}}{\text{Totale finanziamenti}} \%$$

esprimono in termini percentuali rispettivamente l'incidenza che i debiti a breve e i debiti a lungo termine hanno sul totale delle fonti di finanziamento

3.2.4) Indici Finanziari

Una azienda presenta una struttura finanziaria sana quando è in grado di far fronte con le entrate correnti di tutti i giorni alle uscite correnti e alle esigenze di investimento.

Una azienda finanziariamente sana è in grado di pagare con regolarità e secondo la loro scadenza tutti i debiti contratti.

suddivideremo gli indici in due gruppi:

Il primo gruppo di indici, indici di copertura, serviranno a mettere in evidenza il corretto/scorretto utilizzo delle fonti di finanziamento

Il secondo gruppo di indici, indici di liquidità, che sono la conseguenza del primo mettono in evidenza la capacità/incapacità dell'azienda a far fronte con regolarità ai debiti contratti

Gli indici finanziari analizzano, in genere; le correlazioni tra investimenti e finanziamenti. Una corretta correlazione finanziaria presenta un capitale permanente maggiore delle immobilizzazioni e dunque un attivo circolante maggiore delle passività a breve.

1) INDICE DI COPERTURA

$$\text{Indice di auto-copertura} = \frac{\text{Capitale proprio}}{\text{Immobilizzazioni}}$$

Segnala se il capitale proprio copre le immobilizzazioni, riuscendole a finanziare interamente.

INDICE DI COPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI CON PASSIVITA' CONSOLIDATE

$$\text{Indice di Copertura delle immobilizzazioni con passività consolidate} = \frac{\text{Passività consolidate}}{\text{Immobilizzazioni}}$$

segnala se le passività consolidate (debiti a medio e lungo termine) coprono le immobilizzazioni.

INDICE DI COPERTURA GLOBALE

$$\text{Copertura globale immobilizzazioni} = \frac{\text{Capitale permanente}}{\text{Immobilizzazioni}}$$

Dove il capitale permanente è la somma fra capitale proprio e debiti a medio/lungo termine. Questo indice segnala se il capitale permanente copre (finanzia) le immobilizzazioni.

2) INDICI FINANZIARI DI LIQUIDITA'

$$\text{Indice di disponibilità} = \frac{\text{Attivo circolante}}{\text{Debiti a breve}}$$

Esprime la capacità di far fronte ai debiti a breve utilizzando le disponibilità a breve (magazzino, disponibilità, liquidità). È considerato soddisfacente un indice vicino a 2. Un valore inferiore a 1 segnala gravi problemi di solvibilità nel breve periodo.

INDICE DI LIQUIDITA' (QUICK RATIO)

$$\text{Liquidità secondaria} = \frac{\text{Disponibilità} + \text{liquida}}{\text{Debiti a breve}}$$

Esprime la capacità di far fronte ai debiti a breve utilizzando le disponibilità a breve, senza considerare le scorte di magazzino che, per quanto riguarda la scorta di sicurezza, è più immobilizzazione che attivo circolante. È considerato soddisfacente un indice vicino a 1. Un valore inferiore segnala problemi di solvibilità nel breve periodo.

3.3) Analisi di bilancio

Anche se l'ultima normativa emanata da Banca d'Italia impone alla Cooperative di pubblicare il proprio bilancio nel sito web, non è stato per niente facile reperire i dati di nostro interesse. In questo ultimo paragrafo il nostro intento è quello di mostrare come, analizzando gli indici di bilancio più rilevanti, sia possibile desumere l'andamento operativo delle cooperative. Abbiamo ritenuto opportuno presentare i dati di tre casi distinti:

- 1) Coopca, chiusa nel 2013
- 2) Coop Tirreno, catena di supermercati che raccoglie prestito da parte dei soci
- 3) Coop Adriatica, che fornisce servizi commerciali di assistenza e consulenza per l'attività, e non detiene prestito sociale.

Al fine di facilitare la comprensione ai lettori si ritiene opportuno utilizzare delle tabelle riportanti gli indici di bilancio già calcolati e ritenuti più rilevanti.

COOPCA

Indici di situazione economica		anno 2013	anno 2012	anno 2011	anno 2010
Tasso di redditività del capitale investito nell'area operativa: ROI (Return on Investment)	$\frac{Ro}{Ko}$	-1,89%	-3,08%	-2,54%	0,90%
Tasso di redditività del capitale proprio: ROE (Return on Equity)	$\frac{Rn}{PN}$	-16,41%	-13,54%	-13,22%	-3,33%
Indice di economicità delle vendite: ROS (Return on Sales)	$\frac{Ro}{Rv}$	-0,76%	-1,20%	-0,98%	0,36%
Tasso di rotazione del capitale investito nell'area operativa:	$\frac{Rv}{Ko}$	2,49	2,57	2,59	2,50
Redditività del totale attivo (ROA Return on Assets)	$\frac{Ro}{Ta}$	-1,11	-1,83	1,49	0,55

UNICOOP TIRRENO

Indici di situazione economica		anno 2016	anno 2015	anno 2014	anno 2013
Tasso di redditività del capitale investito nell'area operativa: ROI (Return on Investment)	$\frac{Ro}{Ko}$	-2,03%	-1,91%	-2,07%	-1,32%
Tasso di redditività del capitale proprio: ROE (Return on Equity) - NETTO	$\frac{Rn}{PN}$	-12,87%	-8,53%	-8,00%	-9,41%
Indice di economicità delle vendite: ROS (Return on Sales)	$\frac{Ro}{Rv}$	-3,30%	-2,85%	-3,48%	-2,10%
Tasso di rotazione del capitale investito nell'area operativa:	$\frac{Rv}{Ko}$	0,62	0,67	0,59	0,63
Redditività del totale attivo (ROA Return on Assets)	$\frac{Ro}{Ta}$	-1,66	-1,57	-1,73	-1,12

COOPERATIVA ADRIATICA

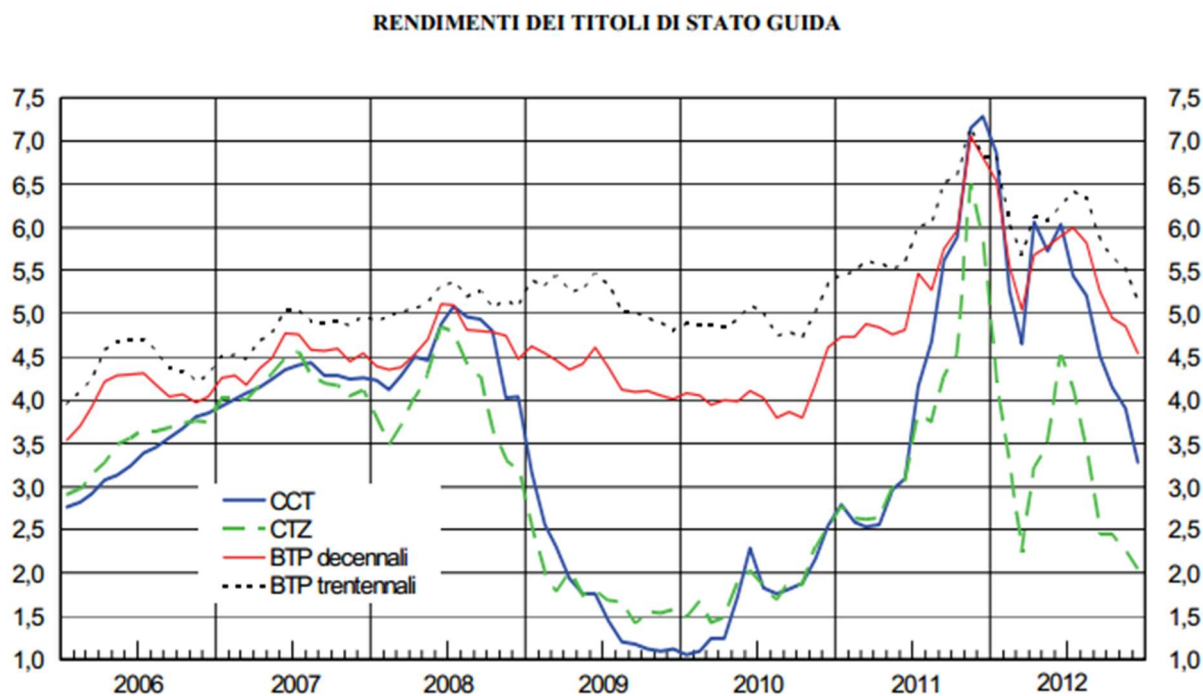
Indici di situazione economica		anno 2016	anno 2015	anno 2014	anno 2013
Tasso di redditività del capitale investito nell'area operativa: ROI (Return on Investment)	$\frac{Ro}{Ko}$	0,00%	0,00%	29,62%	0,00%
Tasso di redditività del capitale proprio: ROE (Return on Equity)	$\frac{Rn}{PN}$	2,34%	20,64%	12,23%	10,46%
Indice di economicità delle vendite: ROS (Return on Sales)	$\frac{Ro}{Rv}$	3,34%	17,73%	12,35%	15,51%
Tasso di rotazione del capitale investito nell'area operativa:	$\frac{Rv}{Ko}$	0,00	0,00	2,40	0,00
Redditività del totale attivo (ROA Return on Assets)	$\frac{Ro}{Ta}$	1,43	7,55	5,69	6,72

Dai dati elaborati si posso fare alcune considerazioni:

- 1) Il ROE rappresenta in termini percentuali, il rendimento atteso del capitale di rischio investito all'interno dell'impresa, ovvero quanto i soci si aspettano di ottenere a fronte di un versamento nel capitale di rischio.

Dal momento che in Coopca e Coop Tirreno, i bilanci chiudono in perdita, il valore ottenuto è minore a zero, che vuol dire che il socio non ottiene alcun rendimento, anzi perdono liquidità.

In Coop Adriatica invece l'indice indica un rendimento percentuale di 2,34%, che vuole dire che i soci possono attendersi un rendimento positivo dal loro investimento, tuttavia per valutare se tale rendimento sia adeguato, si richiede un confronto con i rendimenti di investimenti a basso rischio, quali i buoni del tesoro (BTP, BOT ..), che negli ultimi anni in media è stato intorno al 4%.



FONTE: Mercato azionario, il sole 24 ore

- 2) Il ROI invece esprime la redditività della gestione operativa, espressa come percentuale annua di rendimento sul capitale investito. E' bene precisare che al denominatore è stato posto il capitale investito netto, ovvero il capitale investito complessivo dell'azienda.

I valori negativi per i primi due casi, derivano dal fatto che a fine esercizio risulta una perdita, ed implica che il costo dei finanziamenti è maggiore rispetto al rendimento che da essi è possibile derivare.

Mentre è rilevante notare che in coop adriatica, non vi è stato possibile calcolare il ROI.

- 3) Il ROS è il rapporto tra reddito operativo ed i ricavi di vendita, ed esprime la percentuale di ricavi che si trasformano in EBIT (Reddito operativo), ovvero la capacità remunerativa del flusso di ricavi tipici dell'impresa.

In media ci si attende che quest'indice presenti percentuali elevate nel caso di imprese che offrono i propri prodotti a un prezzo molto ma con costi relativamente limitati. Nel caso delle cooperative, che per definizione permettono ai propri soci di ottenere beni e servizi a condizioni più favorevoli del mercato, è corretto aspettarci percentuali basse.

- 4) ROT, esprime la capacità di trasformare in ricavi il capitale investito nell'azienda.

Rilevanti sono i risultati di Uniccop Tirreno e Cooperativa Adriatica.

La prima nel corso degli anni ha mantenuto costante il ROT, che in media risulta pari a 0,63; questo significa che nel corso dell'anno non è stato possibile trasformare il capitale investito in vendite.

Per Adriatica non è stato possibile calcolare il ROT poiché mancante il ROI.

- 5) Il ROA invece indica la capacità dell'azienda di ottenere un flusso di reddito nella propria gestione operativa, e si calcola dividendo il reddito operativo sul totale delle attività svolte, includendo anche le finanziarie. Rilevante in Unicoop Tirreno è che l'indice risulta sempre negativo, e quindi non produce mai redditività. Mentre Coop Adriatica, anche se nel 2016 riporta un netto calo, a seguito anche del decremento dell'utile dovuto al forte aumento dei costi del personale, riporta redditività positive.

CAPITOLO 4

CONCLUSIONI

Nel corso dell'elaborato sono stati trattati molteplici aspetti inerenti alla raccolta del risparmio presso il pubblico effettuato da soggetti diversi dalle banche, e la relativa regolamentazione emanata a tutela dei risparmiatori.

Si è voluto ripercorrere l'evoluzione negli anni delle cooperative, nate da quella classe operai che si è unita per poter far fronte alle difficoltà, facendo nascere il concetto mutualistico. Nel corso degli anni il crescere del movimento ha portato alla necessità: a livello normativo, di regolamentare la materia inserendo nel codice civile specifici articoli; e al livello operativo per le cooperative stesse, di ricercare nuove forme di capitalizzazione per poter competere all'interno del mercato con le altre società che disponevano di maggiori strumenti finanziari. Da qui il ricorso al prestito sociale, quale mezzo alternativo di raccolta di capitale di rischio. È stata ampiamente discussa la mancanza del legislatore nel disciplinare talune materie, quali proprio il prestito sociale e la tutela del soggetto operante, che ha permesso ampia autonomia alle cooperative ed ai gruppi dirigenti, di far ricorso ad attività finanziarie precluse ai soggetti diversi dalle banche, abusando del prestito sociale e causando ingenti danni ai propri soci.

Gli interventi legislativi, nel corso dell'elaborato, sono stati esposti in modo particolareggiato, a partire dai principi costituzionali italiani, dalla disciplina contenuta nel TUF e nelle diverse circolari emanate dal CICR, fino alle ultime disposizioni divulgate da Banca d'Italia.

Presentando l'evoluzione normativa in materia della tutela del risparmio, e dell'attività di raccolta effettuata da soggetti diversi dalle banche.

In conclusione è emerso che le regolamentazioni da parte di Banca d'Italia e dei diversi Istituti, tra i quali la stessa Legacoop, si sono avuti solo in tempi recenti a seguito "delle problematiche emerse in occasione di alcuni episodi di crisi d'impresa"²¹¹, troppo tardi per far fronte alle diverse conseguenze che l'attività finanziaria delle cooperative ha prodotto.

Infine nella parte conclusiva dell'elaborato, si è messo in evidenza che, per soggetti esperti di contabilità e analisi di bilancio, vi era la possibilità di comprendere come le cooperative stessero agendo nei mercati finanziari, effettuando per investimenti spesso rischiosi ed utilizzando quel prestito sociale che doveva essere destinato all'attività caratteristica.

Cooperative trasformate in banche, che si sono finanziate attraverso il prestito sociale potendo

²¹¹ BANCA D'ITALIA, *Disposizioni di vigilanza, raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche, novembre 2015* Integrata dalla delibera del COMITATO del 22 febbraio 2006

così sopportare minori oneri finanziari, poiché le regole della finanzia parlano chiaro: investimenti rischiosi comportano tassi di rendimento elevati.

Per il futuro le Istituzione stanno regolamentando la materia, obbligando le cooperative a sottostare a vincoli sempre più stringenti, tuttavia sembra perso il concetto base della cooperativa: il concetto mutualistico, che la caratterizzava dalle società di capitali poiché l'intento principale era quello di agire per il bene dei soci senza intenti lucrativi.

BIBLIOGRAFIA

- AMATO, G. (2013). *L'informazione finanziaria price-sensitive*. Firenze.
- BACCHIEGA, G. (s.d.). *I prestiti sociali nelle cooperative*.
- BANCA D'ITALIA. (2015). Disposizioni di vigilanza, raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche.
- BANCA D'ITALIA. (2016). La raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche - relazione sull'analisi d'impatto.
- BASSI, A. (2003). *La riforma del diritto societario*.
- BASSI, A. (2004). *Principi generali della riforma delle società cooperative*. Milano.
- BENNI, M. (2003). *Cooperative: tutti gli adempimenti civilistici, amministrativi, fiscali, contabili e previdenziali: aggiornato con la riforma del diritto societario: guida operativa*. Assago.
- BETTOLI, G. L. (2013). *Appunti di storia della legislazione cooperativa italiana*. Pordenone.
- BOLLINO, G. (1985). *La convenzione sulla garanzia del prestito sociale*. Milano.
- BONFANTE, G. (2010). *La nuova società cooperativa*. Bologna.
- BUGANZA, C. (2017). La nuova disciplina di banca d'Italia per il prestito sociale delle cooperative. *Cooperative e enti non profit*.
- BUONOCORE, V. (1997). *Diritto della cooperazione*. Bologna.
- BUTTARO, L. (1998). *Finanziamento e organizzazione della cooperativa nella legge n. 59 del 1992*. Milano.
- CALDERONI, M. R. (2006). La grande storia delle Cooperative. *Liberazione Roma*.
- CAPRA, M. (2015). La crisi d'impresa e la raccolta del risparmio nelle cooperative. *Euroconference*.
- CASARO, M. (2011/2012). *Le cooperative a mutualità prevalente: in particolare, la nozione e la disciplina dei ristorni*.
- CAVALERI, C. (1978). *Iniziativa economica privata e costituzione "vigente"*. Padova.
- CAVAZZUTI, F. (s.d.). *Il socio lavoratore fra disciplina speciale e codice civile*. 2003: Forlì.

- CECCHERINI, A. (1999). *Natura giuridica ed elementi costitutivi della società cooperativa*. Torino.
- CECCHERINI, A. (2003). *Società cooperative e mutue assicuratrici*. Milano.
- CENTOFANTI, F. (s.d.). Comitato soci.
- CENTRO SERVIZI AZIENDALI COESO. (s.d.). Prestito sociale nelle società cooperative.
- CHECCHERINI, A., & SCHIRO', S. (2003). *Società cooperative e mutue assicuratrici*. Milano.
- CHICCA, D. (2017, maggio 29). *Coop fallite, situazione più grave di quella delle banche salvate*. Tratto da WALL STREETITALIA,: <http://www.wallstreetitalia.com/coop-fallite-situazione-piu-grave-di-quella-delle-quattro-banche-fallite/>
- CICOGNANI, A., & PIANA, L. (2017, novembre 19). *Scarsa liquidità. Rapporto con il partito in crisi. Addio solidarietà. Così tramonta un pezzo di tradizione rossa. Da una lega all' altra. Sergio Bini, già boss delle coop rosse, si candida in Friuli insieme a Salvini*. Tratto da L'ESPRESSO:
<http://espresso.repubblica.it/inchieste/2017/11/24/news/l-era-delle-coop-e-finita-1.314659>
- COMITATO INTERNAZIONALE CREDITO E RISPARMIO. (2005, luglio 19). *Delibera: La raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche*.
- COMITATO INTERNAZIONALE CREDITO E RISPARMIO. (s.d.). propria deliberazione del 3 marzo 1994.
- COSTITUZIONE ITALIANA (1984).
- CUSA, E. (2006). *Il socio finanziatore nelle cooperative*. Milano.
- D. LGS 14 dicembre 1947.
- D.LGS 17 gennaio 2003 N.6.
- D'AMICO, M., & CATALANO, S. (2008). Tutela del risparmio e principi costituzionali,. *Diritto dell'economia*.
- DABORMIDA, R. (1992). Le società cooperative e i prestiti sociali. *Le società*, Milano.
- DECRETO LEGGE N. 66/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 89/2014.

- DI MAJO, A. (2001). *CODICE CIVILE ITALIANA*.
- FACCONTI, J. (2017). *Prestito sociale: dopo le banche venete ci mancava anche la coop*.
- FERRI, G. (1974). La validità attuale della legge bancaria. *Rivista di diritto commerciale*.
- FICI, A., & BORZAGA, C. (s.d.). *La riforma delle società cooperative Vincoli e opportunità nel nuovo diritto societario*.
- FRAU, M. (2012). *La Coop non sei tu*.
- GALGANO, F. (s.d.). *La società per azioni – Le altre società di capitali – le cooperative*.
- GAZZETTA UFFICIALE, n. 170 (giugno 21, 1984).
- GAZZETTA UFFICIALE, n. 31 Nuove norme in materia di società cooperative (febbraio 7, 1992).
- GHIGGINI, P. (2017, aprile 15). *Prestito sociale da risarcire, perché Legacoop non può chiamarsi fuori*. Tratto da REGGIO REPORT:
<http://www.reggioreport.it/2017/04/prestito-sociale-da-risarcire-perche-legacoop-non-puo-chiamarsi-fuori/>
- GIORDANO, M. (2017, maggio 25). *Coop scoppia la bolla dei prestiti sociali, 11 miliardi di risparmi a rischio*. Tratto da MILANO POST:
<http://www.milanopost.info/2017/05/25/coop-scoppia-la-bolla-dei-prestiti-sono-a-rischio-11-miliardi-di-risparmi/7>
- GIORDANO, S. (2011). *Il bilancio delle società cooperative*.
- GIUDICI, P. (2008). *La responsabilità civile nel diritto dei mercati finanziari*. Milano.
- GIUDIZIO DELLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA, sentenza per bancarotta di Coopcostruttori (aprile 2, 2015).
- GIUDIZIO DELLA CORTE D'APPELLO DI ANCONA, Decreto (gennaio 7, 1992).
- GUIZZI, F. (2005). La tutela del risparmio nella Costituzione. *Il Filangieri*.
- IPSOA. (2008, novembre 5). *Autorizzazione del tribunale di Milano n. 664*. Tratto da
<http://bigsuite.ipsoa.it/>
- LEGACOOP. (s.d.). Regolamento del prestito sociale delle cooperative ai sensi dell'art. 40, lettera b) dello statuto di Legacoop Nazionale.

- LEGGE 31-01-1992 N.59. (s.d.). Nuove norme in materia di società cooperative. *Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1992.*
- LUSETTI, M. (s.d.). Presidente di Legacoop dal 2014.
- MELETTI, G. (2016, gennaio 10). *Coop la trappola del prestito sociale che la banca d'Italia finge di non vedere.* Tratto da IL FATTO QUOTIDIANO:
<https://www.ilfattoquotidiano.it/2016/01/10/coop-la-trappola-del-prestito-sociale-che-la-banca-ditalia-finge-di-non-vedere/2355817/>
- MELETTI, G. (2017). *Prestito sociale, Sposetti vuole cambiare la legge e salvare le banche illegali delle Coop.* Tratto da IL FATTO QUOTIDIANO:
<https://www.ilfattoquotidiano.it/premium/articoli/risparmio-sposetti-cambia-il-codice-civile-e-salva-la-banca-coop/>
- MONATARI, S., & GANDOLFO, C. (s.d.). periti designati dal tribunale di Ferrara nel processo a Coopcostruttori.
- MOSCONI, R. (2002). *La società cooperativa.* Milano.
- NOTA DELLA BANCA D'ITALIA, In risposta a taluni quesiti posti da Legacoop (giugno 16, 1997).
- OPPO, G. (1991). *Futuro della cooperativa e futuro della cooperazione.*
- PAOLUCCI, G. (2017, settembre 17). *Bilanci Coop, le incognite sui 9 miliardi di prestiti sociali.* Tratto da ECONOMIA IL SECOLO XIX:
http://www.ilsecoloxix.it/p/economia/2017/09/17/ASTgMNTJ-prestiti_miliardi_incognite.shtml
- PAOLUCCI, L. (1999). *Le società cooperative.* Milano.
- POGGIANI, F. G. (2007). *Le nuove società cooperative.*
- PREDIERI, D. (2012). Coop, perdite nascoste e troppi falsi in bilancio. *La nuova Ferrara.*
- RISPORI, M. (s.d.). *Le autorità di controllo sui mercati mobiliari e finanziari.* Tratto da FEDERICA WEB LEARNING: <http://www.federica.unina.it/giurisprudenza/diritto-del-mercato-finanziario/autorita-controllo-mercati-mobiliari-finanziari/>
- ROCCHI, A., & BUGIARDO, S. (2016). Nuove disposizione per i prestiti sociali alle coop. *Euroconference.*

- ROLLA, G. (2005). *Il sistema costituzionale italiano*. Milano.
- SEMINERIO, M. (2017, dicembre 29). *Prestito sociale delle coop, ecco le nuove norme*.
Tratto da PHASTIDIO.NET: <https://phastidio.net/2017/12/29/prestito-sociale-delle-coop-le-nuove-norme/>
- TARANTINO, G. (s.d.). *I prestiti sociali*.
- TESTO UNICO DELLA FINANZA decreto legislativo del 1998 numero 58 del T.U.F.,
decreto legislativo n. 58 (1998).
- TOMASELLO, S. (2017, agosto 1). *Esiste il Prestito sociale Coop e tu non lo sapevi? Scopri come fare per difendere i tuoi risparmi, partecipando alla crescita della cooperativa!*
Tratto da INFOPRESTITI SUL WEB: <http://www.infoprestitisulweb.it/banche-e-finanziarie/prestito-sociale-coop-tutto-quello-che-c-e-da-sapere.html>
- TRECCANI, E. (s.d.). Tratto da
http://www.treccani.it/magazine/atlane/societa/La_storia_delle_cooperative_in_Italia.html
- TRISOLINI, G. (s.d.). Presidente delle Federconsumatori di Reggio Emilia.
- TURANO, F., & DI ROSA, M. (2002). *Società cooperative: Manuale con formulario per amministratori sindaci e consulenti*. Milano.
- UNIVERSO COOP. (2017). *Il prestito sociale nelle cooperative*. Tratto da
<http://www.universocoop.it/contentfree.asp?contentid=1432>
- VINCENZO. (2015). *Il prestito sociale coop che si nasconde dietro un libretto*. Tratto da
FORMAZIONE FINANZA:
<https://www.formazionefinanza.com/strumentifinanziari/prestito-sociale-coop-tutto-quello-che-devi-assolutamente-sapere/>
- ZACCARO, L. (2012-2013). *Le cooperative: utili e ristorni*.
- ZATTI, F. (s.d.). *La dimensione costituzionale della tutela del risparmio*.